



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 423

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 23 giugno 2015

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)</i> . . . . .	Pag. 5
<i>Plenaria (*)</i>	

### Commissioni riunite

3<sup>a</sup> (Affari esteri) e 4<sup>a</sup> (Difesa):

<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 6
---------------------------	--------

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	Pag. 13
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 14

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 34
---------------------------	------

5<sup>a</sup> - Bilancio:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 83
---------------------------	------

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 88
---------------------------	------

7<sup>a</sup> - Istruzione:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 94
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 188)</i> . . . . .	» 156

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 157
---------------------------	-------

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 423° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 23 giugno 2015.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	169
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	287
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	290
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 150)</i> . . . . .	»	299
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	299
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	305

### **Commissioni bicamerali**

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	307
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	309
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	310
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	311

### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	313

---



**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 23 giugno 2015

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 15**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,10*

**PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI**

**COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE****3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)****4<sup>a</sup> (Difesa)**

Martedì 23 giugno 2015

**Plenaria****10<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione***LATORRE**

*Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova e il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1917) Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri

(Esame e rinvio)

Il presidente LATORRE (*PD*), relatore per la 4<sup>a</sup> Commissione, sottolinea la particolare importanza del provvedimento, volto a superare il sistematico e inopportuno ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza ai fini della partecipazione italiana alle operazioni internazionali.

Il provvedimento, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati senza alcun voto contrario, attesta inoltre la maturata sensibilità ormai raggiunta, in seno alle Camere, sulle problematiche relative alla definizione di una politica estera e di difesa credibile ed in grado di rafforzare l'immagine internazionale del Paese.

Procede quindi ad illustrare brevemente le norme di più stretta attinenza per la Difesa, contenute nei capi III, IV e V del disegno di legge

(con l'eccezione del solo articolo 17, che assume particolare rilevanza per la competenza della Commissione affari esteri).

In particolare, il Capo III reca quindi disposizioni generali in materia di personale, disciplinando innanzitutto, negli articoli da 5 a 7, le fattispecie inerenti l'indennità di missione (articolo 5), la corresponsione di un compenso forfetario di impiego per il personale impiegato nelle unità navali nelle missioni internazionali nei casi in cui non sia prevista l'indennità di missione (articolo 6), ed i casi in cui viene corrisposta, in luogo dell'indennità di impiego operativo, un'indennità più favorevole per il personale (articolo 7).

Gli articoli 9, 10 ed 11 prendono quindi in considerazione le ipotesi in cui il personale sia in stato di prigionia ovvero disperso, il prolungamento della ferma ed i richiami in servizio per esigenze connesse con le missioni internazionali e la valutazione del servizio prestato ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

Successivamente, l'articolo 12 reca norme di salvaguarda per la partecipazione ai concorsi interni, mentre l'articolo 13 detta particolari disposizioni in relazione all'esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi. Gli articoli 14 e 15 recano inoltre disposizioni sull'orario di lavoro, sui riposi e sulla licenza ordinaria, mentre, da ultimo, gli articoli 16 e 17 riguardano il personale civile.

Il Capo IV, composto dal solo articolo 18, concerne le disposizioni in materia penale. Nel dettaglio, si prevede –in linea generale– l'applicazione del codice penale militare di pace, individuando altresì il tribunale militare di Roma come giudice competente. Tuttavia, è fatta salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione del codice penale militare di guerra.

L'articolo detta poi ulteriori disposizioni relative alla non punibilità del militare che fa uso della forza nell'ambito delineato dalle regole di ingaggio e dagli ordini legittimamente impartiti (con esclusione dei crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto della Corte penale internazionale), sull'arresto nei casi di reati militari commessi in flagranza e sull'interrogatorio delle persone in custodia e dei reati commessi ai sensi degli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi (ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale), se commessi in danno dello Stato, di cittadini o di beni italiani in alto mare, in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale, individuando altresì il giudice competente.

Infine, prosegue l'oratore, il Capo V del disegno di legge reca ulteriori disposizioni di natura eterogenea. In particolare, l'articolo 19 reca le disposizioni in materia contabile, mentre il successivo articolo 20 stabilisce che, nei casi di necessità e urgenza e al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con i decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nei limiti delle risorse ivi previste.

Disposizioni specifiche sono dettate anche in materia di cessione di mezzi e materiali (articolo 21), e del versamento, nel fondo in conto spese per l'efficienza dello strumento militare, dei pagamenti effettuati –a qualunque titolo- da Stati esteri o da organizzazioni internazionali (ad esclusione di quelli effettuati dall'ONU), come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali (articolo 22).

Da ultimo, l'articolo 23 novella l'articolo 705 del codice dell'ordinamento militare concernente l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative. In particolare, la modifica in esame è finalizzata ad eliminare dalla richiamata disposizione l'inciso «se unici superstiti» attualmente previsto come condizione per l'immissione dei fratelli del personale militare deceduto o divenuto definitivamente inabile.

Il presidente della 3<sup>a</sup> Commissione CASINI (*AP (NCD-UDC)*), relatore per la medesima Commissione, illustra per le parti di competenza il provvedimento in esame che ha l'obiettivo ambizioso di fornire una cornice normativa unitaria per l'invio di contingenti italiani all'estero, nel quadro delle missioni dell'Onu e delle altre organizzazioni cui l'Italia partecipa, coprendo tutte le tipologie di missioni poste in essere nel corso degli ultimi anni, da quelle ;mantenimento della pace (*peace-keeping*) a quelle di conseguimento della pace (*peace enforcement*) fino agli interventi umanitari. Ricorda a tal riguardo come la Francia abbia di recente approvato una modifica costituzionale per sopperire alla mancanza di norme costituzionali che disciplinassero l'impiego dello strumento militare all'estero. Anche la Costituzione italiana non contiene previsioni che disciplino l'impiego dello strumento militare all'estero, ad eccezione di quelle sullo stato di guerra, così come non esistono riferimenti normativi organici in materia, né una normativa di carattere generale che disciplini i profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato e i vari profili amministrativi. Sotto questo aspetto, potrebbe essere allora opportuno, analogamente a quanto fatto in Francia, colmare la lacuna in sede di riforma costituzionale.

Il ricorso ai decreti-missione ha peraltro comportato provvisorietà e disorganicità delle disposizioni, soprattutto di quelle ordinamentali, e una grande precarietà, anche dal punto di vista finanziario, che non giova alle esigenze della programmazione operativa.

Rimarca inoltre l'importanza di approvare una legge organica in materia, derivante da un disegno di legge di iniziativa parlamentare che, alla Camera dei deputati, è stato approvato senza alcun voto contrario, ricordando altresì che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno si occupa



sia dell'autorizzazione e del finanziamento delle missioni che del trattamento economico-giuridico del personale e della gestione amministrativa delle missioni.

L'oratore si sofferma sui profili di maggiore pertinenza della Commissione esteri, evidenziando il contesto globale in cui l'Italia si trova a svolgere il suo ruolo nel quadro delle missioni internazionali, un contesto segnato da un aumento dei rischi di instabilità. Il Medio Oriente, in particolare, venuta meno l'egemonia degli Stati Uniti, vede in atto una guerra senza esclusione di colpi tra le potenze regionali per affermare il proprio predominio. Inoltre, non vanno sottovalutati gli scontri in atto fra sunniti e sciiti e quello infra-sunnita, lo scenario libico e il Mediterraneo, tornato ad essere uno degli epicentri dei conflitti. Ricorda infine il clima da nuova «guerra fredda» con la Russia, rammentando ai commissari presenti la recente approvazione, da parte della Commissione esteri, di una apposita risoluzione sulla politica di vicinato.

Rimarca quindi come la partecipazione dell'Italia alle missioni sia stata essenziale per aver contribuito a importanti risultati di stabilizzazione in tante parti del mondo e per aver migliorato lo strumento militare nazionale, con addestramento e rafforzamento della componente operativa; evidenzia altresì come sia migliorata l'immagine internazionale del Paese, anche perché nel corso degli anni, si è definito un «modello italiano» di *peace-keeping*, a partire dalla missione in Libano nel 1982, rafforzatosi con le missioni in Albania, Somalia, Mozambico (senza dimenticare gli interventi in Bosnia-Erzegovina, in Afghanistan e in Iraq) e poi di nuovo in Libano, che è forse l'esempio più riuscito della proiezione esterna. Le Forze armate italiane sono particolarmente apprezzate non solo per le capacità offensive ma anche per la modalità di conduzione delle missioni, contraddistinta da una forte imparzialità e soprattutto da una particolare attenzione e sensibilità alle esigenze della popolazione civile e agli aspetti umanitari, con l'elemento di cooperazione destinato ad assumere un ruolo sempre più significativo nel quadro degli interventi. Tuttavia, la crisi economica costringe a selezionare in maniera più rigorosa gli impegni, anche alla luce del nuovo quadro delle crisi globali. A suo giudizio si tratterà di valutare in maniera sempre più strategica modalità e luoghi della partecipazione italiana alle missioni, concentrando ad esempio le risorse nel quadrante del Mediterraneo, ed anche per questo il provvedimento in discussione risulta importante, perché fornisce strumenti per una migliore programmazione degli interventi, anche dal punto di vista parlamentare.

Passando all'esame del testo, evidenzia che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento e i principi generali cui si ispira, con il richiamo all'articolo 11 della Costituzione nonché al rispetto del diritto internazionale, sia sotto il profilo dei diritti umani che del diritto penale internazionale. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il provvedimento riguarda sia la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia, sia «l'invio di personale e assetti, civili e militari», fuori del territorio nazionale. Evidenzia altresì come l'articolo faccia riferimento anche alla possibile partecipazione alle missioni dei «Corpi civili di pace»,

di un contingente istituito in via sperimentale, seguendo l'esempio di molti paesi, con la legge di stabilità per il 2014 e composto da 500 giovani volontari nell'ambito del servizio civile nazionale, da impiegare all'estero in azioni di pace o in casi di emergenze ambientali. Ricorda inoltre come il comma 3 preveda che nell'ambito della sua partecipazione alle missioni, l'Italia adotti tutte le possibili iniziative per valorizzare il ruolo delle donne nella costruzione della pace e della sicurezza internazionale, in linea con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (a partire dalla n. 1325 del 2000) e con il Piano d'azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza».

Passando all'esame dell'articolo 2, evidenzia come esso stabilisca la procedura da seguire per l'autorizzazione delle missioni e per il loro finanziamento. Il primo passaggio è rappresentato dalla delibera del Consiglio dei ministri, che viene adottata, previa comunicazione al Presidente della Repubblica, ed eventuale convocazione del Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità. Successivamente la deliberazione dovrà essere comunicata alle Camere le quali, «tempestivamente», come dice il testo, la discutono e l'autorizzano «con appositi atti di indirizzo», eventualmente definendo impegni particolari per il Governo. La comunicazione al Parlamento dovrà essere molto dettagliata, dovendo il Governo, per ciascuna missione, indicare l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso. Ricorda inoltre come le risorse necessarie per il fabbisogno delle missioni deliberate siano definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), su proposta dei Ministri di esteri, difesa, interno ed economia. Tali risorse vanno a valere su un fondo dedicato, introdotto dalla legge all'articolo 4. Gli schemi di DPCM, corredati di relazione tecnica esplicativa, vengono trasmessi alle Commissioni parlamentari, che devono rendere il parere entro venti giorni. Evidenzia quindi come vi sia una seconda fase di controllo parlamentare, specificatamente rivolta agli aspetti finanziari. Mentre la complessiva copertura finanziaria delle missioni viene dunque assicurata per legge (in particolare dalla legge di stabilità, che definisce la dotazione del Fondo missioni internazionali), al riparto delle risorse tra le varie missioni si provvede in via regolamentare (con il citato DPCM).

Ricorda inoltre come il comma 6 chiarisca che per la prosecuzione delle missioni per gli anni successivi, il rifinanziamento avvenga del pari tramite DPCM.

Passa quindi all'esame dell'articolo 3 che disciplina le relazioni tra Governo e Parlamento nella fase successiva all'autorizzazione iniziale della missione. Il Governo, su proposta del Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, presenta alle Camere una relazione analitica annuale sulle missioni in corso (comprese quelle concluse nell'anno), precisandone l'andamento e i risultati conseguiti. La relazione è corredata da un documento di sintesi operativo per ciascuna missione che indica durata, sede, personale nazionale

e internazionale impiegato, scadenza, e dettagli atualizzati. La relazione dà anche conto delle valutazioni espresse dai comandi delle missioni sui risultati dei contingenti italiani che vi partecipano. Con tale relazione il Governo dà conto altresì dello stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. La relazione analitica deve anche contenere indicazioni sulla partecipazione delle donne e sull'approccio di genere, con riferimento alla già richiamata risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. A seguito della presentazione della relazione, che deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno, si incardina presso le Camere la discussione e la conseguente deliberazione sulla prosecuzione di ciascuna missione, su eventuali proroghe o modifiche della partecipazione italiana. Si apre cioè quella che il provvedimento chiama «sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate». A tal riguardo evidenzia come il testo non definisca se la sessione debba svolgersi in sede di Commissioni parlamentari o in Aula. Ricorda in ogni caso come questa sessione parlamentare sostituisca la relazione che i Ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendono attualmente alle Commissioni esteri e difesa congiunte.

Passa quindi all'esame dell'articolo 4 che, come già anticipato, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo per il finanziamento delle missioni, destinato a sostituire il fondo introdotto dalla legge finanziaria per il 2007. Segnala altresì, per l'interesse della Commissione esteri, che in tale fondo sono destinate a confluire anche le risorse destinate alle politiche di cooperazione allo sviluppo e agli interventi per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione che accompagnano le missioni internazionali. Il provvedimento prevede che tali fondi siano impiegati in coerenza con gli altri interventi di cooperazione svolti dall'Italia e nell'ambito della programmazione definita secondo la nuova legge del settore.

Sempre in tema di cooperazione allo sviluppo, aggiunge infine che il provvedimento prevede, all'articolo 17, la figura del Consigliere per la cooperazione civile del Comandante militare italiano del contingente internazionale, un diplomatico nominato con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con la Difesa, con il compito di coordinare gli interventi umanitari. Conclude osservando come questa previsione sottolinei e rafforzi ulteriormente il forte carattere di cooperazione civile che ha sempre caratterizzato l'approccio italiano alle missioni, nonché il coordinamento con la rete della diplomazia italiana.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) osserva che non sarebbe opportuno procedere all'apertura della discussione generale nell'odierna seduta, anche al fine di consentire ai commissari di prendere piena contezza delle problematiche sottese al disegno di legge in titolo.

Il senatore MARTON (*M5S*), dopo aver rilevato che non sarebbe sensato imporre dei tempi contingentati all'esame del provvedimento, domanda delucidazioni sugli intendimenti del Governo in ordine alla definizione del calendario dei lavori delle Commissioni riunite.

Il presidente LATORRE, dopo aver precisato che la determinazione del calendario dei lavori delle Commissioni riunite è prerogativa delle stesse e non del Governo, e che non vi sarà alcun ingiustificato contingentamento dei tempi di esame, rimarca la necessità di dotare quanto prima il Paese di una credibile cornice giuridica alla quale ricondurre la disciplina della partecipazione italiana alle operazioni internazionali di pace.

Il presidente della Commissione affari esteri CASINI (*AP(NCD-UDC)*) esprime altresì l'auspicio a che si possa pervenire all'approvazione del provvedimento prima della pausa estiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Martedì 23 giugno 2015

### Plenaria

**286<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
FINOCCHIARO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro dell'interno Angelino Alfano.*

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione: audizione del Ministro dell'interno**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 17 giugno.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto al ministro Alfano e introduce i lavori.

Svolge il suo intervento il ministro dell'interno Angelino ALFANO.

Prendono la parola i senatori GASPARRI (*FI-PdL XVII*) e CALDEROLI (*LN-Aut*) e la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nonché i senatori Giovanni MAURO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), Mario MAURO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) e la senatrice LO MORO (*PD*) per chiedere chiarimenti e porre quesiti, a cui risponde il ministro ALFANO.

Intervengono quindi il senatore ENDRIZZI (*M5S*) e la senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), nonché la PRESIDENTE per formulare alcune domande, a cui risponde il ministro ALFANO.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## **Plenaria**

### **287<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni Silveri.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

#### **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e

che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Seguito dell'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione: audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto al ministro Gentiloni Silveri e introduce i lavori.

Svolge il suo intervento il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo GENTILONI SILVERI.

Intervengono i senatori GASPARRI (*FI-PdL XVII*), COCIANCICH (*PD*), CALDEROLI (*LN-Aut*), COLLINA (*PD*) e MAZZONI (*FI-PdL XVII*), nonché la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), per formulare osservazioni e porre quesiti, a cui risponde il ministro GENTILONI SILVERI.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1971) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 giugno.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta antimeridiana di giovedì 18 giugno, dal relatore Pagliari sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

**(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra il decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

Il provvedimento si compone di 18 articoli. L'articolo 1 è volto alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per gli anni 2015-2018: sono infatti previste norme che allentano i vincoli, consentendo a Comuni, Province e Città metropolitane margini più ampi per investimenti volti alla cura del territorio, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e all'erogazione dei servizi. È prevista, inoltre, un'attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014, consistenti in una riduzione delle risorse spettanti dal Fondo di solidarietà: esse saranno applicate infatti nella misura del 20 per cento dello sforamento. Analogamente, per le Province e le Città metropolitane, le risorse erogate dal Fondo sperimentale di riequilibrio sono ridotte del 20 per cento dello sforamento e comunque in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

L'articolo 2 prevede disposizioni finalizzate a rendere sostenibile l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile. In particolare, il comma 1 proroga al 15 giugno 2015 il termine per il riaccertamento straordinario dei residui degli enti locali, previsto dalla legislazione vigente per il 30 aprile.

All'articolo 3, è prevista un'anticipazione annuale, a decorrere dal 2016, in favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alle Regioni Sicilia e Sardegna, di un importo pari all'8 per cento delle risorse di riferimento per ciascun Comune, risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'interno, alla data del 16 settembre 2014. In tal modo, si intende sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei Comuni, in considerazione dei tempi necessari per l'incasso del gettito dell'IMU e per l'adozione del decreto di riparto del Fondo di solidarietà comunale.

L'articolo 4 prevede, al comma 1, che non si applichi la sanzione concernente il divieto di assunzione per il mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilità interno, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle Province, in attuazione dei processi di riordino, di cui alla legge n. 56 del 2014 e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014. Il comma 2 stabilisce che il personale delle Province, che alla data del 31 dicembre 2014 si trovi in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione, sia trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vi-



gente, e comunque qualora risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

L'articolo 5 dispone che il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale transiti nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale. Sono comunque garantiti il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio.

All'articolo 6 è prevista la possibilità di attribuire un'anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, agli enti commissariati o per i quali il periodo di commissariamento sia scaduto da non più di un anno, mentre l'articolo 7 reca ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali. In particolare, si consente la rinegoziazione dei mutui, di cui ai commi 430 e 537 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), con la possibilità di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da tali operazioni.

L'articolo 8 incrementa di 2 miliardi di euro, per l'anno 2015, le risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2014. Tale importo è ulteriormente incrementato dalle eventuali risorse disponibili e non utilizzate per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai Comuni sono concessi 850 milioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2014, nonché un contributo di 530 milioni di euro per il 2015, che è ripartito secondo gli effettivi gettiti dell'IMU e della TASI per il 2014.

L'articolo 9 reca disposizioni concernenti le Regioni e in tema di sanità ed università. In particolare, si semplifica la procedura attraverso la quale le Regioni sono tenute a riversare le risorse ricevute per l'attuazione del patto verticale incentivato, e non utilizzabili ai fini del pareggio del bilancio, in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. Inoltre, si attribuisce al Policlinico un'autonoma soggettività giuridica, al fine di valorizzarne l'autonomia operativa e gestionale, associata ad una diretta e univoca imputazione dei rapporti giuridici e degli effetti economici derivanti dallo svolgimento dell'attività assistenziale. In sostanza, si estende la disciplina dettata per le aziende ospedaliere-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale anche ai Policlinici gestiti da università non statali, per il tramite di enti o fondazioni dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.

L'articolo 10 introduce modifiche alla norma istitutiva dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, al fine di ampliarne i contenuti e le funzionalità, attraverso l'informatizzazione dei registri di stato civile e delle liste di leva. È altresì previsto il superamento del documento digitale unificato, con la definitiva implementazione della nuova carta di identità elettronica.

L'articolo 11 reca misure urgenti per favorire l'accelerazione e la trasparenza degli interventi di ricostruzione degli immobili privati nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. Sono previste ulteriori misure per assicurare la ricostruzione di edifici pubblici, compresi quelli di interesse storico, artistico e archeologico.

Con l'articolo 12 è istituita, nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei Comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, una zona franca, che beneficia di consistenti agevolazioni fiscali, mentre all'articolo 13 sono stanziati 205 milioni di euro a favore delle popolazioni della Lombardia colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012.

L'articolo 14 introduce una norma che evita nel 2015 l'aumento dell'accisa sulla benzina, previsto dalla legge di stabilità, in caso di mancata autorizzazione da parte dell'Unione europea del meccanismo del *reverse charge* dell'IVA nel settore della grande distribuzione.

L'articolo 15 è volto a garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, attraverso il rafforzamento dei servizi per l'impiego, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

L'articolo 16 mira ad accelerare e semplificare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di Consip quale centrale di committenza nelle relative procedure di gara, consentendo in questo modo anche risparmi di spesa.

Infine, l'articolo 17 reca la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 18 dispone in ordine alla sua entrata in vigore.

Rileva, quindi, la necessità e urgenza di definire gli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per il 2015, di attribuire anticipazioni di cassa e minori vincoli ai Comuni, nonché di incrementare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili e di assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali.

Propone, pertanto, un parere che riconosca sussistenti i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La senatrice LO MORO (*PD*) sottolinea la particolare necessità e urgenza del provvedimento, che è atteso soprattutto dagli enti locali per la programmazione della loro attività finanziaria e la predisposizione, in tempi rapidi, del bilancio di esercizio 2015. Inoltre, sebbene il provvedimento sia piuttosto complesso, deve ritenersi sussistente anche il requisito dell'omogeneità. Infatti, a suo avviso, un nesso teleologico va rinvenuto nella necessità di adottare misure a favore degli enti territoriali, peraltro in ambiti di competenza statale.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio voto contrario, non ravvisando il presupposto dell'urgenza del provvedimento. Il de-

creto-legge in esame, infatti, recepisce le determinazioni assunte dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nel mese di febbraio. Peraltro, alcune misure, come quella relativa all'istituzione delle zone franche, non risultano particolarmente urgenti e, quindi, dovrebbero essere introdotte mediante strumenti ordinari, anche per consentire al Parlamento di esercitare pienamente le proprie prerogative.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea che le misure attese dagli enti territoriali avrebbero dovuto essere assunte già da tempo, proprio per la loro necessità e urgenza. Al contrario, il Governo interviene con grave ritardo e mediante un provvedimento dal contenuto molto eterogeneo. Infine, alcune disposizioni, come quella riferita alla ricollocazione del personale delle Province, risultano necessarie proprio a causa di precedenti interventi normativi d'iniziativa governativa, come la legge n. 56 del 2014. Annuncia, pertanto, un voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel dichiarare il proprio voto contrario, sottolinea la carenza di omogeneità del decreto-legge in titolo. Accanto a misure effettivamente urgenti, si affrontano questioni di carattere strutturale, peraltro risalenti nel tempo, che richiederebbero interventi organici, come il problema del rapporto tra sanità regionale e policlinici universitari.

In particolare, formula considerazioni critiche sull'articolo 5, in quanto il ricollocamento della polizia provinciale si renderebbe necessario proprio a seguito dell'approvazione della legge n. 56 del 2014. Ricorda inoltre che, in occasione dell'esame in prima lettura del disegno di legge delega per la riforma della pubblica amministrazione, il Governo ha respinto le proposte di modifica volte all'assorbimento della polizia provinciale nell'ambito del Corpo forestale dello Stato, anche al fine di salvaguardarne le specifiche competenze in materia ambientale. L'impiego della polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, quindi, appare quanto mai inopportuno e, soprattutto, inciderà sulle assunzioni di vigili a tempo determinato per la stagione turistica, già programmate.

Il senatore BRUNI (*CRi*), nel rilevare la carenza del requisito dell'urgenza, annuncia un voto contrario. Richiamandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice De Petris, sottolinea il rischio che il comma 3 dell'articolo 5 determini una situazione di grave difficoltà presso le amministrazioni delle località costiere e delle città d'arte. Infatti, sarebbero dichiarate nulle le procedure – avviate prima della stagione estiva – per il reclutamento di personale incaricato di svolgere funzioni di polizia locale.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) sottolinea l'assenza dei requisiti di necessità e urgenza del provvedimento che, a suo avviso, non soddisfa neanche il criterio dell'omogeneità. Si tratta, infatti, di misure tardive e prive di organicità, relative a materie completamente differenti,

che determinano una stratificazione di norme nociva per l'assetto dell'ordinamento. Pertanto, annuncia un voto contrario.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) formula considerazioni critiche in merito all'articolo 5, osservando peraltro che il termine del 30 giugno 2015, previsto dalla legge n. 56 del 2014 per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, non è ancora scaduto. A nome del Gruppo, annuncia un voto contrario, ritenendo insussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia un voto favorevole, pur rilevando il carattere eterogeneo del provvedimento. Inoltre, esprime l'auspicio che per il futuro la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali valuti con maggiore attenzione le disposizioni d'iniziativa governativa, sotto il profilo del rispetto dell'autonomia degli enti locali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (n. 170)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 170**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

– il compito di sviluppare una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea è affidato all'Unione europea dall'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine, è prevista l'istituzione di un sistema europeo comune di asilo, che definisce uno *status* uniforme a favore di cittadini di Paesi terzi, valido in tutta l'Unione. Tale sistema comprende: *a)* le procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello *status* uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria; *b)* i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; *c)* le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria; *d)* il partenariato e la cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea;

– in assenza di un apposito intervento legislativo, la materia del diritto di asilo è interamente attuata e regolata dall'insieme delle norme sulla protezione internazionale previste a livello europeo e recepite nell'ordinamento italiano – in base all'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 – in un testo unico delle disposizioni legislative vigenti, predisposto dal Governo in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione,

considerato che:

– la direttiva n. 32 mira a creare un sistema coerente per garantire che tutte le decisioni in materia siano adottate in modo più efficiente ed equo e che tutti gli Stati membri esaminino le domande in base a norme comuni di elevata qualità: la direttiva fissa, pertanto, le regole per la presentazione delle domande di asilo e un termine generale di sei mesi come durata della procedura; prevede norme più rigorose per la formazione del personale, nonché disposizioni specifiche per le persone che necessitano di un'assistenza particolare;

– la direttiva n. 33, relativa alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, in attesa che la domanda venga esaminata, contiene disposizioni che garantiscono l'accesso all'alloggio, al vitto, all'assistenza sanitaria e all'occupazione, nonché a cure mediche e psicologiche. Inoltre, prevede un elenco dei presupposti per il trattenimento; riduce il trattenimento per le persone vulnerabili (in particolare i minori) e istituisce ga-

ranzie giuridiche, quali l'assistenza legale gratuita e informazioni scritte all'atto della presentazione di un ricorso contro un provvedimento di trattamento; stabilisce misure specifiche a tutela delle persone vulnerabili,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– al fine di recepire in modo completo l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 3, comma 3, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le informazioni che devono essere fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria;

– anche in considerazione dell'esigenza di trasferire i richiedenti asilo in altri Stati, il Governo dovrebbe avvalersi della facoltà data agli Stati dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva n. 33. Pertanto, dovrebbe essere modificato l'articolo 4, in modo da prevedere che il questore abbia facoltà di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda;

– al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva n. 33, che vieta agli Stati di esigere documenti inutili o sproporzionati o di imporre altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti garantiti dalla direttiva stessa, l'articolo 5, comma 1, dovrebbe essere integrato in modo tale che la mancata indicazione, da parte del richiedente, di un domicilio in Italia, al momento della manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, non precluda, in ogni caso, l'accesso alla presentazione della domanda e alle misure di assistenza predisposte per i richiedenti;

– al fine di rispettare le riserve di legge previste dall'articolo 10, comma 2, e dall'articolo 16 della Costituzione, il comma 4 dell'articolo 5 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il prefetto esercita la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;

– al fine di recepire l'articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva n. 33 e di evitare dubbi interpretativi sull'articolo 6, comma 4, dovrebbe essere modificato l'articolo 6, comma 2, in modo da prevedere che il trattamento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

– al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del trattenimento, in base all'articolo 8, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva n. 33, l'articolo 6, comma 2, lettera *d*), dovrebbe essere modificato nella parte in cui si fa riferimento all'inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-*ter*, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);

– al fine di dare completa attuazione all'ipotesi in cui l'articolo 8, paragrafo 3, lettera *d*), della direttiva n. 33, l'articolo 6, comma 3, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il richiedente che era già trattenuto in un centro di identificazione resti nel centro dopo la presentazione della domanda soltanto se, oltre agli altri requisiti previsti nel medesimo comma, la persona, prima del trattenimento, abbia già avuto l'effettiva opportunità di accedere alla procedura di asilo;

– al fine di dare piena attuazione all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva n. 33, e di dare effettiva attuazione al diritto di difesa previsto nell'articolo 24 della Costituzione e tenendo conto della riserva di giurisdizione in materia di misure restrittive della libertà personale prevista dall'articolo 13 della Costituzione, al fine di evitare incertezze circa l'applicabilità della disciplina generale del trattenimento, prevista nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, l'articolo 6, comma 4, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il provvedimento del questore con cui si dispone il trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all'invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;

– appare necessario evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commissione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo. In caso contrario, si rischierebbe di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva n. 32. A tal fine, si ritiene che: *a*) il comma 5 dell'articolo 6 debba essere modificato in modo da prevedere che il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame – che rende oggettivamente abnorme il termine massimo del trattenimento – sia sostituito con il riferimento all'articolo

28-bis, comma 2, come modificato dallo stesso schema di decreto legislativo in esame, il che comporta una durata massima del primo periodo di trattenimento del richiedente asilo di 18 giorni; b) il comma 6 dell'articolo 6 debba essere modificato in modo da non considerare il trattenimento disposto per tutto il tempo in cui il richiedente è autorizzato a rimanere in conseguenza del ricorso giurisdizionale, prevedendo che il richiedente nei cui confronti il giudice abbia disposto la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata sia comunque ammesso ad una delle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto e prevedendo altresì la facoltà per il giudice di disporre, su richiesta del questore, in base alla concreta e attuale pericolosità del richiedente, l'applicazione di una delle misure meno coercitive previste dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998; c) il comma 7 dell'articolo 6 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che la richiesta di proroga del trattenimento del richiedente, incluso il trattenimento in corso, possa essere disposta per un periodo di trenta giorni, prorogabili con successive richieste di proroga, ciascuna di trenta giorni, per una durata complessiva del trattenimento, disposto ai sensi dei commi 4 e 6, non superiore a 90 giorni;

– al fine di consentire l'effettiva presentazione della domanda di protezione internazionale anche a chi si trovi detenuto o internato, in custodia cautelare, in un istituto penitenziario italiano, nonché di avvalersi della facoltà di prevedere il trattenimento in carcere del richiedente, prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 7 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che, se lo straniero o l'apolide detenuto o internato in un istituto penitenziario durante l'esecuzione di una pena detentiva o di misura di sicurezza detentiva o della misura della custodia cautelare in carcere manifesti la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, la direzione dell'istituto ne dia immediata comunicazione alla competente questura per la successiva verbalizzazione e sia prevista, nello stesso istituto, l'audizione con la commissione competente. Occorre, inoltre, che il detenuto fruisca di tutte le misure previste per i richiedenti dal decreto legislativo stesso e, dopo la presentazione della domanda, sia collocato in un luogo di detenzione separato dagli altri detenuti;

– si osserva che l'articolo 8, il quale disciplina i centri di prima accoglienza, non stabilisce un termine massimo di permanenza e, al contrario, prevede la possibilità che i richiedenti asilo possano seguire in tali centri, durante il periodo di permanenza, l'iter della procedura di asilo. In sostanza, viene riproposto lo stesso schema procedurale attualmente vigente per i CARA, mentre un'altra norma dello stesso decreto ne stabilisce il superamento. Altro aspetto che presenta notevoli criticità riguarda l'estensione dei casi di possibile trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) dei richiedenti asilo. Attualmente, infatti, il trattenimento è previsto in una serie di casi afferenti alla sicurezza pubblica, mentre lo schema di decreto estende la misura anche nel caso sussista rischio di fuga del richiedente. Inoltre, la valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in pre-



cedenza fatto ricorso a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità, al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, oppure abbia ricevuto un provvedimento di allontanamento. Tale valutazione spetterebbe quindi al questore, con un margine di ampia discrezionalità. In questi casi, secondo quanto prevede lo schema di decreto legislativo, la permanenza del richiedente nei luoghi di detenzione potrebbe protrarsi fino a 12 mesi. Si rileva, altresì, che i membri delle commissioni territoriali dovrebbero essere di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e – almeno quelli di più recente nomina – dovrebbero ricevere obbligatoriamente una formazione iniziale. Infine, la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l'audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, sembra presupporre implicitamente la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo *status* di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale. Tale previsione comporterebbe però una violazione dell'articolo 14, comma 2, della direttiva n. 32;

– al fine di dare piena attuazione all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva n. 33 e di evitare in modo sistematico quelle frequenti situazioni di promiscuità che comportino violazioni del divieto di trattamenti degradanti previsto dall'articolo 3 CEDU e lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, dovrebbe essere modificato il comma 1 dell'articolo 7, in modo da prevedere che alle famiglie trattenute sia fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità;

– al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva n. 33, i commi 1 e 3 dell'articolo 8 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere con chiarezza che l'accoglienza nei centri governativi decorra dal momento in cui gli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un loro immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13; appare inoltre necessario che, al comma 4 del medesimo articolo 8, sia soppresso l'inciso «avvio della procedura di esame della medesima domanda»;

– al fine di dare effettiva attuazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera *b*), della direttiva n. 33, il quale prevede che, in via ordinaria, i richiedenti asilo debbano essere alloggiati in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata e tenendo conto che il successivo comma *c*) consente anche l'utilizzo di case private, appartamenti ed altre strutture idonee, l'articolo 8 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che i centri governativi siano destinati esclusivamente alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti siano in ogni caso trasferiti, nel minor tempo possibile, nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'arti-

colo 13 o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 10;

– al fine di dare effettiva attuazione al principio generale del diritto alla libera circolazione dei richiedenti asilo nel territorio o nell'area loro assegnata, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva n. 33, il comma 2 dell'articolo 9 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 – e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 –, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2;

– al fine di dare piena ed effettiva attuazione all'articolo 17, comma 2, della direttiva n. 33, assicurando al sistema di accoglienza certezza ed equità ed evitando altresì la casualità nella collocazione dei richiedenti, ovvero il prodursi di quegli interventi emergenziali che hanno purtroppo caratterizzato per molti anni la situazione italiana e che, specie in relazione all'accoglienza dei nuclei familiari e delle situazioni vulnerabili, hanno comportato la violazione al diritto alla vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 CEDU, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei Comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi minimi omogenei da garantirsi su tutto il territorio nazionale, siano integralmente finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza;

– al fine di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva n. 33, all'articolo 11 dovrebbe essere aggiunto un ulteriore comma, in cui si preveda che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;

– al fine di evitare l'elusione delle norme sulla riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza, prevista nell'articolo 20 della direttiva n. 33, l'articolo 12 dovrebbe essere riformulato in modo da prevedere che l'allontanamento ingiustificato dai centri comporti non già la decadenza dalle condizioni di accoglienza, bensì la revoca delle condizioni di accoglienza nei modi previsti dall'articolo 22;

– al fine di assicurare che i centri di accoglienza garantiscano una qualità di vita adeguata, come esige l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 33, e allo scopo di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 7, della stessa direttiva, l'articolo 13, comma 2 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che ogni servizio di accoglienza debba comunque attuare un'assistenza integrata, che garantisca una qualità di vita adeguata alla situazione e ai bisogni specifici di ogni richiedente e che as-

sicuri servizi minimi, che comportino almeno un alloggio adeguato, un vitto rispettoso delle diverse tradizioni culturali, la mediazione linguistico-culturale, l'orientamento ai servizi del territorio, l'erogazione di corsi di lingua italiana e il sostegno ai percorsi di formazione e riqualificazione professionale, l'orientamento e l'accompagnamento a programmi di inserimento lavorativo, abitativo e sociale, nonché la tutela legale. Appare, inoltre, necessario che le persone le quali operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, dal servizio centrale dello SPRAR, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

– al fine di assicurare un'effettiva tutela giurisdizionale del diritto all'assistenza dei richiedenti, garantito dalla direttiva n. 33, l'articolo 14, comma 6 dovrebbe essere riformulato in modo da prevedere che, avverso il provvedimento di diniego di accesso alle misure di accoglienza, sia ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente;

– in considerazione del considerando n. 26 della direttiva n. 33 e dell'articolo 29, paragrafo 2, della medesima direttiva, appare necessario che, all'articolo 15, sia previsto, con riguardo al Piano d'accoglienza, un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario;

– in attuazione dell'articolo 23 della direttiva n. 33, è necessario che l'articolo 17 sia modificato in modo tale che siano date indicazioni di una procedura olistica e multidisciplinare per la valutazione e la determinazione del superiore interesse del minore;

– al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva n. 32 e all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 18, comma 1 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l'età del minore non accompagnato, possano essere disposte una sola volta e soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile, previa comunicazione al minore non accompagnato, in una lingua che è ragionevole supporre egli possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica, del tipo di visita previsto e delle possibili conseguenze dei risultati della visita medica, ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica, il quale comunque non impedisce la decisione sulla domanda e, in ogni caso, non può costituire il solo motivo

di rigetto della domanda stessa in riferimento; infine, appare necessario prevedere che il decreto di accertamento dell'età, adottato dal giudice che ha autorizzato l'accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento;

– al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33, l'articolo 18, comma 2, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione specifica sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

– in riferimento all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva n. 33, tenendo conto che l'esigenza di un'adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza, appare opportuno modificare l'articolo 19, prevedendo l'istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell'Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso le Prefettura – UTG;

– al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva n. 33, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, il comma 1, lettere a) ed e), e il comma 3 dell'articolo 22 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere la possibilità che il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provvedimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, desumibili anche da relazioni psicologiche e sociali da parte dell'ente gestore del centro di accoglienza e prevedendo altresì che, nel caso in cui il richiedente sia rintracciato o in caso di sua presentazione spontanea, sia data la facoltà al richiedente stesso di condurre un colloquio, nel quale l'interessato possa esporre le proprie ragioni e che il provvedimento prefettizio tenga conto delle eventuali ragioni addotte dal richiedente e di tutte le informazioni pertinenti;

– al fine di assicurare un'effettiva tutela giurisdizionale al diritto soggettivo all'assistenza dei richiedenti, garantito dalla direttiva n. 33, l'articolo 22, comma 5, dovrebbe essere riformulato, affidando la competenza sui ricorsi giurisdizionali concernenti tale diritto al giudice ordinario, che è il giudice dei diritti soggettivi. Pertanto, sarebbe opportuno prevedere che, avverso il provvedimento di diniego, di riduzione e di revoca delle misure di accoglienza, sia ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente;

– tenendo conto che l'articolo 4 della direttiva n. 32 richiede che gli Stati membri provvedano affinché l'autorità preposta alla valutazione delle domande di asilo disponga di mezzi appropriati e di personale competente in numero sufficiente, l'articolo 24, comma 1, lettera *c*), dovrebbe essere riformulato, prevedendo che la nomina dei componenti delle Commissioni territoriali sia effettuata dal Presidente della Commissione Nazionale, previa verifica delle competenze richieste dalla legge; che la funzione di Presidente, delle Commissioni territoriali e delle relative sezioni sia svolta in via esclusiva; che il rappresentante degli enti locali sia un esperto di diritti umani; che i membri delle Commissioni e delle relative sezioni partecipino ai lavori delle Commissioni solo dopo aver partecipato ad un corso di formazione, in modo da prevedere che la competenza all'esame della domanda del richiedente non detenuto né trattenuto spetti, in ogni caso, soltanto alle Commissioni territoriali competenti per il territorio in cui si trovano le strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in mancanza di posti, le strutture straordinarie di cui all'articolo 10, nelle quali il richiedente è inviato per l'accoglienza dopo l'uscita dai centri di prima accoglienza e non già presso questi ultimi centri governativi;

– al fine di dare piena attuazione all'articolo 15, paragrafo 3, lettere *a*) e *d*), della direttiva n. 32, i quali prevedono che l'autorità che esamina le domande disponga di personale competente che conosca i criteri applicabili in materia di diritto d'asilo e che abbia acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, come pure la conoscenza del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente, l'articolo 24, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo dovrebbe essere riformulato in modo tale da prevedere in ogni caso che: *a*) la Commissione nazionale per il diritto di asilo sia composta anche da due membri effettivi e da due supplenti, di cui uno competente in materie giuridiche ed uno in materie sociali, antropologiche o politiche, designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa pubblica valutazione comparativa tra candidature presentate tra docenti universitari, aventi una specifica e documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri; *b*) tutti i componenti delle Commissioni territoriali siano nominati dalle rispettive amministrazioni a seguito di una pubblica valutazione comparativa tra le candidature presentate, svolta dalla Commissione nazionale, durante la quale sia verificato il possesso di una specifica e documentata preparazione ed esperienza sul campo, ove possibile anche in sede internazionale, in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri; *c*) i membri effettivi che appartengono ad una pubblica amministrazione siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;

– al fine di conformarsi alla consolidata evoluzione giurisprudenziale che ha riconosciuto al permesso di soggiorno umanitario, di cui al-

l'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, la natura di diritto soggettivo, l'articolo 24, comma 1, lettera g), dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora valuti non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d'ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

– al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva n. 32, dopo l'articolo 24, comma 1, lettera g), del decreto legislativo dovrebbe essere inserita un'ulteriore disposizione per introdurre, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, un nuovo comma, il quale preveda che il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;

– al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva n. 32, l'articolo 24, comma 1, lettera i), dovrebbe essere modificato in modo che sia riformulato il comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, per prevedere che le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, siano fornite allo straniero che abbia manifestato la sua volontà di presentare la domanda anche nei centri di identificazione ed espulsione; inoltre, occorre prevedere che, ai valichi di frontiera e nei punti di sbarco, sia sempre presente materiale informativo sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e che coloro i quali intendono presentare domanda di protezione internazionale o presentano bisogni di protezione ricevano adeguata informazione sulle modalità per presentare la domanda e sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;

– al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e d), della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera i), dovrebbe essere introdotta una nuova lettera, in modo che, alla fine dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008, sia previsto che la persona incaricata di condurre il colloquio, che deve avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, non indossi uniformi;

– si rileva che l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva n. 32 prevede che il colloquio tra il richiedente e l'autorità accertante, al fine di

una decisione sul merito della domanda, possa essere omesso solo in due casi, ovvero quando «l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo *status* di rifugiato basandosi sulle prove acquisite» oppure quando «l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo». Appare pertanto necessario sopprimere l'articolo 24, comma 1, lettera *l*): la norma prevede un'ipotesi ulteriore di omissione dell'audizione, qualora la Commissione territoriale ritenga di avere sufficienti motivi per riconoscere lo *status* di protezione sussidiaria, sulla base degli elementi in suo possesso, nel caso di richiedenti che provengano da Paesi individuati in un apposito elenco predisposto dalla Commissione Nazionale. La soppressione si rende necessaria anche tenendo conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f*), della direttiva 2011/95/UE, per persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria deve intendersi il cittadino di un Paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, corrobberebbe un rischio effettivo di subire un grave danno;

– al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 16 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *m*), numero 1), dovrebbe essere previsto che il comma *1-bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, preveda anche che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni;

– al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *n*), numero 1), dovrebbe essere riformulato il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come sostituito dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale;

– al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *n*), numero 2), dovrebbe essere riformulato il comma *2-bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine di cinque giorni dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;

– al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva n. 32, nell'articolo 24 dovrebbe essere introdotta una nuova lettera, che modifichi l'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008, in modo da prevedere anche che la formazione delle commissioni territoriali e del personale sia attuata con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in collaborazione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo, con l'EASO e con l'UNHCR e con esperti e università, nei quali siano ricompresi gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del regolamento (UE) n. 439 del 2010 e si tenga conto anche della pertinente formazione organizzata e sviluppata dall'EASO;

– al fine di evitare l'elusione dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera *b)*, della direttiva n. 32, nell'articolo 24, comma 1, lettera *t)*, dovrebbe essere previsto che, al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 25 del 2008, modificato dal decreto legislativo in esame, l'ipotesi indicata nella lettera *b)* sia riformulata in modo che il termine di conclusione dell'esame delle domande possa essere differito soltanto qualora le domande simultanee di protezione internazionale, presentate alla medesima commissione territoriale, rendano molto difficile il rispetto del termine di sei mesi, anche dopo il provvedimento del Presidente della commissione nazionale che abbia riassegnato la competenza all'esame delle domande, ai sensi dell'articolo 4, comma *5-bis*, dello stesso decreto legislativo n. 25 del 2008;

– al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *cc)*, si dovrebbe altresì prevedere che, nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia stabilito che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo, valutato al momento del giudizio stesso, circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;

– al fine di recepire pienamente l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva n. 32, che impone agli Stati di garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e non siano ostacolati il diritto ad un ricorso effettivo e l'accesso alla giustizia, l'articolo 26 dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che: *a)* il ricorso presentato dal richiedente che è trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che, essendo sprovvisto di mezzi di sostentamento, è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza, non comporti il pagamento del contributo unificato; *b)* la competenza per i ricorsi spetti al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo di domicilio del richiedente al momento della notifica; *c)* il giudice nel giudizio sul ricorso ascolti comunque l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di



un interprete; *d*) il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze.

Si segnala, infine, che l'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) contiene una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea. L'esercizio di tale delega consentirà di assicurare maggiore certezza del diritto e di condurre a sistema il complesso impianto normativo che regola la materia.

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 23 giugno 2015

**Plenaria**

**217<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*indi del Vice Presidente*  
BUCCARELLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili**

**(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza**

**(239) GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà**

**(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi**

**(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto**

**(1211) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza**

**(1231) LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso**

**(1316) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili**

**(1360) Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso**

(1745) SACCONI ed altri. – *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

(1763) ROMANO ed altri. – *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

– e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) chiede alla Presidenza di rivalutare le dichiarazioni di improponibilità ed inammissibilità formulate nel corso della seduta pomeridiana del 16 giugno scorso, con riferimento ai seguenti emendamenti: 1.777, 1.1386, 1.1387, 1.1527, 5.32, 5.65, 5.0.2, 6.0.1, 7.93, 7.101, 7.104, 7.105, 7.106, 7.107, 7.108, 7.109, 7.111, 7.112, 7.113, 7.124 e 7.130.

La Presidenza, esaminati nuovamente i suddetti emendamenti, dichiara ammissibile l'emendamento 7.93, mentre si riserva un ulteriore approfondimento sugli emendamenti 7.105, 7.107, 7.109, 7.111 e 7.130. Tutti i restanti emendamenti sopra indicati rimangono quindi improponibili.

La relatrice CIRINNÀ (*PD*), in sede di espressione del parere sugli emendamenti presentati al testo unificato – limitatamente agli articoli 1 e 2 – esprime parere favorevole all'emendamento 1.1091 – volto a sostituire il comma 2 dell'articolo 1 disponendo che gli atti dell'unione civile siano registrati nei registri dello stato civile tenuti presso ogni comune – nonché all'emendamento 1.1218, a condizione che quest'ultimo venga riformulato nel senso di prevedere la sostituzione delle parole «salvo apposita autorizzazione del Tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» ivi contenute, con le seguenti «di una delle parti». Per effetto dell'accoglimento della suddetta proposta di riformulazione, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 sarebbe sostituita in modo da prevedere la minore età di una delle parti come causa impeditiva per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato, la relatrice invita al ritiro o comunque esprime parere contrario.

I rappresentanti del GOVERNO si rimettono alla Commissione.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) accoglie la proposta di riformulazione presentata dalla relatrice e riformula l'emendamento 1.1218 nell'emendamento 1.1218 (testo 2), pubblicato in allegato.

La relatrice CIRINNÀ (*PD*) presunta quindi tre nuovi emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato: 1.10000, 1.20000 e 1.30000, pubblicati in allegato.

Con la prima proposta emendativa si intende premettere all'articolo 1 del testo unificato un nuovo articolo 01, volto a qualificare le finalità della proposta in esame come istitutiva delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale.

L'emendamento 1.20000 è invece volto a sostituire il comma 3, apportando modifiche all'elenco delle cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, anche tenendo conto di talune proposte emendative presentate sul punto.

Con l'emendamento 1.30000 si intende invece apportare alcune modificazioni al comma 6 dell'articolo 1 con riferimento alle modalità di attribuzione del cognome dell'unione civile. Tra queste, si propone la sostituzione del secondo periodo del comma, eliminando il riferimento allo stato vedovile e prevedendo che il cognome dell'unione civile venga conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze.

Il senatore TONINI (*PD*) considera favorevolmente le suddette proposte emendative della relatrice, in quanto rappresentano elementi di chiarezza e contribuiscono a meglio specificare il contenuto del testo in esame.

Si associa il senatore LUMIA (*PD*).

Il presidente PALMA invita la relatrice a riformulare l'emendamento 1.10000, al fine di semplificarne la formulazione ed in modo da prevedere esclusivamente che le finalità delle disposizioni recate nel Titolo I del testo unificato all'esame siano quelle di istituire l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La relatrice CIRINNÀ (*PD*) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal Presidente riformulando l'emendamento nell'emendamento 1.10000 (testo 2), pubblicato in allegato.

Interviene il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) ritenendo opportuno che la Commissione svolga una riflessione accurata sulle proposte emendative testé presentate dalla relatrice.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva, a tale riguardo, che qualsiasi valutazione nel merito non può comunque portare ad allungare in maniera indefinita i tempi della discussione.

Il PRESIDENTE fissa quindi il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000 a lunedì 29 giugno, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

*(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*

*(708) CASSON ed altri. – Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

*(709) DE CRISTOFARO ed altri. – Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

*(1113) CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

*(1693) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

*(1713) CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

*(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il senatore ORELLANA (*Misto*), interviene in sede di illustrazione dell'emendamento 1.3, evidenziando come tale proposta emendativa prospetti una riscrittura generale dell'istituto della prescrizione, incentrata in primo luogo sulla reintroduzione di un sistema di termini di prescrizione articolato su diverse fasce di gravità dei reati, sul modello del sistema previgente l'entrata in vigore della cosiddetta legge «ex-Cirielli» (legge 251 del 2005). La principale innovazione proposta è però rappresentata dalla previsione secondo la quale l'esercizio dell'azione penale interrompe in via definitiva il decorso della prescrizione, soluzione questa profondamente diversa sia dal sistema vigente sia da quello in vigore prima dell'entrata in vigore della citata legge del 2005. È sua opinione che una modifica in questo senso dell'istituto, oltre ad assicurare una semplificazione del quadro normativo, avrebbe anche ricadute positive sul piano dell'efficienza degli uffici giudiziari, in quanto favorirebbe una maggiore utilizzazione dei riti alternativi. Correlativamente con le sopra delineate modifiche, la proposta emendativa interviene anche sulla legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto), prevedendo che, in caso di sentenza di assoluzione pronunciata in violazione del termine di ragionevole durata del processo, sia corrisposta a favore dell'imputato una somma di denaro non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro per ciascun

anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il predetto termine. Invece, in caso di condanna pronunciata in violazione del termine di ragionevole durata del processo, si prevede che il giudice riconosca, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il predetto termine.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a propria firma, sottolineando come l'esame dei disegni di legge in titolo potrebbe rappresentare un'occasione importante ai fini di una ridefinizione dell'assetto normativo dell'istituto della prescrizione idoneo a fornire un contributo reale, in vista di una maggiore efficienza della macchina giudiziaria e di una maggiore effettività, quindi, della tutela penale. Le proposte emendative di cui è firmatario si muovono in questa prospettiva formulando soluzioni, anche fra loro alternative, tutte dirette a escludere in radice la possibilità di un uso strumentale, a fini dilatori, dell'istituto in questione. Nell'auspicare che tali proposte, e comunque l'impostazione di fondo ad esse sottese, possano essere prese in considerazione seriamente nel corso dell'esame, il senatore non può però non constatare il rischio che tale esame finisca per costituire piuttosto un'occasione mancata.

Il senatore LUMIA (*PD*) illustra l'emendamento 1.6, rilevando come tale proposta emendativa intervenga sulla modifica apportata dall'articolo 1 del testo base al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, estendendo a tutti i più importanti reati contro la pubblica amministrazione l'incremento dei termini prescrizionali ivi previsto, che – nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento – è limitato invece ai delitti di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter* del codice penale. In tal modo si potrebbe offrire soluzione ad un problema di ordine sistematico sul quale è stata richiamata l'attenzione nel corso del dibattito fin qui svoltosi in Commissione.

Più in generale, il senatore Lumia sottolinea come, con specifico riferimento al quadro dei reati contro la pubblica amministrazione, gli interventi previsti dal disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento debbano essere valutati anche alla luce degli interventi sui massimi edittali contenuti nella legge n. 69 del 2015 recentemente approvata. L'effetto della legge citata, unitamente a quello prodotto con l'eventuale approvazione dell'intervento legislativo in esame, sarebbe quello di un significativo incremento dei termini prescrizionali relativi a tali reati, che rappresenterebbe una svolta storica nel contesto della lotta ai fenomeni corruttivi, in quanto l'assetto normativo che si verrebbe a creare escluderebbe in modo assoluto che l'azione repressiva in ordine a tali reati possa essere ostacolata da tattiche processuali dilatorie, finalizzate a far maturare il termine di prescrizione. Per altro verso, la soluzione proposta appare idonea anche ad evitare il rischio opposto di una dilatazione indeterminata dei tempi processuali, incompatibile sia con le esigenze di efficienza della

macchina giudiziaria sia con il principio della ragionevole durata del processo.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, rilevando come tali proposte emendative siano volte a porre rimedio ad un aspetto problematico del vigente assetto normativo su cui è stata richiamata l'attenzione sia da parte della giurisprudenza costituzionale (si veda, ad esempio, Corte costituzionale 307 del 2005), sia dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cassazione penale Sezioni unite n. 40538 del 2009). Le due proposte sono diversamente articolate, ma entrambe sono volte ad introdurre la previsione esplicita della sanzione processuale dell'inutilizzabilità degli atti di indagine per il caso in cui il pubblico ministero abbia proceduto ad iscrivere tardivamente, nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, la persona alla quale il reato stesso è attribuito. Le due proposte emendative si differenziano per il fatto che l'emendamento 5.0.2 prevede in questo caso una completa inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti, mentre l'emendamento 5.0.1 prevede che, una volta che il giudice abbia rideterminato la data in cui l'iscrizione avrebbe dovuto correttamente avvenire, siano inutilizzabili esclusivamente gli atti di indagine compiuti in un momento successivo alla scadenza del termine entro il quale le indagini stesse dovevano essere compiute.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO  
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745,  
1763**

**Art. 1.**

**1.1000 (testo 2)**

LA RELATRICE

*All'articolo premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Finalità)*

1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso».

---

**1.10000**

LA RELATRICE

*All'articolo premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Finalità)*

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

---



**1.23 (testo 2)**

MARINELLO, GIOVANARDI

*Al comma 1, le parole:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.31 (testo 2)**

MARINELLO, GIOVANARDI

*Al comma 1, le parole:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.33 (testo 2)**

MARINELLO, GIOVANARDI

*Al comma 1, le parole:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.34 (testo 2)**

MARINELLO, GIOVANARDI

*Al comma 1, le parole:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.36 (testo 2)**

MARINELLO, GIOVANARDI

*Al comma 1 le parole:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.37 (testo 2)**

MARINELLO, GIOVANARDI

*Al comma 1, le parole:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.226 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

---

**1.409 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

---

**1.413 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

---

**1.417 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

---

**1.421 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

---

**1.423 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, di un qualunque comune italiano».

---

**1.428 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

---

**1.435 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

---

**1.446 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

---

**1.451 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.456 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.462 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.467 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.472 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**1.488 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

---

**1.493 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

---

**1.509 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.512 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

---

**1.517 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

---

**1.524 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.538 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.539 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.555 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.565 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni



false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

---

**1.590 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

---

**1.593 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

---

**1.601 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.602 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.606 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.608 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.612 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni,

possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.614 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.629 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.635 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

---

**1.636 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

continuativa».

---

**1.657 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.664 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

---

**1.682 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed

ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

---

**1.683 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

---

**1.712 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

---

**1.713 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali

dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

---

**1.716 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

---

**1.726 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

---

**1.737 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni

false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

---

**1.764 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

---

**1.872 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Al comma 1 dopo le parole:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *inserire le seguenti:* «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso.».

---

**1.883 (testo 2)**

MALAN

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

---

**1.1092 (testo 2)**

MALAN

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti.».

---

**1.1152 (testo 2)**

MALAN

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le unioni di cui alla presente legge non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia.».

---

**1.20000**

LA RELATRICE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) la minore età di una delle parti;

c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.»

---



**1.1156 (testo 2)**

DI BIAGIO

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'altra unione di fatto registrata all'anagrafe della popolazione;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

---

**1.1218 (testo 2)**

MALAN

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile», con le seguenti: «di una delle parti».*

---

**1.1413 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Il comma 5, è sostituito dal seguente:*

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

---

**1.1471 (testo 2)**

Mario MAURO

*Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

---

**1.30000**

LA RELATRICE

*Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

*al primo periodo sostituire le parole «il cognome dell'unione civile» con le seguenti: «di assumere un cognome comune»;*

*sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze»;*

*al terzo periodo sostituire le parole «allo stesso» con le seguenti: «al cognome comune».*

---

**1.1486 (testo 2)**

MALAN

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «il cognome» inserire la seguente: «proprio».*

---

**1.1500 (testo 2)**

MARINELLO, GIOVANARDI

*Al comma 6, sopprimere le parole: «durante lo stato vedovile».*

---

**1.1529 (testo 2)**

MALAN

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Natura dell'unione civile)*

1. L'unione civile è un istituto del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

---

**Art. 3.****3.523 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non è equiparata al coniuge della famiglia».*

---

**3.682 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

---

**3.683 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

---

**3.684 (testo 2)**

GIOVANARDI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Alle parti dell'unione Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

---

**3.996 (testo 2)**

MALAN

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**Art. 7.****7.50 (testo 2)**

MALAN

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole:* «registrati» *inserire le seguenti:* «senza effetti e prerogative matrimoniali o familiari».

---

**Art. 10.****10.4 (testo 2)**

ORELLANA, MUSSINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo, nonché della presenza di figli minori o di figli disabili. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile tra persone dello stesso sesso o di nuova convivenza di fatto».

## **ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1844**

### **G/1844/1/2**

CRIMI, MARTON, NUGNES, CAPPELLETTI, MORONESE, FATTORI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA, DONNO, GAETTI, FUCSIA, SANTANGELO, MONTEVECCHI, BERTOROTTA, MORRA, ENDRIZZI, BULGARELLI, AIROLA

#### Il Senato

in sede di esame del disegno di legge volto alle modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato;

premesso che:

in data 14 maggio 2015 è stata presentata al Senato una interpellanza con procedimento abbreviato (2-00275) dal Gruppo parlamentare «Movimento 5 Stelle», concernente la straziante storia umana e professionale di Davide Cervia e dei suoi familiari, alla quale il Governo non ha sinora risposto;

considerato che:

in data 12 settembre 1990, Davide Cervia, ex sergente della Marina militare italiana, è stato sequestrato nelle vicinanze della sua abitazione a Velletri (Roma), ove risiedeva con la moglie Marisa Gentile e i figli Erika e Daniele; il sequestro è a tutt'oggi opera di ignoti;

nel settembre 2012 Marisa, Erika e Daniele hanno intentato una causa nei confronti dei Ministeri della difesa e della giustizia, citando in giudizio i Ministri competenti davanti al Tribunale civile di Roma, per richiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inerzia delle indagini, dei depistaggi, delle minacce, dei soprusi (circostanze in gran parte documentate) verificatisi sin dal giorno del rapimento, e per la violazione di ciò che può definirsi il «diritto alla verità»;

nel settembre 2014, la famiglia Cervia ha denunciato l'incombere sul processo di «una archiviazione per prescrizione», attesa per «la prossima primavera». A tal proposito, Erika e Daniele hanno recentemente lanciato un appello al Ministro della giustizia, affinché si arrivi a «rivalutare e ritirare la richiesta avanzata dai Ministeri suddetti, attraverso l'Avvocatura dello Stato, di far applicare al Giudice del Tribunale civile di Roma, dottoressa D'Ovidio, il principio della prescrizione; prescrizione che ancora una volta negherebbe ai sottoscritti la possibilità di avere riconosciuti i diritti fondamentali della persona. Dopo quasi un quarto di se-

colo dal rapimento di nostro padre, quando eravamo due bambini di sei e quattro anni, ai quali una ignota ed incomprensibile ragion di Stato ha violentemente strappato uno degli affetti più cari, chiediamo a Lei, Signor Ministro, di voler intercedere affinché il Giudice possa celebrare il procedimento civile in maniera autonoma ed imparziale, valutando fatti e circostanze, documenti e depistaggi da noi presentati, senza l'impedimento della prescrizione che metterebbe una pietra tombale sulla nostra accorata richiesta di verità e giustizia»;

considerato inoltre che:

la prescrizione invocata dai Ministeri citati in giudizio nella causa civile intentata dalla famiglia Cervia rischia di cancellare le negligenze, le carenze e le responsabilità degli inquirenti e degli uffici giudiziari preposti all'attività d'indagine, che risultano invece verificate nella documentazione collezionata negli anni dalla famiglia Cervia;

la prescrizione, inoltre, ove venisse effettivamente applicata nel predetto processo civile, impedirebbe di mettere in relazione le verità, seppur lacunose e parziali, emerse dai procedimenti giudiziari in questi anni amati e giunti a sentenza in riferimento al caso Cervia, e dunque precluderebbe in maniera definitiva la possibilità di determinare un quadro generale degli accadimenti e delle responsabilità, nonché di pervenire al ritrovamento di Davide;

l'applicazione della prescrizione, inoltre, non consentirebbe la verifica puntuale di quanto affermato nella sentenza n. 536, emessa in data 7 maggio 2001 dal Tribunale di Civitavecchia, la quale, nell'assolvere Marisa e gli autori del libro «Un mistero di Stato – Inchiesta sul rapimento di Davide Cervia tecnico di guerre elettroniche», Gianluca Ciccini e Laura Rosati, dall'accusa di diffamazione rivolta loro da alti vertici delle forze armate, ha ritenuto che «nello svolgimento delle indagini si siano adombrate interferenze da parte degli apparati dello Stato. (...) In particolare, vi era stata da parte della stessa Marina Militare presso la quale il Cervia aveva prestato servizio reticenza a confermare che lo stesso fosse un soggetto particolarmente qualificato», arrivando a fornire negli anni ben 4 fogli matricolati diversi attestanti le sue competenze, dapprima liquidandolo come semplice elettricista infine ammettendo la sua elevata specializzazione in guerra elettronica, che lo poneva pertanto a rischio di sequestro di persona. La sentenza ha inoltre accertato che «nonostante non si fossero in alcun modo evidenziate circostanze in tal senso, veniva accreditata dagli inquirenti la tesi della fuga per ragioni passionali e non veniva, invece, dato il giusto rilievo alle dichiarazioni di Cavagnero Mario e di Greco Alfio», testimoni oculari del rapimento di Davide, i quali, con le loro deposizioni, hanno avvalorato «in maniera concreta chiara ed inequivoca la tesi del rapimento». Il dispositivo emesso dal Tribunale certifica inoltre una «notevole carenza a livello investigativo». Con la prescrizione, dunque, verrebbe meno un eventuale ed assai probabile riconoscimento alla famiglia Cervia di una giusta entità risarcitoria;

considerato altresì che:

il Ministero della difesa è chiamato in causa in quanto, si legge nell'atto di citazione, da esso «dipende l'arma dei carabinieri, i cui esponenti si sono resi colpevoli di una gestione inappropriata se non sospetta della prima e più delicata fase delle indagini»; la famiglia Cervia imputa inoltre alla Marina militare di avere «insistentemente precluso la conoscenza della reale competenza tecnica» dell'ex sottufficiale, mentre rimprovera al Ministero della giustizia «la carenza di personale e strutture presso la Procura e il tribunale di Velletri». La prima udienza si è tenuta in data 7 dicembre 2012 e durante l'ultima udienza il Ministero della giustizia, nella sua memoria difensiva, è tornato a parlare di «allontanamento volontario». La prossima udienza è fissata per le ore 12 del giorno 11 giugno 2015;

rammentato altresì che:

l'articolo 13 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (...). È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà»;

ritenuto che:

la richiesta di avvalersi della prescrizione avanzata dallo Stato italiano nell'ambito del processo civile che vede imputati due suoi Ministeri rappresenta già di per sé un atto moralmente, eticamente ed istituzionalmente indecoroso, nonché inaccettabile;

la prescrizione impedirebbe, di fatto, di pervenire ad una verità anche parziale sul caso Cervia, in grado, se non di consentire il ricongiungimento dei familiari con il tanto sospirato marito, e padre, almeno di determinare le responsabilità individuali di coloro che hanno concorso all'inerzia e all'insabbiamento del rapimento di Davide, rallentando, depistando e ostacolando ricerche, nascondendo informazioni, minacciando i parenti della vittima, nonché provocando nella famiglia Cervia una continua altalena di emozioni positive e negative, comunque fortissime, un frullato di speranze prima alimentate e poi inesorabilmente soffocate;

rilevato infine che:

l'Avvocatura dello Stato partecipa ai giudizi penali esercitando nell'interesse dell'amministrazione statale le facoltà che la legge processuale attribuisce alla persona offesa dal reato, ovvero esercitando l'azione civile per le restituzioni o il risarcimento del danno attraverso la costituzione di parte civile; in talune occasioni, inoltre, l'Avvocatura assiste nel procedimento penale l'amministrazione citata quale responsabile civile per il fatto illecito del dipendente. Le medesime attività sono svolte nell'interesse degli altri enti pubblici che godono del patrocinio erariale;

la legge vigente assicura all'Avvocatura dello Stato autonomia ed indipendenza rispetto ai soggetti pubblici che fruiscono dell'attività consultiva e della difesa giudiziale, posta comunque a presidio dei primari valori giuridici dell'ordinamento statale inteso nella sua unitarietà; la mancanza di un collegamento settoriale con singole branche dell'amministrazione colloca l'attività di tutela legale affidata all'Avvocatura nella dimensione generale dell'esercizio della funzione pubblica, più che in quella del singolo giudizio o affare amministrativo. I suoi uffici, posti sotto l'immediata direzione dell'Avvocato generale, dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo:

1) ad impartire le opportune direttive all'Avvocatura dello Stato, al fine di revocare la richiesta governativa dell'applicazione dell'istituto della prescrizione, nei procedimenti giudiziari in corso riferiti alla scomparsa di Davide Cervia;

2) a voler valutare l'opportunità di promuovere ulteriori indagini amministrative interne, nell'ambito dei Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno, dell'Agenzia di informazioni e sicurezza interna (AISI), dell'Agenzia di informazioni e sicurezza esterna (AISE) e del Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS), volte all'accertamento della verità fattuale, relativa alla scomparsa di Davide Cervia.

---

## Art. 1.

### 1.1

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 1.2

D'ASCOLA

*Sopprimere l'articolo.*

---



**1.3**

ORELLANA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale)

1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 157. - (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). – La prescrizione estingue le contravvenzioni in sei anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima non superiore agli anni dodici, in dodici anni.

La prescrizione estingue i delitti, per i quali la legge prevede la pena massima superiore agli anni dodici, in diciotto anni.

La prescrizione non estingue i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

L'esercizio dell'azione penale interrompe definitivamente il decorso della prescrizione.''

*Conseguentemente sostituire l'articolo 3 con i seguenti:*

«Art. 3. - (*Abrogazione degli articoli 159,160 e 161 del codice penale*) – 1. Gli articoli 159, 160 e 161 del codice penale sono abrogati.

Art. 3-*bis*. - (*Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89*). – 1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera d) del comma 2-*quinqüies*, è abrogata;
- b) dopo l'articolo 2-*bis*, inserire il seguente:

**''Art. 2-*ter*.**

*(Equa riparazione nel caso di procedimenti penali)*

1. In caso di assoluzione dell'imputato, il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 5.000 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale indennizzo è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

2. In caso di condanna dell'imputato, il giudice riconosce, a titolo di equa riparazione, uno sconto di pena detentiva non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tale sconto di pena detentiva è riconosciuto nel caso non sia stata posta in essere una condotta dilatoria da parte dell'imputato.

3. Lo sconto di pena detentiva non può, in ogni caso, essere superiore alla metà del minimo della cornice edittale del reato.

4. In caso di condanna dell'imputato a pena non detentiva si applica il primo comma.».

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 4 e 5.*

---

#### **1.4**

CAPPELETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifica all'articolo 157 del codice penale).*

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

''La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria'';

b) il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni''».

---

#### **1.5**

CAPPELETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifica all'articolo 157 del codice penale).*

1. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

''La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a cin-

que anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”».

---

### 1.6

LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifica all'articolo 157 del codice penale).*

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 314,317,318,319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322."».

---

### 1.7

CAPPELLETTI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 157, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "stabilita dalla legge" sono aggiunte le seguenti: "aumentato di un terzo"».

*Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: agli articoli 318, 319 e 319-ter con le seguenti: «al Libro II, Titolo II del codice penale nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile».*

---

### 1.8

CAPPELLETTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «318, 319 e 319-ter» con le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 323, 346-bis e 589».*

---

**1.9**

CAPPELLETTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente: "La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato"».

---

**1.10**

D'ASCOLA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 157, sesto comma, seconda parte, sopprimere le seguenti parole: "e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater."».

---

**Art. 2.****2.1**

CAPPELLETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2.

*(Modifica all'articolo 158 del codice penale)*

1. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono aggiunte le seguenti: "o la continuazione"».

---

**2.2**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Il termine di prescrizione cessa di decorrere dalla notizia di reato"».

---

**2.3**

CAPPELLETTI, CIOFFI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

"Il corso della prescrizione cessa di decorrere con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale"».

---

**2.4**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma: "Il corso della prescrizione cessa di decorrere in tutti i casi di esercizio dell'azione penale"».

---

**2.5**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

"Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, 323 e 346-bis, il termine di prescrizione cessa di decorrere dalla notizia di reato"»

---

**2.6**

CAPPELLETTI, CIOFFI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

''In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale''».

---

**2.7**

CAPPELLETTI, CIOFFI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

''In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado''».

---

**2.8**

CAPPELLETTI, CIOFFI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

''Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, 323, 416-*bis*, 416-*ter*, 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*terdecies*, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, nonché per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado''».

---

**2.9**

CAPPELLETTI, GIROTTO, PUGLIA, CIOFFI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 158 del codice penale premettere il seguente comma:

''Per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado''».

---

## 2.10

CAPPELETTI

*Al comma 1, premettere, il seguente:*

«01. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: ''permanente'' sono aggiunte le seguenti: ''o continuato'' e dopo la parola: ''permanenza'' sono aggiunte le seguenti: ''o la continuazione''».

---

## 2.11

D'ASCOLA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''La disposizione di cui al comma che precede non si applica nel caso in cui sussistano le circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-*bis* ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-*quater*.''».

---

## 2.12

D'ASCOLA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Nel caso di cui al terzo comma alle dichiarazioni della persona offesa si applica la disposizione di cui all'articolo 192 comma terzo del codice di procedura penale''».

---

**Art. 3.****3.1**

CAPPELETTI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3.

*(Modifica dell'articolo 159 del codice penale)*

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:»;

b) al numero 3), primo periodo, le parole: «o del processo» sono soppresse.

2. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 160. - *(Interruzione del corso della prescrizione)*. – Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi''».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

---

**3.2**

CAPPELETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3.

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 159. - *(Sospensione del corso, della prescrizione)*. – Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione pe-



nale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. La sospensione riprende il suo corso dal giorno dell'udienza successiva alla sospensione del procedimento o del processo penale. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

4) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorso un anno dal provvedimento che dispone la rogatoria;

5) perizie disposte dal pubblico ministero, dal provvedimento di affidamento dell'incarico sino al deposito della perizia e comunque per un tempo non superiore a nove mesi;

6) invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, sino al giorno dell'interrogatorio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

7) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

8) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

9) assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale;

10) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

11) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento;

12) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione»».

---

**3.3**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-ter) , sopprimere le parole: «o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria».*

---

**3.4**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: «decorsi sei mesi» con le seguenti: «decorso un anno».*

---

**3.5**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-quater), sopprimere le parole: «che comportino accertamenti di particolare complessità».*

---

**3.6**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso 3-quater) sostituire le parole da: «che comportino fino alla fine del capoverso», con le seguenti: «disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a sei mesi»;*

---

**3.7**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-quater), sostituire le parole: «che comportino accertamenti di particolare complessità» con le seguenti: «disposte dal pubblico ministero o durante il dibattimento».*

---

**3.8**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-quater), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «un anno».*

---

**3.9**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-quater), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**3.10**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 3-quinquies) aggiungere i seguenti:*

*«3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi».*

*3-septies) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento».*

---

**3.11**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 3-quinquies) aggiungere i seguenti:*

*«3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi;*

*3-septies) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio».*

---

**3.12**

CAPPELETTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado ovvero dal deposito della sentenza di condanna in grado di appello».

---

**3.13**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**3.14**

D'ASCOLA

*Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di condanna di primo grado fino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo», con le seguenti: «dalla pronuncia del dispositivo della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza».*

---

**3.15**

CAPPELETTI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: «per un tempo comunque non superiore a due anni» fino a: «procedura penale».*

---

**3.16**

D'ASCOLA

*Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore a due anni» con le seguenti: «per un periodo non superiore a due anni per delitti e a sei mesi per le contravvenzioni».*

---

**3.17**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».*

---

**3.18**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».*

---

**3.19**

D'ASCOLA

*Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «non superiore a due anni» con le seguenti: «non superiore ad un anno».*

---

**3.20**

D'ASCOLA

*Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544 comma 2 e 3 del codice di procedura penale».*

---

**3.21**

D'ASCOLA

*Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva,» con le seguenti: «dalla pronuncia del dispositivo della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva,».*

---

**3.22**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: «per un tempo» fino a: «procedura penale».*

---

**3.23**

D'ASCOLA

*Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore ad un anno», con le seguenti: «per un periodo comunque non superiore a sei mesi per i delitti e a tre mesi per le contravvenzioni».*

---

**3.24**

D'ASCOLA

*Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «per un tempo comunque non superiore ad un anno,» con le seguenti: «per un periodo comunque non superiore a sei mesi».*

---

**3.25**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre anni».*

---

**3.26**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».*

---

**3.27**

D'ASCOLA

*Al comma 1, lettera b), numero 2) sopprimere le parole: «oltre i termini previsti dall'articolo 544 comma 2 e 3 del codice di procedura penale».*

---

**3.29**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo capoverso ivi introdotto.*

---

**3.28**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il terzo capoverso.*

---

**Art. 4.****4.1**

D'ASCOLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 5.****5.1**

D'ASCOLA

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**5.2**

CAPPELLETTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 161, secondo comma, del codice penale le parole da: "un quarto del tempo" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "del doppio del tempo necessario a prescrivere"».

---

**5.3**

D'ASCOLA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale»  
*aggiungere il seguente:* «I termini di cui al comma che precede sono aumentati di un terzo per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e 321».

---

**5.0.1**

ALBERTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il comma 1-bis è abrogato;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della



persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato ovvero dalla data in cui risulta il nome della persona alla quale il reato è attribuito, ai sensi dell'articolo 335, comma 1. A tale fine il giudice verifica l'iscrizione operata dal pubblico ministero e determina la data nella quale essa doveva essere effettuata, anche agli effetti dell'articolo 407, comma 3''».

*Conseguentemente all'articolo 6, al comma 1, dopo la parola: «legge» inserire le altre: «, ad eccezione dell'articolo 5-bis,».*

---

## 5.0.2

ALBERTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis.**

All'articolo 407 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia effettuato le iscrizioni previste dal comma 1 dell'articolo 335 nei termini ivi stabiliti, gli atti di indagine compiuti non possono essere utilizzati»".

*Conseguentemente all'articolo 6, al comma 1, dopo la parola: «legge» inserire le altre: «, ad eccezione dell'articolo 5-bis.».*

---

## **Art. 6.**

### 6.1

CAPPELETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

CAPPELLETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima e ai procedimenti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna in primo grado o in grado di appello».

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 23 giugno 2015

**Plenaria****413<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1289 e 77-A) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA – Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)**

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che il testo sottoposto all'esame dell'Assemblea comprende modifiche sulle quali la Commissione aveva espresso parere di semplice contrarietà. Al riguardo segnala la necessità di valutare l'opportunità di ribadire tale parere sugli articoli 2, 3, 4 (comma 1), 7, 8, 9, 10 e 12 (commi 2 e 3). Fa presente che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Rispetto agli emendamenti, fa presente che occorre ribadire il parere di semplice contrarietà sulla proposta 9.100 (già 7.1). Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI conviene con il relatore sull'opportunità di ribadire i pareri di semplice contrarietà già espressi alla Commissione di merito.

Il relatore BROGLIA (*PD*) propone dunque l'espressione di un parere così formulato: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sugli articoli 2, 3, 4 (limitatamente al comma 1), 7, 8, 9, 10 e 12 (limitatamente ai commi 2 e 3). Il parere è non ostativo sulle restanti parti del testo.

In merito agli emendamenti, il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 9.100, mentre è di nulla osta sui restanti emendamenti.«.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta, criticando i ripetuti interventi di modifica degli statuti speciali, ritenendo preferibile una revisione più ampia che limiti le differenze tra regioni ordinarie e regioni ad autonomia speciale, una volta approvata la riforma costituzionale.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

**(1568 e 205-A) Disposizioni in materia di agricoltura sociale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri)

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

La senatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che per quanto riguarda il testo non vi sono osservazioni da formulare posto che la Commissione di merito ha recepito tutte le condizioni poste nel parere della Commissione Bilancio.

In relazione agli emendamenti occorre acquisire una relazione tecnica per la corretta valutazione delle proposte 2.100 e 5.0.100. Occorre poi valutare le proposte 2.101, 3.100(eventualmente per l'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri) e 7.100. Comporta maggiori oneri la proposta 5.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO condivide la necessità di una relazione tecnica agli emendamenti 2.100 e 5.0.100, evidenziando però come la prima delle due proposte si presenti eccessivamente ampia e idonea, dunque, ad estendere in modo pressoché totale la platea degli interessati alle provvidenze. Ove i presentatori dell'emendamento fossero intenzionati a richiedere che il Governo rediga una relazione tecnica, dovrebbero modificare il testo rendendolo più circoscritto. Esprime, invece, un giudizio di onerosità sull'emendamento 2.101. Conviene, poi, sulla necessità di una clausola d'invarianza degli oneri per assicurare la neutralità finanziaria

della proposta 3.100. Quanto al successivo emendamento 7.100, occorre assicurare che la partecipazione al Comitato ivi previsto sia gratuita, anche se la funzionalità di un organo a proiezione nazionale senza un'adeguata copertura finanziaria appare assai dubbia.

Il PRESIDENTE condivide i giudizi espressi dal rappresentante del Governo.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) propone, quindi, l'espressione di un parere così articolato: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, il parere è di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.100, 5.0.100, 2.101 e 5.100.

Il parere sull'emendamento 3.100 è di nulla osta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sulla proposta 7.100 il parere di nulla osta è, altresì, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, *in fine*, del seguente periodo: «La partecipazione al Comitato non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi o emolumenti comunque denominati.».

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.«.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

**(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede, in relazione alle diverse notizie informali circolate, di avere delucidazioni sugli interventi dei relatori presso la Commissione di merito e sulla conseguente modalità di prosieguo dei lavori che la Commissione bilancio intende adottare.

Il PRESIDENTE informa che poco prima dell'inizio della seduta la Commissione istruzione ha trasmesso l'emendamento 1.1000, a firma dei relatori, interamente sostitutivo del testo del disegno di legge. Appare evidente la necessità di acquisire una relazione tecnica sul nuovo testo, prima di poter procedere all'espressione del parere sul testo in questione.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) dichiara di aver appena iniziato a prendere visione dell'emendamento dei relatori e di aver già notato gravi aporie nel testo: ad esempio, vengono denominati articoli quelli che, in

realtà, sono riferimenti a dei commi, con evidenti conseguenze anche sulla coerenza delle coperture finanziarie.

Il senatore MILO (*CRi*) stigmatizza fortemente la scarsa qualità del testo trasmesso, che ritiene inservibile ai fini di una corretta ed informata deliberazione parlamentare.

Il vice ministro MORANDO comunica che il proprio Dicastero, di concerto con quello competente per materia, sta elaborando la relazione tecnica al testo, che auspica possa essere terminata nel corso delle prossime ore.

Il PRESIDENTE invita, dunque, il Governo a trasmettere la relazione tecnica non appena disponibile, assicurando che sarà immediatamente messa a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione alcune note di chiarimento relative ai profili sollevati dal relatore sul testo.

Il PRESIDENTE, prendendo atto degli elementi forniti, invita il relatore a predisporre uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1971) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è munito di relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, evidenzia come l'articolo 1, con il quale si consente una rateizzazione dei pagamenti del prelievo supplementare per il latte bovino dovuto dai produttori, appaia suscettibile di determinare un'accelerazione della spesa. Ciò in quanto vi è un esborso a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie già nel 2015, mentre la corrispondente reintegrazione avverrebbe solo con la scadenza delle rate,

ossia nel 2016 e 2017. Segnala che si potrebbe quindi determinare un effetto di cassa, che il Governo considera ininfluenza sui saldi, dal momento che la relativa previsione di spesa (articolo 1, comma 243, legge n. 147 del 2013) risulta già scontata. Rispetto all'articolo 3, ritiene che occorre chiarire se l'estensione di contributi deducibili anche a soggetti non membri di organizzazioni interprofessionali, prevista dal comma 4 dell'articolo 3, possa determinare effetti negativi sul gettito. Il successivo articolo 4 consente, tra l'altro, l'utilizzo del Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario in relazione alle esigenze di recupero di potenziale produttivo nel settore olivicolo-oleario: occorre quindi confermare, come già indicato presso l'altro ramo del Parlamento, che ad oggi non è stato adottato alcun decreto che finalizza le risorse per gli originali scopi, cosicché vi è ancora la disponibilità dei fondi indicati. Fa presente che l'articolo 6-bis, introdotto in sede di prima lettura, prevede l'istituzione di commissioni uniche nazionali degli operatori delle filiere agroalimentari, operanti presso le borse merci. I membri delle commissioni, esponenti di aziende private, non avranno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta in tale sede; risulta comunque necessario chiarire come verranno finanziate le spese derivanti dall'attività delle commissioni, anche in termini di personale o mezzi strumentali. Per ulteriori notazioni, fa rinvio, infine, alla nota di lettura n. 91 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO, in riscontro alle osservazioni della relatrice e del Servizio del bilancio, precisa che gli effetti finanziari riconducibili all'articolo 1 sono già scontati negli attuali saldi di finanza pubblica. Rispetto all'articolo 3, comma 3, anche alla luce degli elementi forniti dal Dipartimento delle finanze, assicura che gli effetti sugli operatori economici sono di carattere solamente indiretto, incidendo sulla redditività d'impresa. Come tali, conformemente alla prassi, non sono oggetto di quantificazione. Riprendendo, poi, l'osservazione relativa all'articolo 4, conferma che a tutt'oggi non sono stati emanati atti di impegno delle somme oggetto della norma, e che quindi non vi è un conflitto tra le diverse finalizzazioni. Da ultimo, dà conto della circostanza che le Commissioni previste dall'articolo 6-bis, radicate presso le borse merci, potranno utilizzare le strutture di segreteria e i beni strumentali di queste ultime, già previsti a legislazione vigente.

La RELATRICE preannuncia che presenterà alla Commissione una bozza di parere sul testo nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 23 giugno 2015

**Plenaria****233<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ignazio Angeloni, rappresentante del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea, accompagnato dalla dottoressa Cécile Meys, dal dottor Alessandro Giovannini e dal dottor Stefano De Polis.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea: audizione di rappresentanti del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 maggio.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'audizione.



Il dottor ANGELONI ricorda che il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) è attivo dallo scorso novembre, dopo una preparazione durata poco più di due anni. Fa quindi riferimento al regolamento istitutivo dell'MVU, che fissa l'obiettivo di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all'interno dell'Unione e di ciascuno Stato membro. Il fine ultimo, quindi, è il buon funzionamento dell'economia reale. Il regolamento indica anche una finalità più specifica: quella di contribuire ad allentare il legame tra bilanci pubblici e sistemi bancari nazionali. La costituzione dell'MVU è stata possibile grazie al sostegno delle strutture della BCE, la quale partecipa al Consiglio di vigilanza. La BCE ha inoltre compiuto uno sforzo significativo al fine di adeguare le proprie risorse umane ai compiti di vigilanza. Il personale della BCE addetto alla vigilanza è ripartito fra quattro direzioni generali, più un segretariato che segue l'attività del Consiglio. Due direzioni esercitano la vigilanza diretta sui 123 gruppi bancari «significativi», mentre un'altra si occupa di coordinare le autorità nazionali che vigilano direttamente sulle banche rimanenti.

Il processo decisionale dell'MVU è conforme ai requisiti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che individua nel Consiglio direttivo il solo organo decisionale di ultima istanza della BCE. Nella pratica, tutte le decisioni vengono predisposte e approvate dal Consiglio di vigilanza, che le sottopone poi al Consiglio direttivo con una procedura di tipo silenzio-assenso: il testo approvato dal Consiglio di vigilanza si considera adottato se il Consiglio direttivo non solleva obiezioni.

La normativa conferisce alla BCE un elevato grado di indipendenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. Il regolamento sull'MVU fissa anche un principio di separazione, il quale assicura che vigilanza e politica monetaria non interferiscano l'una con l'altra.

La cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti si articola su tre livelli. Il primo è rappresentato dal Consiglio di vigilanza. In aggiunta, per ogni gruppo bancario significativo è stato istituito un gruppo di vigilanza congiunto (GVC) che si occupa delle attività ordinarie. Ogni GVC ha un coordinatore, scelto tra il personale della BCE e di regola proveniente da un paese diverso da quello in cui ha sede l'intermediario.

L'oratore fa presente quindi che la valutazione approfondita del 2014 è stata condotta in stretta collaborazione con l'Autorità bancaria europea su 130 gruppi bancari, pari a circa l'85 per cento del settore bancario dell'area dell'euro. È consistita in un esame della qualità degli attivi (AQR) e in una prova di *stress*, l'uno a carattere statico e l'altra a carattere dinamico. Le due componenti sono state poi integrate tra loro per quantificare il capitale necessario a soddisfare determinati requisiti prudenziali. L'AQR prevedeva un'analisi basata sul rischio delle principali componenti degli attivi bancari, mentre la prova di *stress*, invece, ha misurato la sensibilità dei bilanci bancari rispetto a due scenari macroeconomici alternativi. Attraverso l'AQR si è pervenuti a una definizione armonizzata delle esposizioni creditizie deteriorate. Sottolinea poi che l'impatto complessivo della valutazione approfondita, considerando sia l'AQR sia le proiezioni dello

scenario avverso della prova di *stress* sul capitale disponibile aggregato delle banche è stato pari a 262,7 miliardi di euro, di cui 49 in Francia, 46 in Germania e 47 in Italia. L'audit rimarca che tale esito non giustifica le preoccupazioni per un effetto penalizzante per le banche italiane. D'altro canto, le carenze patrimoniali non dipendevano solo dall'impatto dell'esercizio sul capitale, ma anche dai margini patrimoniali che singole banche avevano rispetto alla soglia di riferimento. Nel complesso è stato individuato un fabbisogno di 24,6 miliardi di euro per 25 banche, di cui 9,7 in 9 banche italiane. Alcune di queste avevano già colmato le carenze nel corso del 2014, prima che fossero annunciati i risultati della valutazione approfondita. Fa presente che per la copertura delle carenze da parte degli intermediari è stato fissato un termine di sei o nove mesi, e che la maggior parte delle banche ha completato gli interventi di ricapitalizzazione, mentre per le restanti l'attuazione dei piani di rafforzamento patrimoniale dovrebbe avvenire entro i termini previsti.

Il fulcro della regolare attività di vigilanza della BCE è costituito dal «processo di revisione e valutazione prudenziale» condotto su base annua. Un'altra importante attività in corso è costituita dall'elaborazione di una politica della BCE per l'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità nazionali nell'ambito della normativa bancaria europea. La legislazione bancaria dell'Unione europea – direttiva e regolamento sui requisiti patrimoniali – conferisce agli Stati membri ampia discrezionalità su come applicare una vasta gamma di norme. I poteri discrezionali esercitati dagli Stati membri fino allo scorso anno danno adito oggi a significative differenze tra paesi. Tuttavia il fine ultimo è convergere ulteriormente verso più elevati *standard* prudenziali, in linea con la regolamentazione internazionale, garantendo inoltre certezza e stabilità regolamentare per banche, investitori e autorità di vigilanza. Un numero più esiguo di opzioni è racchiuso nella normativa nazionale, su cui l'MVU non ha potere: ritiene essenziale l'attenzione del legislatore su tale ultimo rilievo.

Anche se in generale le banche europee hanno aumentato quantità e qualità del capitale nel 2014, molte soffrono ancora di elevati livelli di esposizioni creditizie deteriorate. Il rapporto tra esposizioni deteriorate ed esposizioni creditizie totali per le banche significative dell'MVU, in base alla nuova definizione armonizzata, è pari a circa l'8 per cento in tutta l'area dell'MVU. Per l'Italia il rapporto è del 17 per cento. La quota di esposizioni creditizie deteriorate coperte con accantonamenti è pari al 50 per cento in tutta l'area dell'MVU e al 48 per cento in Italia.

L'oratore sottolinea ancora che, in base ai principi stabiliti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, accolti nella legislazione europea, le banche con certe caratteristiche possono applicare modelli interni del rischio per quantificare i requisiti patrimoniali. In tale ambito, la BCE sta avviando un'analisi mirata pluriennale dei modelli interni del rischio adottati dalle banche vigilate direttamente. Seguiranno poi interventi di armonizzazione degli elementi che presentano differenze non chiaramente giustificate da considerazioni prudenziali.

Passando a illustrare il Meccanismo di risoluzione unico, quale secondo pilastro dell'unione bancaria, osserva che dal prossimo anno, tale meccanismo avrà il compito di assicurare la risoluzione ordinata delle crisi bancarie, minimizzandone i costi per i contribuenti e l'economia reale. La direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (BRRD) fornisce in Europa gli strumenti per far fronte ai dissesti bancari, prevedendo che soprattutto azionisti e creditori si facciano carico dei rischi. Rimangono esclusi dalla ripartizione delle perdite i depositanti coperti da assicurazione, mentre per gli altri depositanti è previsto un trattamento preferenziale.

Poiché l'entrata in vigore della normativa BRRD è essenziale per assicurare la gestione efficace delle crisi, ritiene che il recepimento della direttiva nel diritto nazionale è anche nell'interesse degli Stati membri, perché consente loro di accedere al sostegno pubblico comune del Fondo di risoluzione unico.

Sul piano internazionale, il Consiglio per la stabilità finanziaria sta ultimando una proposta di requisito minimo per la capacità totale di assorbimento delle perdite nella risoluzione delle banche di importanza sistemica a livello mondiale. Tali banche dovranno detenere abbastanza capitale e passività svalutabili o convertibili in capitale in caso di risoluzione.

Per quanto riguarda il sistema bancario, ricorda che la proposta legislativa della Commissione sulla separazione strutturale delle attività bancarie vieta la negoziazione in proprio e separa determinate attività di negoziazione dall'ente raccoglitore di depositi. La BCE vede con favore tale proposta, ma ritiene importante che vengano preservati i servizi di *market-making* forniti dalle banche, visto il loro importante ruolo nel favorire la liquidità e stabilità dei mercati.

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli pubblici, l'audit osserva che la recente crisi finanziaria insegna che, così come altri tipi di esposizioni, anche quelle verso il debito sovrano comportano un rischio; esso però non ha finora ricevuto un trattamento prudenziale adeguato nella normativa bancaria. Data la portata mondiale del fenomeno, il Comitato di Basilea ha avviato un esame del trattamento normativo delle esposizioni sovrane, valutando una serie di opzioni, quali l'applicazione di coefficienti di ponderazione per il rischio o di limiti alla concentrazione dei rischi. Nel condividere tale riflessione sottolinea come qualsiasi revisione del quadro normativo debba tenere conto del potenziale impatto sulle banche, sulla stabilità finanziaria e sulle operazioni di politica monetaria.

Il nuovo quadro di riferimento dell'UE fornisce alle autorità la possibilità di richiedere margini macroprudenziali, in aggiunta ai normali requisiti microprudenziali, nel quadro del processo del secondo pilastro. La normativa specifica gli strumenti utilizzabili a tal fine e le modalità di interazione fra autorità nazionali (che mantengono la competenza in questa materia) e la BCE, alla quale il regolamento sull'MVU ha attribuito nuovi poteri nello stesso ambito. A tale proposito è stata sollevata la questione di possibili effetti negativi sull'offerta di credito che potrebbero derivare dai requisiti patrimoniali applicati nel nuovo quadro di vigilanza, soprattutto

in paesi che registrano una ripresa ancora debole. Tale argomento, plausibile in linea di principio, va tuttavia rovesciato, poiché le banche con bassi livelli di capitalizzazione tendono a limitare più di altre l'offerta di prestiti; la debole patrimonializzazione delle banche ha, infatti, contribuito alla fragilità del sistema finanziario prima della crisi. Rafforzare i livelli di capitalizzazione, in modo prudente e selettivo, non può quindi che essere uno degli obiettivi della nuova autorità di vigilanza nella fase attuale.

Conclude affermando che è essenziale mantenere aperto il dialogo fra la BCE, l'opinione pubblica e gli organi di rappresentanza nazionali, in quanto la trasparenza è il presupposto di un'azione efficace.

Il presidente Mauro Maria MARINO mette in evidenza la rilevanza dei temi oggetto dell'intervento del dottor Angeloni.

Ha quindi la parola il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*), il quale segnala i rischi connessi a misure tendenti a drenare risorse dai contribuenti come strumento di risoluzione delle crisi bancarie e rileva la necessità di pervenire a una separazione strutturale dei modelli di banca al fine di evitare ricadute negative delle attività speculative sulla collettività. Sollecita inoltre una riflessione sulla compatibilità della partecipazione di soggetti privati al capitale della Banca d'Italia con le finalità cui questa è preposta.

La senatrice GUERRA (*PD*) segnala la complessità derivante dalla coesistenza di una pluralità di organi preposti alla vigilanza e di settori dell'attività finanziaria sottoposti a livelli eterogenei di controllo, tenuto conto che la vigilanza può essere definita per finalità o per prodotti. Ritiene pertanto utile un approfondimento circa la predisposizione di un meccanismo di vigilanza mirato sulla natura delle attività svolte dai diversi soggetti. Fa infine presente l'impegno del Parlamento nel rapporto con il Governo al fine di un recepimento in tempi rapidi della direttiva BRRD.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) chiede ragguagli in merito alla posizione della Banca centrale europea rispetto alle proposte legislative all'esame della Commissione europea in relazione a temi quali la resilienza bancaria, la separazione dei modelli bancari, il rapporto tra credito e debito sovrano, la vigilanza sulle banche estere, l'attività di *market-making*. Pone quindi un quesito sul riscontro che la Banca centrale europea ottiene dalla Commissione europea in relazione ai propri orientamenti.

Il dottor ANGELONI rileva che il giudizio favorevole della BCE rispetto alla separazione dei modelli bancari è temperato dalla convinzione che le attività sui mercati finanziari degli istituti di credito consenta di cogliere vantaggi sistemici in termini di disponibilità di liquidità e di stabilità. Prosegue osservando come le strutture di vigilanza debbano utilmente valutare le organizzazioni vigilate secondo criteri in primo luogo quantita-

tivi, per pervenire a giudizi di carattere complessivo. Osserva quindi che attualmente gli istituti bancari sono chiamati a contribuire al finanziamento del sistema di vigilanza e che devono concorrere al finanziamento del Fondo di risoluzione della crisi; inoltre il *bail-in* si fonda su una gerarchia di fonti di intervento che vede chiamati in causa prima gli azionisti, poi i creditori *junior*, poi i creditori *senior* e i depositanti (anche se sui depositi opera il fondo di garanzia) e, in ultima istanza, le finanze pubbliche. Segnala poi la complessità del necessario coordinamento tra le competenze in materia di vigilanza a livello di Unione europea e di singoli Stati, come nel caso della reciprocità riguardo alle filiali di banche di Stati membri diversi. Nell'attuale quadro giuridico la Banca centrale europea non ha competenze rispetto a intermediari diversi dalle banche, quali le assicurazioni, quando l'integrazione nell'ambito di gruppi finanziari delle attività assicurative bancarie suggerirebbe di valutare situazioni diverse. Peraltro l'orientamento della Commissione europea è teso a disciplinare la vigilanza in base alla natura delle attività svolte. La possibilità che nel caso di crisi bancaria siano i contribuenti a essere chiamati a intervenire è connaturata al carattere di risorsa di ultima istanza del settore pubblico, posto che il sistema bancario è chiamato a garantire la propria sostenibilità e che l'intervento della finanza pubblica è stato trascurabile nel caso italiano. Quanto all'assetto proprietario della Banca d'Italia rileva la sussistenza di diversi modelli, caratterizzati anche dalla presenza di azionisti privati, pur essendo la funzione pubblica dell'ente e la sua indipendenza garantita dal quadro normativo.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'odierna procedura informativa. Comunica inoltre che la documentazione acquisita sarà resa pubblica sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 23 giugno 2015

**Plenaria****199<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Stefania Giannini.*

*La seduta inizia alle ore 11,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 1.1000, sostitutivo dell'intero articolato del disegno di legge, pubblicato in allegato.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) interviene sull'ordine dei lavori, per chiedere alla Presidenza come intenda procedere nell'esame del provvedimento, alla luce della presentazione da parte dei relatori di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolato.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) si associa alla richiesta di chiarimenti sulle modalità di prosieguo dei lavori, ritenendo peraltro necessario capire il fondamento della presunta urgenza dell'emendamento presentato dai relatori, motivato dall'esigenza di implementare il piano di stabilizzazione dei precari entro l'avvio del prossimo anno scolastico. Su tale aspetto, fa presente come la giustificazione risulti del tutto speciosa, stante

il fatto che le assunzioni sarebbero comunque possibili, in base alla normativa vigente.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*), nel giudicare del tutto destituite di fondamento le dichiarazioni rese in questi giorni dal Presidente del Consiglio sull'*iter* del disegno di legge presso questa Commissione, stigmatizza fortemente il fatto che, a seguito della presentazione dell'emendamento dei relatori, lo stile di condotta parlamentare che aveva caratterizzato la Presidenza del senatore Marcucci e l'approccio del ministro Giannini si apprestino ad essere sostituito dallo stile assai discutibile proprio delle modalità di lavoro del Presidente del Consiglio.

La senatrice BLUNDO (*M5S*), nel rammentare come il proprio Gruppo avesse da tempo richiesto di approntare un metodo di lavoro diverso e più proficuo, sottolinea il mancato coinvolgimento nella stesura dell'emendamento dei relatori, presentato invece come una presunta attività di mediazione, in realtà inesistente.

Osserva, inoltre, come il provvedimento in esame affronti non solo la questione del piano assunzionale, ma anche quella della struttura organizzativa del settore scolastico, che sta suscitando forti preoccupazioni nel mondo della scuola.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) stigmatizza duramente il metodo di lavoro fin qui seguito, che si è caratterizzato per una sorta di ostruzionismo di maggioranza che ha impedito a questa Commissione un serio approfondimento sul merito del disegno di legge.

Peraltro, a fronte di un atteggiamento costruttivo e per nulla ostruzionistico dei Gruppi di minoranza, si è assistito in questi giorni ad un *bat-tage* mediatico caratterizzato da dichiarazioni a dir poco sorprendenti del Governo, che ha iniziato ad ipotizzare il ricorso alla questione di fiducia, nonché della relatrice, che ha definito insensate le richieste di stralcio dell'articolo 10 e delle disposizioni sul programma di assunzione dei docenti.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) si associa alla valutazione fortemente critica sul metodo di lavoro fino ad oggi adottato, soffermandosi sia sulle pesanti criticità delle disposizioni riguardanti il piano di stabilizzazione dei precari, sia sui profili molto discutibili delle disposizioni che modificano l'assetto organizzativo delle scuole e l'autonomia degli istituti scolastici.

Il senatore DAVICO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) ricorda che, nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi mercoledì scorso per deliberare le modalità di prosecuzione dei lavori, si era deciso di sospendere per alcuni giorni l'esame del disegno di legge, per consentire ai relatori di addivenire ad una proposta di mediazione. Giudica quindi opportuno, alla luce della proposta

emendativa depositata dai relatori, studiarne i contenuti, per verificare gli esiti di questo lavoro di sintesi.

Il senatore LIUZZI (*CRi*) ritiene che la presentazione di una sorta di maxiemendamento da parte dei relatori contribuisca a svilire il ruolo del Parlamento e di questa Commissione. Sarebbe, invece, preferibile proseguire secondo la modalità procedurale ordinaria, evitando il ricorso, da parte del Governo e della maggioranza, a strumenti coercitivi o a forzature.

Ribadisce, infine, come la classe politica tutta troverebbe un proprio riscatto, se si accedesse alla proposta più volte reiterata di stralciare le disposizioni sull'assunzione dei docenti da quelle concernenti l'autonomia scolastica e la riforma del sistema di istruzione.

Il senatore TOCCI (*PD*), nel ricordare la sua lunga esperienza parlamentare caratterizzata anche da confronti tesi, ma sempre assistiti dal rispetto delle regole, osserva che il Ministro dell'istruzione, in alcune dichiarazioni rese la scorsa settimana, avrebbe imputato all'elevato numero di emendamenti il principale motivo della lentezza dell'esame in Commissione del provvedimento.

Tuttavia, ritiene come tale interpretazione non sia del tutto convincente, posto che l'andamento dilatato dei lavori di questa Commissione è stato dovuto anche alla necessità di attendere i pareri della Commissione bilancio, senza considerare poi che la riscrittura, attraverso emendamenti dei relatori, di importanti disposizioni del disegno di legge, ha reso necessario fissare il termine per la presentazione di subemendamenti.

È evidente, quindi, che il nuovo emendamento dei relatori, interamente sostitutivo dell'articolato, non contribuirà ad accelerare i tempi di esame, posta la necessità di consentire la presentazione di ulteriori subemendamenti.

Il PRESIDENTE rammenta che, nella seduta di mercoledì 17 giugno, era stata chiesta la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, onde definire un nuovo programma per l'esame del provvedimento, anche alla luce delle dichiarazioni rese la sera precedente dal Presidente del Consiglio. In tale occasione, si decise di sospendere per alcuni giorni l'*iter* del provvedimento, a fronte della richiesta dei relatori di approfondire alcuni temi di merito, onde giungere ad una possibile mediazione.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) osserva incidentalmente come, nell'occasione ricordata, i relatori si limitarono a chiedere un corposo ritiro degli emendamenti finora presentati.

Il PRESIDENTE osserva come la richiesta formulata dai relatori di ritirare un numero quanto più alto possibile di emendamenti non trovò l'adesione dei principali Gruppi di opposizione. Da qui, derivò la richiesta di



sospendere per alcuni giorni i lavori, al fine di individuare un punto di mediazione oggi rappresentato dalla proposta emendativa 1.1000 che, in quanto dei relatori, ha un'origine parlamentare.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*), anche alla luce della necessità di approfondire i contenuti dell'emendamento 1.1000, chiede di sospendere la seduta, per convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sulla programmazione dei lavori.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), anche a fronte delle dichiarazioni fuorvianti rese nei giorni scorsi da rappresentanti del Governo, fa fin d'ora presente che, una volta aperto il termine per i subemendamenti, sarebbe poi del tutto inaccettabile terminare i lavori in Commissione senza la votazione del mandato ai relatori, favorendo così la calendarizzazione immediata in Assemblea e accusando le minoranze di aver presentato un numero elevato di subemendamenti. Infatti, uno scenario di questo genere rappresenterebbe una torsione della forma di governo parlamentare nel senso dell'assolutismo monarchico.

Da ultimo, si rammarica per l'atteggiamento del Ministro dell'istruzione che sta avallando una riforma del sistema scolastico volta subdolanamente a ledere il principio dell'eguaglianza di opportunità.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) osserva come la richiesta di ritiro degli emendamenti formulata dai relatori nell'Ufficio di presidenza della scorsa settimana rappresentasse soltanto un espediente per celare le divisioni all'interno della maggioranza, considerato, peraltro, che, fino ad allora, si erano svolte poche votazioni in Commissione e che il presunto atteggiamento ostruzionistico delle opposizioni era del tutto inesistente.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) rileva come, nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi tenutosi lo scorso 17 giugno, la richiesta di ritiro degli emendamenti da parte dei relatori non fosse stata esplicitata in maniera chiara. Più in generale, osserva che, fin dalla decisione di fissare per il 1° giugno il termine di scadenza degli emendamenti e degli ordini del giorno, si sia adottato un calendario dei lavori fortemente compresso e irrispettoso della necessità di approfondimento connessa all'importanza del disegno di legge.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) ribadisce l'esigenza di affrontare in maniera seria e costruttiva il tema delle assunzioni dei precari e imputa le decisioni della scorsa settimana sulla programmazione dei lavori anche agli atteggiamenti contraddittori del Governo e della maggioranza, ricordando, al riguardo, l'intenzione del Presidente del Consiglio di indire, per l'inizio di luglio, una conferenza nazionale sulla scuola.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) rileva come la decisione della Presidenza di sconvocare la seduta notturna di mercoledì 17 giugno, nonché le sedute già programmate per giovedì 18 e venerdì 19, senza una votazione in sede plenaria sul calendario dei lavori, nonostante il mancato orientamento unanime dell'Ufficio di Presidenza, abbia configurato una violazione del dettato di cui all'articolo 29 del Regolamento.

Nel ribadire la richiesta di porre in votazione l'ordine del giorno G/1934/1/7, che impegna il Governo e i relatori a definire lo stralcio del programma delle assunzioni, giudica poi necessario uno scatto di orgoglio del Parlamento che, proprio sul programma di stabilizzazione dei precari, dovrebbe recuperare il proprio ruolo decisionale.

Il PRESIDENTE ritiene che l'accusa circa la presunta violazione del Regolamento derivi da un'interpretazione soggettiva del senatore Bocchino, che si richiama ad un parere interpretativo resa dalla Giunta per il regolamento nel lontano 1988, dimenticando che la scelta della Presidenza di sconvocare le sedute non rappresentasse altro che la presa d'atto di un orientamento emerso nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e avallato non solo dalla maggioranza, ma anche da un Gruppo di opposizione. Peraltro, qualora non si fosse proceduto alle sconvocazioni, sarebbe rientrato comunque nella discrezionalità dei relatori il potere di chiedere una sospensione dei lavori per esigenze di approfondimento e la Presidenza della Commissione non avrebbe potuto che prenderne atto.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) suggerisce l'opportunità di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori nella giornata di giovedì prossimo, stante l'esigenza di acquisire con cognizione il contenuto dell'emendamento dei relatori, prima di assumere una decisione sui tempi di presentazione dei subemendamenti.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) ritiene che la maggioranza debba adottare un atteggiamento più serio, rendendo note le reali intenzioni circa la calendarizzazione del disegno di legge in Assemblea.

Il PRESIDENTE ricorda come tale decisione spetti esclusivamente alla Conferenza dei presidenti di Gruppo, per l'appunto a livello assembleare.

Prima di cedere la parola ai relatori per l'illustrazione dell'emendamento 1.1000, giudica quindi opportuno, una volta avvenuta l'illustrazione, sospendere i lavori della Commissione, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sulla programmazione dei lavori: in tale sede, si assumerà una decisione sul termine di presentazione dei subemendamenti, da formalizzare poi alla ripresa della seduta di Commissione.

La relatrice PUGLISI (PD) illustra analiticamente il contenuto dell'emendamento 1.1000, soffermandosi sui profili attinenti il programma di assunzioni, il meccanismo di valutazione dei dirigenti scolastici, le modalità di erogazione dei premi per i docenti, la composizione del comitato di valutazione, oltre all'introduzione di un tetto per l'accesso alle forme di agevolazione fiscale connesse allo *school bonus*. Infine, dà conto della razionalizzazione dei criteri di delega di cui all'articolo 22 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il relatore CONTE (AP (NCD-UDC)) osserva preliminarmente che, con l'emendamento dei relatori, si è cercato di recepire molte delle proposte contenute negli emendamenti e nei subemendamenti presentati sia da esponenti dei Gruppi di maggioranza sia da rappresentanti dei Gruppi di opposizione.

Fa poi presente che il prossimo concorso pubblico per la selezione degli insegnanti prevederà la valutazione dei titoli di abilitazione anche dei precari non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Si sofferma, altresì, sulle prerogative dei dirigenti scolastici, rivendicando, sul punto, il rispetto della centralità degli organi collegiali delle scuole.

In conclusione, sottolinea come l'emendamento punti a migliorare il disegno di legge, senza snaturarne l'impianto originario.

La senatrice MUSSINI (Misto-MovX) osserva incidentalmente che sarebbe utile conoscere dai relatori quali siano gli emendamenti e i subemendamenti recepiti all'interno della proposta emendativa 1.1000.

Il PRESIDENTE sospende, quindi, la seduta, avvertendo che essa riprenderà al termine dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocato alle ore 15 per la programmazione dei lavori.

*La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripresa alle ore 15,55.*

Il PRESIDENTE, a seguito degli orientamenti emersi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, propone di fissare per le ore 14 di domani, mercoledì 24 giugno, il termine di presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.1000 dei relatori.

Conviene la Commissione.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI, E DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato domani, mercoledì 24 giugno, alle

ore 14,30, per la programmazione dei lavori. Avverte, altresì, che successivamente, alle ore 15 di domani, avrà luogo una seduta della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

## EMENDAMENTO DEI RELATORI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1934

### 1.1000

#### I RELATORI

*Gli articoli da 1 a 26 sono sostituiti dal seguente:*

«Art. 1. - *(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti)* – 1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettando ne i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

3. La piena realizzazione del curriculum della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi dal 5 al 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculum di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 198, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.

5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia *Content language integrated learning*;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche, e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei *social network* e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e, contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

9. All'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: "un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dai sistemi di filiera corta e biologica" sono sostituite dalle seguenti: "un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità".

10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il Servizio di Emergenza Territoriale "118" del Servizio Sanitario Nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.

11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 142 viene fissata la tempestiva di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di poter elevare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono "ridefiniti i criteri di riparto del



fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni".

12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il Piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.

14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (*Piano triennale dell'offerta formativa*). — 1. Ogni istituzione scolastica predispose, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334 della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti".

15. All'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge.

16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.

17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale di cui al comma 135. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti, dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 78 a 82.

19. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui al comma 62 e al comma 63.

20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 123.

21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 7, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

22. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.

23. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani con occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università, e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'INDIRE, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei Centri di istruzione degli adulti e più in generale sull'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

24. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

25. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 fino all'anno 2021.

26. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi

esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.

28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie, disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui al comma 14, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel *curriculum* dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi, al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola lavoro e ,alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel *curriculum* dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 135, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del *curriculum* dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.

30. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del *curriculum* dello studente.

31. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 28.

32. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno, 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui al comma 14.

34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: "ivi inclusi quelli del terzo settore", sono inserite le seguenti: "o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

35. L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.

36. All'attuazione delle disposizioni dei commi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di *stage*, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.

38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l'organizzazione di corsi

rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

39. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.

40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito *internet* e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valo-

rizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, i suddetti piani di intervento tengono conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili à legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti.

46. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di istruzione, secondaria superiore;

b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 269 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica

superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

47. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università, e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;

b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;

d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale.

f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro.

48. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del



decreto legislativo 2 agosto 1997, n. 281, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale e Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo, per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.

49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

*b-bis)* diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;

b) al comma 5, dopo le parole: "ordini e collegi professionali," sono inserite le seguenti: "istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica".

50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è inserita la seguente:

*a-bis)* diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 -efficienza energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011".

51. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare

dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a cento cinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.

52. All'articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: "della durata di quattro semestri" sono inserite le seguenti: "oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008".

53. Per consentire al sistema degli istituti superiori per le industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di qualità attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2015.

54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2013, è incrementata di 2,9 milioni per l'anno 2015 e di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

55. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 53 e 54, pari a euro 3,9 milioni per l'anno 2015 e a euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede per euro 2 milioni per l'anno 2015 e per euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i restanti euro 1,9 milioni per l'anno 2015 e euro 2 milioni a decorrere dal 2016 si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 200.

56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.

57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali di cui il comma 14 e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56.

58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h);

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la *governance*, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra, istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;

h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del *Made in Italy*, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;

b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;

c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

61. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nel presente articolo, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.

63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.

64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 198 della presente legge, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.

65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti disponibili.

66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli

enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:

- a) la popolazione scolastica;
- b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
- c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

67. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 66 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al terzo periodo del comma 65. Sono attivati altresì, per ciascun anno scolastico, i posti occorrenti per l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 198.

69. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti "accordi di rete".

70. Gli accordi di rete individuano:

- a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
- b) i piani di formazione, del personale scolastica;
- c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
- d) le forme e le modalità per la trasparenza, e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

71. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carica delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della

scuola, nonché sugli ulteriori, atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

72. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 97, lettere *b*) e *c*), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

73. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

74. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

75. Nella ripartizione dell'organico, dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale.

76. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adattare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

77. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo

quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.

78. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

79. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui al comma 14. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il *curriculum*, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei *curricula* dei docenti, sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito *internet* dell'istituzione scolastica.

80. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale.

81. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

82. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

83. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

84. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per

la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

85. In ragione, delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato *una tantum*.

86. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 87, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 87 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

87. Il decreto di cui al comma 86 riguarda:

a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

88. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni,



nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 86 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 86.

89. Per le finalità di cui al comma 86, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 87, lettera a), che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

90. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 86 a 89 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

91. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 87, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, predispose le necessarie misure applicative.

92. La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali:

a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;

b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;

c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;

d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;

e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.

93. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei *curricula* e previo avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e Uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.

94. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo

anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è, altresì, autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato alla medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 95. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono, essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria. 95. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 94:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

96. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 95. Alle fasi di cui al comma 97, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 102. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 95 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

97. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

*a)* i soggetti di cui al comma 95, lettere *a)* e *b)*, sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 94, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli Uffici scolastici regionali;

*b)* in deroga all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 95, lettere *a)* e *b)*, che non risultano destinatari di della proposta di assunzione nella fase *a)*, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase *a)*, secondo la procedura nazionale di cui al comma 99;

*c)* in deroga all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 95, lettere *a)* e che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi *a)* o *b)*, sono assunti, con decorrenza giuridica, al primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 99.

98. Per i soggetti di cui alle fasi *b)* e *c)* del comma 97, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelle brevi e saltuarie, nel qual caso avviene al primo settembre 2016 per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al primo luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

99. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 97, lettere *b)* e *c)*, se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra 5 o più province, a livello nazionale, per cui intendono partecipare. In caso di indisponibilità sui posti per le province indicate, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 95, lettera *a)*, rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

100. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 99, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinati scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.

101. I soggetti di cui al comma 97, lettere *b*) e *c*), accettano espressamente la proposta di, assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 102. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 95 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 97.

102. Per le finalità di cui ai commi da 94 a 104 è pubblicato un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità previste per le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 95, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia. L'avviso stabilisce quali comunicazioni vengono effettuate attraverso l'uso della posta elettronica certificata ovvero l'uso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

103. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 95, lettere *a*) e *b*), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

104. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 95, lettera *b*), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.

105. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicitare la propria efficacia, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

106. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.

107. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vin-

colo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 95, lettera *b*), assunti ai sensi del comma 97, lettere *b*) e *c*). Successivamente, i docenti di cui al comma 95, lettera *b*) assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo ai sensi del comma 97, lettere *b*) e *c*) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

108. Fermo restando quanto previsto nei commi dal 94 al 104, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità:

*a*) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente, sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 e sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 78 a 81 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della Regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione, comportano il deponimento dalla graduatoria di merito;

*b*) i concorsi di cui alla lettera *a*) sono banditi anche per i posti di sostegno; a tal fine, in conformità con quanto previsto dall'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli dà luogo ad una distinta graduatoria di merito formulata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla lettera *a*) non possono essere, predisposti

elenchi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno.

c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 e sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 78 a 81 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 274.

109. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 113, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.

110. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.

111. Agli articoli 400 e 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole "sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione", ove ricorrono, sono soppresse.

112. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: "I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle

risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio";

b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: "di un'effettiva" sono inserite le seguenti: "vacanza e";

c) al primo periodo del comma 02 le parole: "All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "All'indizione dei concorsi di cui al comma precedente" e al secondo periodo del comma 02, le parole: "in ragione dell'esiguo numero di candidati" sono sostituite dalle seguenti: "in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili";

d) al terzo periodo del comma 02, la parola: "disponibili" è sostituita dalle seguenti: "messi a concorso";

e) al comma 1, le parole: "e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto" sono soppresse;

f) al comma 14, la parola "è" è sostituita dalle seguenti: "può essere";

g) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento";

h) il comma 17 è soppresso;

i) al comma 19, dopo le parole: "i candidati" sono aggiunte le seguenti: "dichiarati vincitori" e le parole: "eventualmente disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "messi a concorso";

l) al comma 21, le parole: "in ruolo" sono soppresse.

113. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non, inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.



114. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

115. Il superamento dell'anno, di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centotanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

116. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 128 della presente legge, sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di *tutor*.

117. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

118. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e prova, non rinnovabile.

119. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

120. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 122, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software*, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream* o a *master* universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 123. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

121. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 120,

nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 122, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

122. Per le finalità di cui al comma 120 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.

123. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa di cui ai commi da 5 a 27 e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

124. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

125. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì, i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

126. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 125 sulla base di motivata valutazione.

127. La somma di cui al comma 126, definita *bonus*, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

128. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Comitato per la valutazione dei docenti*). – 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono date le funzioni di *tutor*.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501".

129. Al termine del triennio 2016-2018, gli Uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 128. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predisponde le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli Uffici scolastici regionali.

130. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per

la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

131. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

132. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

133. All'articolo 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "non può essere posto" sono inserite le seguenti: ", se non per conferma o rinnovo,".

134. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo.

135. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.

136. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pub-

blica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico.

137. Il Portale di cui al comma 135, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del *curriculum* dello studente di cui al comma 28, condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e il *curriculum* del docente di cui al comma 79.

138. Il Portale di cui al comma 135 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circolari in conformità alle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

139. I dati presenti nel Portale di cui al comma 135 o comunque nella disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non possono più essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.

140. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 135 e, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.

141. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza. Il servizio di assistenza è realizzato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

142. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.

143. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore dell'INVALSI. La spesa è destinata prioritariamente:

- a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;
- b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;
- c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

144. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

145. Il credito d'imposta di cui al comma 144 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa, a condizione che il 10 per cento delle relative erogazioni liberali in denaro siano destinate con modalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie di erogazioni liberali inferiori alla media nazionale. Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

146. Il credito d'imposta di cui al comma 144 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 144 sono ammesse in detrazione nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo di imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

147. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 144 comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

148. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per l'anno

2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi del comma 198 e seguenti.

149. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera e) è così sostituita: "e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali";

b) dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive, modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;";

c) al comma 2, dopo le parole lettere: "c), e)," inserire la seguente: "e-bis),".

150. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

151. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento ed impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 156 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.

152. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 151, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

153. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indice, specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche; avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 152, nel limite delle risorse assegnate dal comma 156 e comunque nel numero di almeno uno per regione.

154. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, cui partecipano anche la Struttura di missione di cui al comma 151 e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

155. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al comma 153, del presente articolo, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

156. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

157. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza. Alle sedute dell'Osservatorio è consentita, su specifiche temati-



che, la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti. È istituita una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

158. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 15 e 16 del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i cui termini e modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-*ter*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.

159. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei pre-

detti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 158, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le corre late autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 21 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

160. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 15 e 16 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi 174 e seguenti della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.

161. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 158, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui al comma 174 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad *audit* riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse del-

l'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

162. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a*), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2015 ,agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute nell'anno 2014 per l'edilizia scolastica.

163. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito *web* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Le somme relative a interventi non avviati e, per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 158, secondo modalità ,individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi 174 e seguenti e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

con la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.

164. Il termine di utilizzo delle risorse previsto dal Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

165. All'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: "inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico" sono sostituite dalle seguenti: "di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse, finanziarie di soggetti esterni".

166. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-octies. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo".

167. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1° settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2015".

168. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con, modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 15 e 16 del presente

articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 21 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

169. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

170. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

171. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, commi 131, della legge n. 311 del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

172. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "2014/2015" sono sostituite dalle parole: "2015/2016";
- b) dopo le parole: "ove non è ancora attiva," aggiungere le seguenti: "ovvero sia stata sospesa,";
- c) le parole: "e comunque fino e non oltre il 31 luglio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data di effettiva attivazione della citata Convenzione e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016".

173. All'articolo 10, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: "40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016" e al comma 2 del medesimo articolo 10 dopo le parole: "effettuati dalle Regioni," sono aggiunte le seguenti: "anche" attraverso la delegazione di pagamento,".

174. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e contro soffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui ai commi 198 e seguenti.

175. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 174, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

176. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui ai commi 158, 159, 160, 161, 164 e 168.

177. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

178. I decreti legislativi di cui al comma 177 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:

1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;

2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto prelettivo di ciascuna di esse;

3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;

4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;

b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:

1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;

2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:

2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;

2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;

3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale, di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

3.2) la determinazione degli *standard* nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;

3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

3.4) la possibilità per coloro che non hanno partecipato o non hanno vinto i concorsi nazionali di cui al punto 2, di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al punto 3.1;

4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui agli articoli 8 e 9;

5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e, delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti,



consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;

8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;

c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali aventi riferimento al processo di integrazione scolastica;

9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano, nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;

2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:

1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:

1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;

1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;

1.3) gli *standard* strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;

2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;

3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;

4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;

6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano d'azione per il sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;

7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;

8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;

f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello Studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'Identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo *status* di Studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico;

g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel *curriculum* delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di Istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica e musicale e all'università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;

*h)* revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:

1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;

2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;

3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;

4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;

*i)* adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado

in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

179. I decreti legislativi di cui al comma 177 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

180. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.

181. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 177, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

182. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

183. Alla Provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.

184. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la Provincia autonoma di Bolzano adotta linee guida, sulla base di ricerche di settore, per la personalizzazione dei percorsi didattici e formativi, nell'ambito della flessibilità ordinamentale e ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, per

rispondere alle esigenze socio culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro della unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

185. La Provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla realtà locale. Le rispettive norme per l'attuazione sono adottate dalla Provincia, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La Provincia nomina i presidenti e i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, la terza prova dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado è determinata in aderenza alle linee guida determinate dalla Provincia sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

186. In attuazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'Università ed il Conservatorio di musica siti nella Provincia autonoma di Bolzano, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti in Provincia di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, potendosi discostare dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella Provincia stessa. Tale formazione può comprendere fino a 48 crediti formativi universitari del percorso quinquennale per attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale. La Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'Università ed il Conservatorio summenzionati, definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso, in caso di possesso di Certificazioni di competenze linguistiche di almeno livello B 1 del Quadro comune Europeo di riferimento.

Al fine di garantire ai futuri insegnanti delle scuole in lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine la formazione nella madre lingua, l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Lo stesso, nonché le relative modalità di accesso a numero programmato, sono disciplinati dalla Provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della Provincia autonoma di Bolzano e l'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano a garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione delle competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla vita culturale ed economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro nella Provincia stessa, la Libera Università di Bolzano, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha facoltà di ampliare, in tutti i Corsi di laurea e di laurea magi-

strale attivati presso la stessa i settori scientifici disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.

187. La provincia autonoma di Bolzano è delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione europea ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica in relazione alle classi di concorso esistenti nella sola provincia di Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano o ai posti di insegnamento delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano per materie impartite in lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 427 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è soppresso.

188. Sono fatte salve le potestà attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La Provincia autonoma di Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge.

189. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

190. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 10 della presente legge.

191. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere di cui all'articolo 22, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

192. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

193. Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.

194. Al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme speciali riguardanti in particolare:

- a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale docente;
- b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;
- c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.

195. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al comma 194, per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena.

196. L'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.

197. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: "docente," è soppressa.

198. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga, è determinata in misura corrispondente alle risorse finanziarie a tale scopo iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incrementate di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.

199. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato "Fondo 'La Buona Scuola' per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica", con uno stanziamento pari a 2.983.000 euro per l'anno 2015, a 313.000 euro per l'anno 2016, a 79.563.000 euro per l'anno 2017, a 40.863.000 euro per l'anno 2018, a 13.763.000 euro per l'anno 2019, a 3.900.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 16.923.000 euro per l'anno 2022. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.



*199-bis.* Per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, iscritto nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 17, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2013 è incrementato di euro 1 milione per l'espletamento della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

*200.* Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 22 e 23, 4, comma 7, 7, comma 7, 9, commi 9 e 17, 12, commi 3 e 5, 13, comma 1, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, commi 6 e 9, 19, comma 6, 20, comma 16, e 21, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.933,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.955,867 milioni di euro per l'anno 2023, 2.999,087 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.038,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

*a)* quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo "La Buona Scuola", di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 9.100.000 euro per l'anno 2022, a 31.367.000 euro per l'anno 2023, a 74.587.000 euro per l'anno 2024 e a 114.337.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*201.* Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l'anno 2015, 362.650.250 euro per l'anno 2016; 376.160.500 euro per l'anno 2017, 404.869.000 euro per l'anno 2018, 449.693.000 euro per l'anno 2019, 459.753.950 euro per l'anno 2020, 357.652.500 euro per l'anno 2021, 335.371.600 euro per l'anno 2022, 312.969.450 euro per l'anno 2023, 292.007.750 euro per l'anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

202. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui all'articolo 14.

203. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 5, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

204. Ai componenti del comitato di cui al comma 5 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

205. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

206. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

208. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

209. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

TABELLA 1

	POSTI DI POTENZIAMENTO				POSTI DI POTENZIA- MENTO PER IL SOSTEGNO
	Primaria	Secondaria di primo grado	Secondaria di secondo grado (**)	TOTALE	
Abruzzo	449	176	607	1.232	182
Basilicata	264	109	394	767	50
Calabria	664	268	967	1.899	193
Campania	1.815	810	2.689	5.314	691
Emilia Romagna	1.307	487	1.581	3.375	433
Friuli Venezia G. (*)	421	164	529	1.114	91
Lazio	1.653	647	2.112	4.412	788
Liguria	478	193	649	1.320	164
Lombardia	2.852	1.065	3.091	7.008	1023
Marche	517	198	698	1.413	189
Molise	188	76	271	535	34
Piemonte	1.250	488	1.506	3.244	416
Puglia	1.236	513	1.820	3.569	468
Sardegna	530	215	769	1.514	162
Sicilia	1.595	668	2.131	4.394	649
Toscana	1.078	427	1.432	2.937	354
Umbria	363	139	460	962	94
Veneto	1.473	563	1.767	3.803	465
<b>TOTALE</b>	<b>18.133</b>	<b>7.206</b>	<b>23.473</b>	<b>48.812</b>	<b>6.446</b>

(\*) Inclusi i posti per la lingua slovena.

(\*\*) Inclusi gli insegnanti tecnico-pratici.

Il 90% dell'organico per il potenziamento è distribuito in proporzione agli alunni. Il 10% è distribuito sulla base dei seguenti indicatori: dispersione scolastica, presenza di alunni stranieri, presenza di aree interne, presenza di aree isolate e montane, presenza di aree a bassa densità demografica.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 188**

*Presidenza del Presidente*  
MARCUCCI

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Martedì 23 giugno 2015

**Plenaria****162<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MATTEOLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico  
Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1881) FILIPPI ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati*

**(1897) CROSIO e ARACRI.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati*

(Esame del disegno di legge n. 1897, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1881 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione deve avviare l'esame del disegno di legge n. 1897 a prima firma del senatore Crosio che, come il disegno di legge n. 1881, ha per oggetto la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli appalti pubblici e che quindi, ove il relatore convenga, potrebbe essere esaminato congiuntamente.

Il relatore FILIPPI (PD) illustra il disegno di legge n. 1897 che, come anticipato dal Presidente, al pari del disegno di legge n. 1881, propone l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta per approfondire le ragioni che hanno portato nel corso degli anni al malfunzionamento dell'attuale disciplina degli appalti e comprendere quali cor-

rettivi possano essere apportati a livello normativo per rendere più trasparente tale settore e contrastare i fenomeni di corruzione e collusione.

Il provvedimento si suddivide in 6 articoli.

L'articolo 1, relativo all'istituzione e alle funzioni della Commissione, nell'indicare i compiti ad essa affidati, in gran parte individua gli stessi campi di inchiesta del disegno di legge n. 1881. La Commissione inoltre dovrà svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse agli appalti pubblici e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle fattispecie di reato di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, in materia, rispettivamente, di associazione per delinquere e associazioni di tipo mafioso anche straniere; essa dovrà anche verificare la sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione degli appalti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento. Un ulteriore compito è infine quello di accertare il rispetto di *standard* qualitativi e quantitativi da parte delle cooperative sociali e verificare l'entità economica degli appalti o delle attribuzioni dirette gestite dalle cooperative, nonché il numero delle cooperative a livello nazionale impegnate nella gestione dell'impatto sociale connesso ai flussi migratori.

Precisa che anche in questo caso, come nel disegno di legge n. 1881, la durata della Commissione coincide con quella della Legislatura ed essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si specifica inoltre che la Commissione non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

L'obbligo di riferire alle Camere è annuale.

L'articolo 2 detta le norme sulla composizione della Commissione – di cui sono chiamati a far parte 20 senatori e 20 deputati, nominati dai presidenti delle Camere – e regola l'elezione dell'ufficio di presidenza. Si prevede che i componenti della Commissione debbano dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione allegato alla relazione, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.

L'articolo 3 riguarda le testimonianze e stabilisce che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza si applichino le disposizioni previste agli articoli da 366 a 372 del codice penale.

L'articolo 4 disciplina l'acquisizione di atti e documenti nonché i relativi vincoli di riservatezza e segretezza, prevedendo in particolare che debbano in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti at-

tinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e che il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non possa essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta. Per il segreto di Stato, il provvedimento prevede l'applicazione di quanto stabilito dalla legge n. 124 del 2007.

L'articolo 5 concerne l'obbligo del segreto cui sono tenuti i componenti della Commissione nonché il personale addetto, mentre l'**articolo 7** disciplina l'organizzazione interna, le risorse e le spese di funzionamento. In particolare, si prevede che la Commissione possa organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro e possa riunirsi in riunione segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Nel regolamento interno adottato per disciplinare l'attività e il funzionamento della Commissione è anche stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui essa può avvalersi.

Le spese di funzionamento sono quantificate nel limite massimo di 70.000 euro per il 2015 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni successivi e vengono poste equamente a carico dei bilanci interni delle due Camere.

L'articolo 6, infine, stabilisce che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conclusivamente, osserva che molti punti del disegno di legge n. 1897 sono assai simili al disegno di legge n. 1881. Si dichiara quindi favorevole a congiungere l'esame dei due provvedimenti, ritenendo tuttavia che possa essere assunto come testo base il disegno di legge n. 1881, in considerazione del maggior numero di firmatari che ha raccolto. Manifesta comunque la più ampia disponibilità a recepire eventuali proposte di modifiche e integrazioni sul testo.

Ove la Commissione convenga su tale proposta, si potrebbe poi fissare, al termine della discussione generale, la scadenza per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) prende atto delle proposte del relatore; pur concordando sulla similarità dei due testi, segnala l'esigenza di tenere conto di alcuni aspetti specifici riguardanti gli articoli 3 (in materia di testimonianze), 4 (relativo all'acquisizione di atti e documenti) e 6 (relativamente all'organizzazione dei lavori della Commissione d'inchiesta).

Il senatore PAGNONCELLI (*CRi*) esprime la propria condivisione per il contenuto del disegno di legge n. 1881 e chiede di aggiungere la firma.

Il relatore FILIPPI (*PD*) esprime soddisfazione per la richiesta del senatore Pagnoncelli.

La Commissione conviene di congiungere l'esame dei due provvedimenti in titolo e di assumere come testo base il disegno di legge n. 1881.

Non essendovi richieste di interventi in discussione generale, su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene altresì di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 1881 per mercoledì 1° luglio alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(1936) Deputato Matteo BRAGANTINI ed altri. – Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che, non essendoci state richiesta di intervento in discussione generale, la Commissione deve valutare come proseguire l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore SCIBONA (M5S) ritiene opportuno svolgere preventivamente delle audizioni informative, allo scopo di acquisire maggiori elementi di conoscenza sulla questione degli appalti segretati. Si riserva di fornire in tempi rapidi alla Presidenza alcune proposte di soggetti da ascoltare.

Il relatore RANUCCI (PD) invita a valutare anche la possibilità, come accaduto presso l'altro ramo del Parlamento, di richiedere il trasferimento dell'esame dalla sede referente a quella deliberante.

Il PRESIDENTE ricorda che, al fine di poter avanzare la suddetta richiesta, deve esservi l'unanimità dei Gruppi parlamentari, trattandosi di un fatto politicamente assai rilevante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo*

*(746) STUCCHI. – Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione*

*(760) STUCCHI. – Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

*(1570) BUEMI ed altri. – Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*



(1795) *PEPE e MOLINARI. – Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1815) *CROSIO ed altri. – Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(1823) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1841) *FORNARO ed altri. – Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai*

(1855) *CIOFFI ed altri. – Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio*

– e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 giugno.

Il PRESIDENTE avverte preliminarmente che, nel fascicolo degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1880, è stato erroneamente omesso l'emendamento 2.1113: la suddetta proposta è stata pertanto successivamente inserita e sarà pubblicata in allegato.

Fa poi presente che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 2.93 (testo 2), 2.106 (testo 2), 2.147 (testo 2), 2.172 (testo 2), 2.181 (testo 2), 2.189 (testo 2) e 3.11 (testo 2) (pubblicati in allegato).

Propone quindi di dare per illustrate tutte le suddette proposte emendative.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE segnala che mancano ancora i prescritti pareri delle Commissioni consultive in ordine al testo e agli emendamenti. Di conseguenza, la Commissione può soltanto continuare l'illustrazione degli emendamenti, avviata in precedenza, ovvero procedere con l'espressione dei pareri da parte dei relatori e del Governo.

Il sottosegretario GIACOMELLI, a nome del Governo, si rimette alla Presidenza circa l'organizzazione del seguito dei lavori.

Il senatore FILIPPI (PD) si dichiara favorevole a procedere con l'espressione dei pareri da parte dei relatori e del Governo.

Il senatore CROSIO (LN-Aut) ritiene inopportuno che i relatori e il rappresentante del Governo formulino i pareri sull'ordine del giorno e sugli emendamenti senza attendere i prescritti pareri delle Commissioni consultive.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) chiede se, in relazione all'imminente scadenza del Consiglio d'amministrazione della Rai, si intenda mantenere la vigenza dell'organo in regime di *prorogatio*.

Il sottosegretario GIACOMELLI osserva che non vi è allo stato necessità di ricorrere alla *prorogatio*, in quanto il Consiglio d'amministrazione eserciterà le funzioni previste in tali casi dalle regole vigenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'amministrazione. Il Governo si riserva comunque di valutare gli strumenti più idonei per gestire la situazione anche in relazione all'andamento e ai tempi dell'esame del disegno di legge n. 1880.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione conviene di procedere all'espressione dei pareri da parte dei relatori e del rappresentante del Governo.

Il relatore RANUCCI (*PD*), anche a nome del correlatore Buemi, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1880/8/1. Invita quindi al ritiro e alla trasformazione in ordini del giorno per gli emendamenti 0.1.1 e 0.1.2, mentre si esprime in senso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.

Invita poi al ritiro e alla trasformazione in ordini del giorno delle proposte 1.17 e 1.18, mentre formula parere contrario sugli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 e 1.0.1.

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime parere conforme al relatore, ad eccezione delle proposta 1.16, sulla quale il parere è favorevole a condizione che sia riformulata.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) dichiara di non accogliere l'invito alla trasformazione in ordini del giorno delle proposte 01.2, 1.17 e 1.18, in quanto le stesse recano una articolata definizione del servizio pubblico che manca nel testo del Governo e che ha invece carattere essenziale e prioritario ai fini di una corretta legislazione in materia.

Il sottosegretario GIACOMELLI sottolinea che il Governo, con il disegno di legge n. 1880, ha inteso fare un testo snello, che intervenisse specificamente sul tema della *governance* della Rai. Le questioni attinenti alla definizione del concetto di servizio pubblico hanno certamente carattere rilevante e le proposte del senatore Crosio sono anche apprezzabili, ma dovrebbero essere affrontate non in questa sede, bensì in occasione del rinnovo della concessione della Rai.

Il senatore AIROLA (*M5S*) osserva che l'affermazione del rappresentante del Governo, in sé condivisibile, è però palesemente contraddetta dal

fatto che l'articolo 5 del testo contiene una delega estremamente generica proprio per il riassetto del settore radiotelevisivo, che si ricollega strettamente alla definizione di servizio pubblico.

Il sottosegretario GIACOMELLI evidenzia che la delega dell'articolo 5 si riferisce semplicemente all'esigenza di un riordino della normativa di settore. Su questo tema, come pure sull'altra delega dell'articolo 4 relativa alla revisione del sistema di finanziamento della Rai, il Governo è disponibile a valutare miglioramenti e integrazioni del testo; se invece la Commissione intendesse affrontare il tema assai più ampio della definizione del servizio pubblico, ciò richiederebbe un confronto assai più ampio e tempi di esame molto più lunghi.

Tale ipotesi non sarebbe in linea con gli intendimenti del Governo, che ne dovrebbe quindi trarre le necessarie conseguenze.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) ritiene anch'egli che la questione attinente alla definizione di concetto di servizio pubblico abbia carattere dirimente e debba essere affrontata in questa sede, per cui dichiara di non accettare l'invito a ritirare la proposta 01.1.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) conviene con le considerazioni del sottosegretario Giacomelli.

Il senatore AIROLA (*M5S*) critica la posizione intransigente del Governo.

Il relatore RANUCCI (*PD*) si sofferma quindi sugli emendamenti relativi all'articolo 2. In particolare invita al ritiro dell'emendamento 2.6, osservando che il modello duale ivi indicato è alternativo a quello previsto nel testo, mentre si pronuncia in senso favorevole sugli emendamenti 2.92 e 2.93 (testo 2).

Dopo un intervento del senatore AIROLA (*M5S*) esprime altresì parere favorevole sulle proposte 2.98, 2.106 (testo 2) e, a condizione che sia riformulato, sull'emendamento 2.110. Si dichiara quindi favorevole alle proposte 2.121, 2.124, 2.127 e 2.128, mentre invita al ritiro dell'emendamento 2.144. Formula ancora parere favorevole sulla proposta 2.147 (testo 2) nonché sull'emendamento 2.149, a condizione che sia riformulato.

Il senatore AIROLA (*M5S*) dichiara di non accettare l'invito al ritiro dell'emendamento 2.144 e alla riformulazione della proposta 2.149.

Il relatore RANUCCI (*PD*) formula quindi parere favorevole sull'emendamento 2.156, mentre è contrario sulla proposta 2.163, per la quale si dichiara però disponibile a valutare una riformulazione. Si pronuncia poi favorevolmente sulle proposte 2.165, 2.170, 2.172 (testo 2), 2.176 e 2.178, per il quale invita a una riformulazione.

Dopo un intervento del senatore AIROLA (*M5S*) sulla suddetta proposta 2.178, si pronuncia in senso favorevole sugli emendamenti 2.181 (testo 2), 2.182, 2.183, 2.189 (testo 2), 2.190, 2.191, 2.193 e 2.194.

Successivamente, invita al ritiro dell'emendamento 2.195 e si dichiara favorevole sulle proposte 2.198, 2.208 (a condizione che sia riformulata), 2.209 e 2.210. Chiede altresì di ritirare l'emendamento 2.219 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.220 e 2.221.

Su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2, il parere è contrario.

Il senatore BORIOLI (*PD*) osserva che l'emendamento 2.195 è analogo alla proposta 2.194 dei relatori, ma formulato in termini più precisi.

Il relatore RANUCCI (*PD*) si riserva di valutare meglio la questione.

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime parere conforme al relatore, ad eccezione della proposta 2.109 sulla quale si riserva un ulteriore approfondimento, nonché della proposta 2.170 dei relatori, rilevando l'esigenza di una riformulazione.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1880**

**2.1113**

Fausto Guilherme LONGO, ROMANO, PANIZZA, PALERMO

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «6.», con il seguente:*

«6. I membri del consiglio di amministrazione, rinnovati ogni tre anni, sono così designati:

*a)* tre eletti dalla Camera dei deputati, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

*b)* due eletti dal Senato della Repubblica, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

*c)* due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

*d)* uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa, da prevedere specificatamente nello Statuto della stessa».

---

**2.181 (testo 2)**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «11.», con il seguente:*

«11-bis. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni e non è dipendente di Rai-Radiotelevisione italiana Spa; qualora lo fosse all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a mettersi in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato».

---

**2.93 (testo 2)**

CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: "4-*bis*. La nomina dei membri del Consiglio di amministrazione è effettuata in modo tale da assicurare la presenza di genere e di un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti.

4-*ter*. Nell'ambito della loro autonomia, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica definiscono le modalità per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dai commi 4 e 4-*bis* e delle candidature pervenute."».

---

**2.106 (testo 2)**

RUSSO, FILIPPI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il comma 7, con i seguenti:*

«6-*bis*. I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra coloro che si sono candidati all'annuncio pubblicato almeno 60 giorni prima della nomina sui siti del Governo, del Ministero dell'Economia, della Camera, del Senato e della RAI. Le candidature devono pervenire almeno 30 giorni prima della nomina e i *curriculum* devono essere pubblicati sugli stessi siti *internet*.

7. La revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione è deliberata, con atto motivato, dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole, con atto motivato e con una maggioranza dei due terzi dei componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. In sede di prima applicazione, l'annuncio per la selezione dei candidati al Consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è pubblicato entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sui siti del Governo, del Ministero dell'economia, della Camera e del Senato. Le candidature per la nomina a consigliere di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

---

**2.147 (testo 2)**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «9», aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'interno del consiglio di amministrazione è istituito il comitato di cultura presieduto dal Presidente del consiglio di amministrazione e da due consiglieri. Il comitato svolge funzioni di controllo e di sorveglianza sulle linee e sugli indirizzi programmatici, sullo sviluppo e sulla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale sul mercato internazionale, sullo sviluppo del portale e sulla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, sulla qualità e sulle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo, garantendo il rispetto del pluralismo e della divulgazione culturale».

---

**2.172 (testo 2)**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10.», lettera d), sostituire le parole: «e le eventuali variazioni degli stessi», con le seguenti: «e le variazioni rilevanti degli stessi».*

---

**2.189 (testo 2)**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «11.», dopo le parole: «per tre anni dall'atto di nomina», aggiungere le seguenti: «e comunque non oltre la scadenza del Consiglio di amministrazione».*

---

**2.189 (testo 2)**

I RELATORI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «11.», dopo le parole: «per tre anni dall'atto di nomina», aggiungere le seguenti: «e comunque non oltre la scadenza del Consiglio di amministrazione».*

---

**3.11 (testo 2)**

## I RELATORI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 49-ter», con il seguente:*

«Art. 49-ter – (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa). – 1. Ai contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione destinati allo sfruttamento da parte della RAI su una qualsiasi rete di comunicazione elettronica e in qualsiasi altra forma e modo, nonché gli appalti concernenti il tempo di trasmissione, esclusi dall'applicazione della disciplina del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto, non si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato decreto. Ai fini della trasparenza delle procedure, l'affidamento avente ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere comunque preceduto da invito ad almeno 5 concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto, e la scelta dell'affidamento deve essere motivata dal soggetto responsabile.».

---



**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 23 giugno 2015

**Plenaria****125<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1971) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno.

Interviene in discussione generale il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*), il quale esprime una valutazione nel complesso positiva del provvedimento, che affronta tematiche urgenti per il comparto primario quali le emergenze fitosanitarie e la situazione del settore lattiero-caseario.

Nel segnalare la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame del provvedimento, fa presente che gli interventi urgenti introdotti costituiscono un passaggio, di un quadro più ampio, nell'ambito delle misure prefigurate dal Governo.

Il senatore GAETTI (*M5S*) si sofferma anzitutto sulla tematica delle quote latte citando analiticamente i dati numerici sulle sovrapproduzioni di latte che hanno comportato l'applicazione delle multe per i produttori ita-

liani. Fa notare che la somma ancora dovuta dal Paese risulta posta a carico di un limitato numero di allevatori e dovrebbe, invece, essere ripartita in un novero più ampio di soggetti che sono incorsi in infrazioni. Segnala la numerosità di allevatori soggetti a multa in Lombardia, nella zona del mantovano e i dubbi ancora esistenti sulla correttezza del computo degli splafonamenti.

Quanto alle disposizioni sulla trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, fa presente che l'istituzione delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative opera soprattutto in relazione alla filiera cunicola e a quella suinicola. Peraltro si sono sin d'ora registrate difficoltà nel concordare i prezzi, ragion per cui dà conto di aver presentato emendamenti per l'individuazione di meccanismi di conciliazione, che sottopone alla valutazione del rappresentante del Governo, insieme con gli ordini del giorno.

Si sofferma quindi sul comma 6-*bis* dell'articolo 1, apprezzando l'affidamento ad AGEA della gestione e dello sviluppo del SIAN, che risponde a esigenze di controllo pubblico della banca dati, anche se reputa che sarebbe stato preferibile eliminare la possibilità di agire tramite società interamente pubblica o affidamento a terzi. Rileva incidentalmente l'opportunità di un ricambio alla dirigenza di AGEA.

Evidenzia la necessità di approfondire i dati sulle produzioni di latte in Italia e auspica una positiva valutazione degli ordini del giorno e degli emendamenti del proprio Gruppo parlamentare da parte della Commissione e del rappresentate del Governo.

Ribadisce infine come la limitatezza dei tempi a disposizione per l'esame e per la presentazione di proposte emendative non abbia consentito ulteriori approfondimenti.

Il senatore RUVOLO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) fa presente che il provvedimento in esame, pur intitolato al rilancio dei settori agricoli in crisi, non contiene interventi idonei a perseguire tale finalità.

Infatti, fa osservare che per quanto riguarda il settore lattiero caseario le misure appaiono tardive e disorganiche, rispetto a una materia di grande delicatezza e sulla quale si registrano palesi differenti impostazioni.

Peraltro, la ristrettezza dei tempi a disposizione per la seconda lettura parlamentare, rende il testo non più suscettibile di modifiche. Inoltre, non sono state svolte audizioni che sarebbero invece state utili, ad esempio con riferimento alla gestione commissariale *ex-AGENSUD*.

Segnala l'assenza di interventi quanto all'IMU in agricoltura sia nel testo originario del decreto-legge, sia in quello come risultante dalla prima lettura da parte della Camera dei deputati.

Ritiene che anche per quanto riguarda le funzioni dell'AGEA, l'intervento sulla gestione del SIAN costituisca una misura isolata da un approccio organico, mentre il termine individuato dall'articolo 5, comma 3-*bis*, per formulare domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura è troppo ridotto.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) valuta positivamente il provvedimento. Esso introduce infatti misure importanti per settori agricoli in vario modo interessati da situazioni di crisi. Tra questi richiama anzitutto quello lattiero caseario, ma anche le filiere agroalimentari e le organizzazioni interprofessionali. Anche l'intervento sul SIAN è a suo avviso condivisibile, inserendosi in un processo di riordino dell'assetto delle funzioni degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Richiama, infine, la delicatezza della tematica delle compensazioni nel settore delle quote latte e la necessità di una ristrutturazione complessiva del settore lattiero caseario, con il fattivo contributo di AGEA.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) prende atto degli interventi contenuti nel decreto-legge e segnala, tuttavia, in senso critico, l'assenza di misure per numerosi altri settori che avrebbero meritato eguale attenzione. Cita, a tale proposito, l'ulteriore urgenza costituita dal cosiddetto cancro batterico del kiwi.

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*) rileva criticamente come la limitatezza dei tempi a disposizione per l'esame del provvedimento da parte del Senato renda non ipotizzabile l'introduzione di alcuna modifica.

Avverte pertanto che non parteciperà al prosieguo dei lavori della Commissione e sottopone all'attenzione del Presidente tali considerazioni di metodo.

Il senatore RUVOLO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) avverte a sua volta che non parteciperà più ai lavori della Commissione sul provvedimento in esame.

La senatrice DONNO (*M5S*) e il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) avvertono a loro volta della loro non ulteriore partecipazione ai lavori sul disegno di legge in esame.

Il presidente FORMIGONI prende atto delle considerazioni testé svolte, ricordando tuttavia come anche in altre ipotesi di disegni di legge di conversione di decreti-legge si sia verificato, nel corso della legislatura, uno sbilanciamento dei tempi tra prima e seconda lettura da parte di entrambi i rami del Parlamento.

Il senatore RUTA (*PD*) osserva incidentalmente che l'evenienza stigmatizzata dai commissari delle opposizioni dell'urgenza di convertire il decreto-legge in esame si ricollega non tanto all'organizzazione dei lavori della Commissione, quanto ai numerosi provvedimenti di urgenza recentemente adottati, che hanno imposto tempi obbligati per i lavori parlamentari.

Ferma restando, pertanto, l'effettiva difficoltà di introdurre modifiche testuali al provvedimento in esame, fa presente che i componenti del proprio Gruppo parlamentare non hanno presentato proposte emendative, rite-

nendo prioritario attuare gli interventi di urgenza contenuti nel decreto-legge.

Il presidente FORMIGONI dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene, in sede di replica, la relatrice BERTUZZI (PD). Nel prendere atto dei rilievi critici che hanno riguardato i contenuti del decreto-legge ma anche, e soprattutto, la tempistica di esame dello stesso, ricorda come presso la Camera dei deputati si sia svolto un dibattito approfondito, che ha consentito l'introduzione di significative modifiche al testo dell'articolo. Tali emendamenti hanno riscontrato un ampio consenso dei Gruppi di maggioranza e di opposizione; pertanto, segnala un comportamento differente nei due rami del Parlamento delle medesime forze politiche.

Ribadisce infine l'esigenza di approvare il disegno di legge di conversione in esame nei tempi prescritti.

Interviene quindi per la replica il vice ministro OLIVERO, il quale chiarisce in premessa come il decreto-legge in esame affronti effettivamente delle tematiche delicate e urgenti. Ricorda a sua volta come nel corso della prima lettura parlamentare siano state introdotte profonde modifiche al testo del decreto-legge, modifiche derivanti da un confronto costruttivo tra tutti i Gruppi parlamentari, in vista di una finalità comune di miglioramento del testo.

Ribadisce il permanere del forte impegno del Dicastero dell'agricoltura per individuare, quale esito del confronto con il Parlamento, le soluzioni maggiormente idonee per il comparto primario. Auspica pertanto che i componenti dei Gruppi parlamentari di opposizione tornino a partecipare ai lavori della Commissione, per consentire detto confronto sui temi affrontati dal decreto-legge, il quale non costituisce peraltro un intervento esaustivo sulle problematiche trattate.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Dichiara improponibili per estraneità di materia gli ordini del giorno G/1971/1/9, G/1971/2/9, G/1971/3/9, G/1971/4/9, G/1971/5/9, G/1971/6/9, G/1971/7/9, G/1971/8/9, G/1971/9/9, G/1971/10/9, G/1971/11/9, G/1971/24/9, G/1971/31/9, G/1971/37/9, G/1971/38/9, G/1971/39/9 e G/1971/42/9.

Dichiara altresì improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 4.15, 4.0.1, 5.2, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.8, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.16, 5.0.17, 5.0.18, 5.0.19, 5.0.20, 5.0.21, 5.0.22, 5.0.23, 5.0.24, 5.0.25, 5.0.26, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.29, 5.0.30, 5.0.31, 5.0.32, 5.0.33,

5.0.34, 5.0.35, 5.0.36, 5.0.37, 5.0.38, 6-bis.12, 6-bis.0.1, 6-bis.0.2, 6-bis.0.3, 6-bis.0.5, 6-bis.0.6, 6-bis.0.7 e 6-bis.0.8.

Avverte che la senatrice Pignedoli ha riformulato l'ordine del giorno G/1971/12/9 in un testo 2 (anch'esso pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) e che la senatrice Valentini ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/1971/25/9.

Nessuno chiedendo di intervenire, sono dati quindi per illustrati tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA*

Il presidente FORMIGONI avverte che la seduta notturna, già convocata per oggi alle ore 20, non avrà luogo. Restano confermate le sedute già convocate per domani alle ore 14,30 e per giovedì 25 giugno alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE) N. 1971**

**G/1971/1/9**

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

Il Senato,

in sede di conversione dell'A.S. 1971: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»

premessi che:

con la legge n. 19 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015 si sono stabiliti i criteri di pagamento per l'Imu agricola;

nella suddetta legge si specifica che sono esentati dai pagamenti i terreni ricadenti nei Comuni «totalmente montani», per quelli «parzialmente montani» l'esenzione riguarda solamente i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, mentre dei Comuni «non montani» si ha un'applicazione generalizzata dell'imposta. Rispetto alle vecchie regole, scritte nella circolare ministeriale del 14/06/1993 n. 9, sono 1.601 i Comuni in cui si è persa l'esenzione, con un gettito aggiuntivo di circa 268 milioni di euro;

nel detto provvedimento si è stabilita l'esenzione anche per le «piccole isole» (Pantelleria, Ischia, Eolie) ed una detrazione di 200 euro per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali proprietari di terreni che in base alla circolare del 1993 non pagavano;

il criterio dell'altitudine, in base al quale si è stabilito il pagamento o meno dell'imposta sui terreni, ha contribuito alla mobilitazione degli agricoltori che non ritengono giusta la classificazione dell'Istat che assume il dato dell'altitudine dalla posizione della sede del Palazzo Comunale, spesso costruito a fondovalle e, pertanto non realistica rispetto al resto dell'estensione comunale;

che il Presidente del Consiglio Matteo, Renzi, durante l'assemblea del gruppo PD, ha dichiarato: «l'Imu agricola è una sciocchezza. Me ne assumo io la responsabilità»;

che il Ministro dell'Agricoltura Martina, durante una audizione alla Camera dei deputati riprendendo quanto dichiarato dal Premier ha ag-

giunto: «che ci sia questo spazio vero di lavoro, io francamente non ne ho mai dubitato. Per me è chiaro il punto. Dopo di che vediamo bene, come, dove, quando, con quali interventi, ma è importante avere questa consapevolezza e il fatto che il Presidente l'abbia voluto esplicitare in questo modo molto diretto e molto forte è un buon punto»;

che l'apertura proposta dal Premier è stata accolta favorevolmente, ma ha fatto nascere anche molti dubbi sul comportamento del Governo, prima di netta chiusura all'ipotesi di cancellare l'Imu agricola, ora di apertura attraverso le parole del Presidente del Consiglio che ammette di aver fatto un colossale errore e di voler nuovamente intervenire sul tema;

impegna il Governo:

1) ad intervenire urgentemente per la soppressione totale dell'Imu sui terreni agricoli, usando magari il cosiddetto «tesoretto» da 1,6 miliardi di euro, (cioè soldi a disposizione e da investire) previsto nel DEF perché è una tassa iniqua, che colpisce beni strumentali e quindi la produttività delle aziende agricole e insostenibile a fronte del carico fiscale che già si abbatte sul settore.

2) a valutare l'opportunità di inserire nel DEF (Documento di Economia e Finanze) la riduzione al minimo dell'aliquota da applicare per l'anno 2014 e 2015 ai terreni agricoli. Tale scelta rappresenterebbe un segnale inequivocabile di civiltà e rispetto per un settore, quello primario, che rappresenta la locomotiva d'Italia e sul quale la stessa Expo 2015 si fonda e garantisce all'economia in toto entrate stabili ed in alcuni ambiti persino in crescita

3) a valutare l'opportunità di escludere dal pagamento dell'Imu le aziende agricole che ricadono nelle Regioni e nei Comuni interessati da eventi alluvionali che hanno colpito il territorio italiano dall'anno 2014, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale, come da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

---

## **G/1971/2/9**

CANDIANI

Il Senato,

premessi che:

L'Italia è il principale produttore di riso in Europa, grazie alla sua lunga tradizione. Ma sul mercato italiano entra il 25 per cento di riso importato dai paesi Ue. Il comparto del riso, infatti, è particolarmente danneggiato dalla concorrenza del riso proveniente dall'Estremo Oriente, in massima parte dalla Cambogia, che arriva in Italia e qui viene mischiato con quello locale e imbustato come «Carnaroli» mentre Carnaroli non è;

il riso nasce solo dopo la lavorazione che avviene nelle risiere. In questi stabilimenti il risone perde il rivestimento e si trasforma in riso,

quindi il riso è il prodotto negli stabilimenti di trasformazione, mentre gli agricoltori producono il risone, la materia prima;

il risone dipende dalla varietà seminata. Se si coltiva Carnaroli, si produce risone Carnaroli.

Per contro si può ricavare riso Carnaroli raffinando anche risone di varietà Carniese o Carnise precoce, o Karnak o Poesidone;

secondo la normativa vigente il riso venduto può essere chiamato con il nome della varietà da cui deriva il risone oppure con uno dei nomi della varietà che appartengono alla stessa categoria agricola;

ogni anno con un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene stabilito quali siano gli abbinamenti possibili permettendo così a chi produce riso partendo dal risone Karnak di chiamarlo Carnaroli;

la questione è che il consumatore non è a conoscenza del fatto che quello che sta acquistando è una qualità di riso diversa da quella indicata sulla confezione;

il riso Carnaroli autentico si trova, così, a dover competere sui mercati con un riso che si chiama anch'esso Carnaroli ma che in realtà deriva da una raffinazione di varietà diverse, spesse volte più facili da coltivare;

il consumatore deve essere informato in maniera chiara su cosa acquista e sulle materie prime che compongono gli alimenti che consuma;

impegna il Governo:

Ad intervenire con gli appositi strumenti normativi affinché sulla etichetta sia specificata la provenienza della materia prima e la tipologia di riso contenuto nella confezione, così che il consumatore sia a conoscenza di ciò che sta acquistando fornendo gli la massima informazione possibile.

---

### **G/1971/3/9**

CANDIANI

Il Senato,

premesso che:

esaminato il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

ogni anno vengono consumati 25 chili di carta per azienda e 100 giorni di lavoro sprecati per le pratiche burocratiche. Lo snellimento delle procedure e la riduzione degli oneri burocratici rappresentano un'esigenza fondamentale per ridare slancio alle imprese, soprattutto quelle agricole. La burocrazia grava sull'agricoltura a causa dei ritardi, disservizi e ineffi-



cienze della Pubblica amministrazione. Tutto ciò si traduce in un forte ostacolo alla crescita e alla competitività delle nostre aziende agricole è necessario quindi un taglio netto alla burocrazia inutile;

finora non è stato fatto molto per quanto riguarda la semplificazione. Anche il collegato alla legge di stabilità per il 2014 in materia di agricoltura, ancora all'esame del Parlamento dopo più di un anno e mezzo dalla sua emanazione, ha previsto piccoli passi quali ad esempio la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza statale, al fine di ridurre i termini e ampliare le ipotesi di silenzio assenso, in particolare per quanto concerne l'avvio dell'attività economica nel campo della pesca e dell'agricoltura;

anche il decreto legge n. 91 del 2014 cosiddetto: «competitività» ha previsto la semplificazione e coordinamento dei controlli ispettivi a carico delle aziende agricole affinché una stessa azienda non possa essere sottoposta in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza che distolgono l'imprenditore dalla sua attività economica e che talvolta si concludono addirittura con esiti difformi;

il Piano «Agricoltura 2.0» è un programma di digitalizzazione del rapporto tra Amministrazione e imprese agricole. Il Piano prevede la Domanda Pac precompilata, una Anagrafe Unica delle Aziende Agricole, un solo Fascicolo Aziendale, la Banca dati Unica dei Certificati e a partire dal 2016 la Domanda Unificata ovvero ogni azienda potrà presentare, autonomamente o recandosi presso qualsiasi struttura di assistenza (CAA) presente sul territorio nazionale, un'unica domanda di aiuto, che accorpi, le richieste Pac, Urna, Psr, Assicurazioni, eccetera;

il piano «Agricoltura 2.0» è un programma e se realmente si realizzassero a pieno le misure in esso previste sarebbe un primo passo avanti verso una vera semplificazione, cruciale per favorire il rilancio delle aziende agricole nazionali;

impegna il Governo:

ad intervenire con gli appositi strumenti normativi affinché siano previste ulteriori e necessarie misure di semplificazione di norme al fine di alleggerire ulteriormente il peso della burocrazia per le nostre imprese agricole.

---

**G/1971/4/9**

CANDIANI

Il Senato,

premesso che:

esaminato il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno

alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

la continuità aziendale è il presupposto in base al quale l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro;

si presume che un'impresa sia in condizioni di continuità aziendale quando può far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività;

in agricoltura, come del resto anche in altri settori, la continuità azienda è fondamentale ed il ricambio generazionale garantisce questa continuità ed apporta innovazione e miglioramenti gestionali, quindi è necessario sostenerla;

attraverso il ricambio generazionale, la continuità aziendale e l'avvio di nuove imprese agricole si consente anche la salvaguardia della destinazione agricola dei suoli permettendo, altresì, il contenimento del consumo del suolo;

nel collegato alla legge di stabilità 2014 in materia di agricoltura, all'esame del Parlamento oramai da più di un anno e mezzo, sono previste misure volte favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Sono previste forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani;

impegna il Governo:

ad intervenire con, appositi strumenti normativi affinché sia prevista l'istituzione di un Fondo finanziario settoriale per l'agricoltura, presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa, il fine di realizzare interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del territorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a contenere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, e a preservarne la vocazione agricola.

---

**G/1971/5/9**

CANDIANI

Il Senato,

premessi che:

esaminato il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

il decreto-legge all'esame prevede misure in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi in particolare l'articolo 5 prevede che possano richiedere, contributi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura le aziende agricole, non coperte da polizze assicurative agevolate colpite da eventi alluvionali e da avversità atmosferiche definite «tempesta violenta», verificati si in un arco temporale tra il 2014 e la data di emanazione del decreto in esame;

nel decreto però non ha preso in considerazione la possibilità di esentare dette aziende anche dal pagamento dell'IMU sui terreni colpiti dagli eventi di carattere eccezionale che, allo stato attuale, si trovano a dover affrontare difficoltà produttive tali da rendere particolarmente onerosa la corresponsione dell'imposta;

sappiamo tutti che quando si verifica una calamità naturale il danno spesso non riguarda un solo anno, una sola stagione o un solo raccolto, può accadere, infatti, che a seguito di quella calamità, le colture siano completamente rovinate anche per più stagioni e il terreno inutilizzabile anche per qualche anno;

il principio dettato dall'articolo 53 della Costituzione prevede che tutti siano tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;

non prevedere esenzioni per chi ha perso il raccolto e si vede compromesso il bene strumentale per eccellenza, la terra, quindi la sua fonte primaria di guadagno è una iniquità inaccettabile e non viene assicurata la coerenza della misura dell'imposta con la capacità contributiva;

impegna il Governo:

ad intervenire con appositi strumenti normativi affinché siano esentati dal pagamento dell'imposta i terreni agricoli che sono stati colpiti da calamità naturali o da avversità atmosferiche per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e/o di calamità naturale che rischiano altrimenti di dover corrispondere l'Imu.

---

## **G/1971/6/9**

CANDIANI

Il Senato,

premessi che:

esaminato il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

il decreto-legge all'esame prevede misure in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi;

L'IMU sui terreni agricoli è una nuova patrimoniale che si aggiunge alle odiate IMU e T ASI, alle tasse sulle case e sui capannoni. È un'imposta che mortifica e svisciva il settore agricolo, gli agricoltori e il loro lavoro, penalizzando quei territori che molto spesso partono già svantaggiati;

il decreto-legge n. 4 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 2015, prevede una rimodulazione dei criteri di esenzione, fino ad allora vigenti, dall'IMU sui terreni agricoli. I nuovi criteri presentano non pochi elementi di criticità. I criteri di esenzione creano disparità di trattamento tra territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche nonché discriminazione e concorrenza sleale tra possessori di terreni agricoli in quanto non tengono in considerazione le zone svantaggiate e le loro difficoltà produttive;

impegna il Governo

ad intervenire con gli appositi strumenti normativi affinché sia prevista l'abolizione totale dell'IMU al fine di non gravare ulteriormente sul settore agricolo già fortemente colpito dalla crisi.

---

## **G/1971/7/9**

CANDIANI

Il Senato,

premesso che:

esaminato il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

sono ormai noti i problemi causati dalla proliferazione incontrollata di alcune specie animali quali la nutria, nelle aree rurali e fluviali, inoltre, le nutrie provocano danni economici localmente elevati per il prelievo operato a fini alimentari sulle coltivazioni agrarie, quali soprattutto la barbabietola da zucchero, il riso e il mais;

il comma 12-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 prevede una modifica all'articolo 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, includendo la nutria tra le specie nei confronti delle quali non si applicano le disposizioni della suddetta legge n. 157/92, in quanto non ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 18 della citata legge, al pari delle talpe, ratti, topi propriamente detti e delle arvicole;

inoltre, il citato decreto-legge introduce sempre all'articolo 2 della legge n. 157/92 il comma 2-*bis*, il quale stabilisce che la gestione e la tutela delle specie alloctone, come la nutria, effettuata dalle regioni o pro-

vince autonome, è finalizzata sempre all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni, fatta eccezione per le specie alloctone che saranno individuate con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e sentito l'ISPRA;

conseguenza imprevista della modifica apportata alla legge n. 157/92 sembrerebbe essere quella che la nutria non sia più oggetto del controllo riduttivo da parte delle Regioni, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, e che i danni da esse causati non possano più essere indennizzati dalle stesse regioni;

il controllo previsto dal suddetto articolo 19 non può ritenersi caccia in quanto è praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e qualora questi metodi risultino inefficaci può essere effettuato anche mediante piani di abbattimento autorizzati dalla regione, in giorni e orari diversi da quelli previsti dal calendario venatorio;

non solo le Regioni ad oggi sembra siano impossibilitate a emanare atti sul tema, ma anche le Amministrazioni provinciali non potranno più portare avanti alcuna politica di contenimento degli animali né tanto meno potranno indennizzare gli agricoltori per i danni subiti;

sembra che alcune province abbiano già sospeso l'attività di controllo. La loro preoccupazione è dovuta soprattutto al rischio di denuncia per l'utilizzo illegittimo di armi, che è di competenza statale e limitato alle forze armate, difesa personale, poligono di tiro e caccia;

impegna il Governo

ad intervenire con appositi strumenti normativi affinché sia modificato il sopra citato comma 2 dell'articolo 2 della legge n.157 del 1992 chiarendo la situazione venutasi a creare definendo che le disposizioni della legge n. 157 non applicandosi alla nutria facciano salva, però, la possibilità per le Regioni, ai sensi dell'articolo 26 della citata legge n. 157, di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni e che le stesse possano, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Infine che il controllo possa essere esercitato anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 della suddetta legge n. 157 e operatori espressamente autorizzati. Ciò al fine di consentire agli enti locali di muoversi nella certezza e continuità del loro operato finora posto in essere ed assicurando agli agricoltori il diritto di ottenere il giusto ristoro ai danni subiti e un miglior livello di sicurezza per le comunità locali e i cittadini.

---

**G/1971/8/9**

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

considerato che:

l'Italia è leader nel mondo per la produzione di prodotti tutelati da DOP e IGP;

nelle produzioni DOP e IGP le aziende devono rispettare un disciplinare predisposto dalle normative comunitarie al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie di tali prodotti nonché di salvaguardarne l'immagine da un punto di vista commerciale;

al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra sarebbe opportuno che nelle aree di produzione di prodotti DOP e IGP si effettuino appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sull'acqua e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE;

nelle stesse aree, andrebbero altresì predisposti appositi interventi preventivi in caso di presenza di impianti o di altre installazioni le cui attività pur non rientranti tra quelle qui identificate costituiscono comunque una fonte di rischio elevato per le colture e per le produzioni;

negli, impianti e nelle installazioni già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge dovrebbe essere vietata ogni modifica sostanziale, ivi compreso l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto, che comporti effetti negativi e significativi;

le concessioni per gli impianti o per le altre installazioni situati nelle aree di cui in parola non dovrebbero essere prorogate o rinnovate;

nelle aree di cui in parola, la realizzazione di impianti o di altre installazioni che utilizzano come combustibile biomasse dovrebbe essere ammessa esclusivamente per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, di edifici pubblici e di edifici ad uso pubblico che rispettino determinati requisiti;

impegna il Governo

ad intraprendere ogni utile azione, anche normativa, al fine di tutelare le zone di produzione di prodotti DOP e IGP da qualsiasi forma di inquinamento ed in particolare a valutare la possibilità di vietare la realizzazione di nuovi impianti o altre installazioni nelle aree in parola e per una ulteriore fascia di rispetto perimetrale di 15,5 chilometri.

**G/1971/9/9**

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

considerato che:

il provvedimento non prevede l'esenzione IMU per quei terreni agricoli che abbiano subito grave pregiudizio alla redditività aziendale a causa di eventi alluvionali o dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* sulle piante di olivo in Puglia o a causa di altre gravi fitopatie quali il *dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) o il *matsucoccus feytaudi* (cocciniglia del pino) che stanno compromettendo colture agricole e terreni che, quindi, si troverebbero a dover affrontare difficoltà produttive tali da rendere particolarmente onerosa la corresponsione dell'imposta;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi, al fine di riconoscere la totale esenzione dell'IMU per tutti i terreni agricoli colpiti da eventi alluvionali o che hanno subito danni a causa della diffusione del batterio della *xylella fastidiosa* o del *dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) o del *matsucoccus feytaudi* (cocciniglia del pino).

---

**G/1971/10/9**

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

considerato che:

il provvedimento non prevede l'esenzione IMU per quei terreni agricoli che abbiano subito grave pregiudizio alla redditività aziendale a causa della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* sulle piante di olivo in Puglia o a causa di altre gravi fitopatie quali il *dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) o il *matsucoccus feytaudi* (cocciniglia del pino) che stanno compromettendo colture agricole e terreni che, quindi,

si troverebbero a dover affrontare difficoltà produttive tali da rendere particolarmente onerosa la corresponsione dell'imposta;

impegna il Governo:

a porre in essere, appositi interventi normativi, al fine di riconoscere la totale esenzione dell'IMU per tutti i terreni agricoli che hanno subito danni a causa della diffusione del batterio della xylella fastidiosa o del *dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) o del *matsucoccus feytaudi* (cocciniglia del pino).

---

### **G/1971/11/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premesso che:

occorre adottare misure effettive di rilancio del comparto agricolo,

impegna il Governo:

ad individuare le necessarie misure al fine di estendere, a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a tutti i terreni agricoli ricadenti nei Comuni italiani di cui all'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.

---

### **G/1971/12/9 (testo 2)**

PIGNEDOLI

Il Senato,

premesso che

in sede di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015 sono state introdotte ulteriori disposizioni relative alla facoltà di compensazione per i produttori di latte che hanno superato il proprio quantitativo individuale di riferimento;

dette previsioni consentono l'ampliamento della platea di possibili soggetti ammessi alla compensazione in quanto il limite originario fissato dal decreto-legge in esame al 12 per cento viene dilatato dalle lettere *c-bis*), *c-ter*) e *c-quater*) rispettivamente al 30 per cento, al 50 per cento e, superata tale soglia, senza alcun limite alla produzione in eccesso;



l'estensione della facoltà di compensazione risulta, rispetto alla attuale normativa, aumentata in maniera significativa e rischia di esaurire le disponibilità dell'importo versato dai produttori con produzione in eccesso non consentendo di alimentare il fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario, di cui all'articolo 9, comma 4-*quater*, della legge n. 119 del 2003;

tale fondo è stato affiancato da quello istituito dall'articolo 1, comma 214, della legge di stabilità 2015 con le medesime finalità di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero ed al miglioramento della qualità del latte bovino con una dotazione iniziale pari a 108 milioni di euro per il triennio 2015-2017;

la dotazione originaria di quest'ultimo fondo viene in parte utilizzata dal decreto-legge n. 51 in esame destinando 28 milioni di euro al finanziamento del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario ed 1 milione di euro al sostegno degli interventi compensativi in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali e da fitopatie;

impegna il Governo

a vigilare affinché l'Agea nell'applicazione delle procedure per la compensazione del prelievo versato in eccedenza nel periodo 2014-2015 dai singoli produttori di latte rispetti rigorosamente l'ordine di priorità fissato dalla normativa vigente;

a ricostituire almeno la dotazione iniziale del Fondo per gli investimenti del settore lattiero-caseario di cui al comma 214 della legge n. 190 del 2014 ed a emanare nel più breve tempo possibile il relativo decreto di definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai contributi.

---

## **G/1971/12/9**

PIGNEDOLI

Il Senato,

premesso che:

in sede di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, sono state introdotte ulteriori disposizioni relative alla facoltà di compensazione per i produttori di latte che hanno superato il proprio quantitativo individuale di riferimento, che consentono l'ampliamento della platea di possibili soggetti ammessi alla compensazione, in quanto il limite originario fissato al 12 per cento viene dilatato dall'articolo 2, comma 1, lettere *c-bis*), *c-ter*) e *c-quater*), rispettivamente al 30 per cento, al 50 per cento e anche alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile, comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

l'estensione della facoltà di compensazione risulta, rispetto alla attuale normativa, aumentata in maniera eccessiva e rischia di esaurire le disponibilità dell'importo versato dai produttori con produzione in eccesso, non consentendo di alimentare il fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario;

tale fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 214, della legge di stabilità 2015 al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero ed al miglioramento della qualità del latte bovino, con una dotazione iniziale pari a 108 milioni di euro per il triennio 2015-2017;

la dotazione originaria di tale fondo viene in parte utilizzata dal decreto-legge n. 51 in esame destinando 28 milioni di euro al finanziamento del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario ed 1 milione di euro al sostegno degli interventi compensativi in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali e da fitopatie;

impegna il Governo:

a vigilare affinché l'Agea nell'applicazione delle procedure per la compensazione del prelievo versato in eccedenza nel periodo 2014-2015 dai singoli produttori di latte rispetti rigorosamente l'ordine di priorità fissato dalla normativa vigente;

a ricostituire almeno la dotazione iniziale del Fondo per gli investimenti del settore lattiero-caseario di cui al comma 214 della legge n. 190 del 2014 ed a emanare nel più breve tempo possibile il relativo decreto di definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai contributi.

---

## **G/1971/13/9**

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, che reca la riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte, al termine di ciascun periodo, l'Agea:

a) contabilizza le consegne di latte effettuate ed il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti;

b) verifica se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate è inferiore alle consegne effettive e calcola il prelievo dovuto all'Unione europea per esuberi produttivi;

c) calcola l'ammontare del prelievo imputato in eccesso.

tale importo viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo seguendo il seguente ordine (comma 3):

1. coloro che risultano aver pagato indebitamente;
2. le aziende ubicate in zone di montagna;
3. le aziende ubicate nelle zone svantaggiate;
4. le aziende che hanno subito il blocco della movimentazione degli animali.

A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora dalle restituzioni effettuate residuino ulteriori disponibilità, esse sono ripartite a favore:

- delle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto la loro quota;
- alle aziende che non abbiano superato, di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo individuale.

Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto in esame aggiunge all'articolo 9 del D.L. n. 49/2003 un nuovo comma prevedendo che, per l'ultimo periodo di applicazione del regime sulle quote (compreso tra il 1 aprile 2014 ed il 31 marzo 2015), qualora residuino ulteriori disponibilità rispetto alle compensazioni effettuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 (sopra illustrato); esse saranno ripartite tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo le seguenti priorità:

- alle aziende che hanno mantenuto lo stesso livello produttivo del periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto la quota;
- alle aziende che hanno superato fino ad una percentuale del 6 per cento il quantitativo disponibile individuale;
- alle aziende che hanno superato di oltre il 6 per cento e fino al 12 il quantitativo, nel limite del 6 per cento complessivo del quantitativo nazionale.

la Camera dei deputati ha modificato il testo, prevedendo che esso operi anche a favore dei produttori che hanno superato il proprio quantitativo di riferimento (rispettivamente nell'intervallo 12-30 per cento, in quello 30-50 per cento e di, oltre il 50 per cento) ma nel limite del 6 per cento di quello disponibile; viene mantenuta comunque priorità a quei produttori che si sono trovati sotto la soglia del 6 per cento, e in primis ai produttori che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel 2007-2008 (purché non abbiano successivamente ceduto quota);

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti a carattere normativo al fine di prevedere per le aziende di cui al comma 4-ter.1, lettere a), b), c), c-bis), c-ter) c-quater) del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 1 del disegno di legge in esame, che i benefici di cui all'articolo

1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si applichino anche relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato per i quali è previsto che il datore di lavoro versi almeno 156 contributi giornalieri in un anno solare.

---

### **G/1971/14/9**

CANDIANI

Il Senato,

Premesso che:

– esaminato il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

– l'articolo 2 del testo prevede che, per l'ultimo periodo di applicazione del regime sulle quote (compreso tra il 1 aprile 2014 ed il 31 marzo 2015), qualora residuino ulteriori disponibilità rispetto alle compensazioni effettuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, esse saranno ripartite tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo alcune specifiche priorità;

– Si ritiene indispensabile procedere alla compensazione verso tutti i produttori che hanno superato la propria quota di produzione individuale durante la campagna 2014-2015. Tale misura è necessaria per consentire alle imprese del settore di avere maggiore liquidità e per far fronte ai mutamenti di mercato che il «fine quote» sta imponendo;

– È necessario far accedere alla compensazione la maggiore quantità di produttori in regola con i versamenti utilizzando tutte le somme disponibili per poter procedere alle compensazioni piuttosto che avere somme residue che vengono per legge imputate ad un fondo per sostenere interventi nel settore;

Impegna il Governo:

Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità, a prevedere misure volta a ripartire il residuo tra tutti i produttori che hanno superato la propria quota di produzione individuale durante la campagna 2014-2015, purché non abbiano successivamente ceduto la quota tenendo conto dei mutamenti di conduzione.

---

**G/1971/15/9**

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame, detta disposizioni per favorire la costituzione di organizzazioni interprofessionali;

il comma 3 prevede che le organizzazioni interprofessionali riconosciute, possono richiedere contributi obbligatori anche agli operatori economici cui si applicano le regole vevoli *erga omnes* anche se non sono membri della stessa organizzazione. Tali contributi sono destinati a coprire le spese per lo svolgimento dei fini istituzionali dell'organizzazione e, in particolare, per la promozione dei prodotti della filiera; gli stessi sono, comunque, regolati dal diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti a carattere normativo al fine di stabilire anche la totale deducibilità dei contributi di cui al comma 3 dell'articolo 3.

**G/1971/16/9**

GATTI, BERTUZZI, PIGNEDOLI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 1971, recante «Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»;

premessi che:

l'articolo 4 del decreto-legge in conversione reca disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario;

si prevede, in particolare, che per le suddette finalità con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi, conseguendo, tra gli altri,

l'obiettivo di «sostenere e promuovere attività di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana»;

considerato che:

nel settore olivicolo-oleario l'attività di ricerca scientifica è fondamentale poiché solo studiando il genoma dell'olivo e soprattutto il suo sequenziamento sarà possibile mettere a punto supporti per l'Amministrazione che chiede strumenti per le sue politiche di qualità, tutela e salvaguardia del prodotto nazionale e per gli operatori del settore che chiedono elementi utili a sostenere i loro obiettivi di incremento della produttività e della conseguente maggiore competitività sui mercati;

lo studio del genoma, della regolazione biologica della drupa e della sua biochimica, la possibilità di generare nuovi prodotti, così come un nuovo albero in grado di competere con le avversità ambientali, sono i punti cardine della ricerca scientifica nel settore;

nel nostro Paese è attivo dal 2010 il progetto «OLEA-Genoma»;

il Dipartimento di scienze e tecnologie per l'agricoltura, le foreste, la natura e l'energia dell'Università della Tuscia fa da capofila al progetto finanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

siamo in una fase avanzata del progetto che ha bisogno del finanziamento per arrivare a conclusione;

si tratta di un progetto di ricerca con finanziamento pubblico per cui le conoscenze prodotte dai ricercatori che vi lavorano sono rese disponibili e pubbliche e potranno essere impiegate dai ricercatori italiani e di altri Paesi;

considerato inoltre che:

sono in corso altre iniziative internazionali, in concorrenza con l'iniziativa italiana, volte allo studio del completamento del sequenziamento del genoma; si tratta di iniziative sostenute da ingenti finanziamenti privati i cui risultati saranno sottoposti a brevetto;

già ora, l'utilizzo di questi dati e di questi risultati pongono la ricerca del nostro Paese, e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali suo principale finanziatore, in una posizione di preminenza rispetto agli altri Paesi, per quanto riguarda il sequenziamento del genoma dell'olivo;

sarebbe importante concludere il progetto proprio nell'anno in cui l'Italia ospita l'Esposizione universale che ha come tema «Nutrire il pianeta, energia per la vita»;

impegna il Governo:

a considerare, nell'ambito degli obiettivi di ricerca e sperimentazione, il finanziamento del progetto fino alla sua conclusione, tra l'altro prevista in tempi molto brevi, anche considerando la mole di dati prodotti e i risultati già ottenuti, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.

---

**G/1971/17/9**

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premessi che:

l'articolo 4 del decreto in esame istituisce un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015, e 14 milioni per gli anni 2016 e 2017;

l'intervento viene ricollegato alla situazione di particolare criticità dal punto di vista produttivo che caratterizza il comparto ed alla necessità di un suo rilancio e di una sua ristrutturazione, attraverso politiche volte ad innalzare il livello qualitativo del prodotto, anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione;

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni utile azione, anche normativa, al fine di garantire, l'implementazione di un adeguato sistema di tracciabilità dei prodotti del comparto olivicolo-oleario a tutela del consumatore e delle produzioni nazionali.

---

**G/1971/18/9**

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premessi che:

l'articolo 4 del decreto in esame istituisce un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015, e 14 milioni per gli anni 2016 e 2017;

l'intervento viene ricollegato alla situazione di particolare criticità dal punto di vista produttivo che caratterizza il comparto ed alla necessità di un suo rilancio e di una sua ristrutturazione, attraverso politiche volte

ad innalzare il livello qualitativo del prodotto, anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione;

un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, definirà i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi;

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, sono state definite le finalità del piano di interventi, tra le quali il sostegno ad iniziative di valorizzazione del *made in Italy* e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni utile azione, anche normativa, al fine di favorire l'impegno di cui in premessa, nell'ambito delle proprie competenze, anche favorendo l'inserimento del prodotto stesso nei servizi di mensa per istituti scolastici, ospedali, comunità e pensionati pubblici.

---

## **G/1971/19/9**

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premessi che:

l'articolo 4 del decreto in esame istituisce un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015, e 14 milioni per gli anni 2016 e 2017;

l'intervento viene ricollegato alla situazione di particolare criticità dal punto di vista produttivo che caratterizza il comparto ed alla necessità di un suo rilancio e di una sua ristrutturazione, attraverso politiche volte ad innalzare il livello qualitativo del prodotto, anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione;

un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e



adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, definirà i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi;

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni utile azione, anche normativa, nell'ambito delle proprie competenze, affinché nelle more della predisposizione di un piano nazionale olivicolo e dei piani olivicoli regionali, il piano degli interventi di cui in premessa miri all'incremento della produzione nazionale, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti, lo studio di nuovi sistemi colturali, in particolare la permacoltura, e lo sviluppo tecnologico delle filiere olivicole;

con il medesimo decreto di cui al comma 1, dell'articolo 4 del decreto in esame a prevedere il finanziamento di campagne promozionali sulle proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva di qualità e delle olive da mensa, anche attraverso la divulgazione dei contenuti della indicazione salutistica autorizzata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativa ai polifenoli dell'olio di oliva e ai requisiti che devono possedere gli oli di oliva per poterla utilizzare, anche attraverso l'introduzione di uno specifico sistema di etichettatura, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia.

---

### **G/1971/20/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premessi che:

il settore olivicolo nazionale nel corso del 2014 ha subito forti danni dovuti alle condizioni climatiche avverse verificatesi;

rilevato che:

appare necessario prevedere una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno gli anni 2016 e 2017, del fondo di cui all'articolo 4 comma 1, al fine aumentare la dotazione di risorse in modo da allargare la platea potenziali beneficiari.

Impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di integrare sino a 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno gli anni 2016 e 2017 il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso una rimodulazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

**G/1971/21/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premesso che appare necessario integrare gli obiettivi per l'utilizzo del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario di cui all'articolo 4 comma 1 del provvedimento in esame, con misure volte a promuovere l'innovazione tecnologica degli impianti di produzione e di trasformazione anche mediante il coinvolgimento di Università e centri di ricerca,

impegna il governo:

ad adottare provvedimenti volti a favorire l'innovazione tecnologica degli impianti di produzione e di trasformazione nel settore olivicolo-oleario, anche mediante il coinvolgimento di Università e centri di ricerca.

---

**G/1971/22/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premesso che appare necessario integrare gli obiettivi per l'utilizzo del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario di cui all'articolo 4 comma 1 del provvedimento in esame, con misure di incentivazione atte a promuovere il ricambio generazionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore:

impegna il governo:

ad adottare provvedimenti volti a favorire il ricambio generazionale nel settore olivicolo-oleario.

---

**G/1971/23/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premessi che appare necessario integrare gli obiettivi per l'utilizzo del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario di cui all'articolo 4 comma 1 del provvedimento in esame, con misure volte a promuovere la formazione tecnico superiore degli operatori del settore con particolare riferimento alla produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto,

impegna il governo:

ad adottare provvedimenti volti a favorire la formazione tecnico superiore degli operatori del settore olivicolo-oleario con particolare riferimento alla produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto.

---

**G/1971/24/9**

TOMASELLI, PIGNEDOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1971 di conversione del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali,

premessi che:

l'articolo 5 del decreto-legge in conversione, garantisce l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale, tra l'altro, alle imprese agricole che hanno subito danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali o a causa di infezioni di organismi nocivi, in particolare della Xylella fastidiosa, del Cinnipide del castagno e della flavescenza dorata; per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione della Xylella fastidiosa, in particolare, la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016;

considerato che:

in Puglia, nelle province di Lecce, di Brindisi e di Taranto, gli ulivi sono circa 60 milioni; la presenza del batterio Xylella fastidiosa ha causato la distruzione di intere coltivazioni in un'area in cui la tradizione olivicola rappresenta una fondamentale risorsa economica e una caratteristica essenziale della cultura e del paesaggio;

l'area di diffusione della *Xylella fastidiosa* è estremamente estesa: il rapporto sulla *Xylella fastidiosa* redatto dalla regione Puglia identifica come area infetta 231.516 ettari, di cui 96.934 ettari di oliveti situati nella provincia di Lecce;

tale situazione ha già generato rilevanti danni per l'economia regionale, dal momento che il valore della produzione olivi cola regionale vale in media circa 500 milioni di euro all'anno. Nel 2013 l'olivicoltura pugliese ha prodotto l'11,6 per cento del valore complessivo della produzione agricola regionale e il 30 per cento del valore della produzione olivicola nazionale, come risulta dai dati Istat (2013); inoltre, la regione Puglia rappresenta quasi il 10 per cento dell'intero comparto agricolo nazionale, ossia circa quattro miliardi di euro; e che la Puglia è la prima regione olivicola in termini di superficie, pari al 32 per cento della superficie totale nazionale adibita a tale coltura;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dalla *Xylella fastidiosa*, per quanto rappresentino un segnale importante per la regione Puglia, rischiano di non essere sufficienti a garantire la ripresa per un comparto produttivo pesantemente colpito, soprattutto laddove i provvedimenti imposti per contrastare la diffusione del batterio, anche a livello di Unione europea, comportano ad esempio la rimozione e la distruzione delle piante contagiate, ovvero della base produttiva dell'attività delle imprese coinvolte;

tra le misure che lo Stato potrebbe garantire per un sostegno al settore olivicolo-oleario, di fondamentale importanza sarebbe per garantire la finalità del decreto-legge in esame, ovvero il rilancio dei settori agricoli in crisi, sarebbe necessario intervenire anche sulla tassazione la sospensione dell'Imu agricola, prevista dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, per le imprese i cui terreni ad oliveto, siano stati colpiti da infezioni di *Xylella fastidiosa*;

impegna il Governo:

ad assumere urgenti iniziative per garantire la sospensione, per un congruo periodo di tempo, dell'Imu agricola, prevista dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, per le imprese della Regione Puglia i cui oliveti siano stati danneggiati da infezioni della fitopatìa *Xylella fastidiosa*.

---

**G/1971/25/9**

PIGNEDOLI, VALENTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1971 di conversione del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in mate-

ria di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali,

premessi che:

l'articolo 5 del decreto-legge in conversione, come modificato alla Camera dei Deputati, prevede un incremento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura di 250 mila euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per l'anno 2016, da destinare alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, non coperte da polizze assicurative, ubicate nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità a partire dall'anno 2012 e fino alla data di entrata in vigore del decreto, per interventi compensativi per danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale finalizzati alla ripresa economica e produttiva,

considerato che:

il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura non è stato rifinanziato da alcuni anni, e l'assenza di operatività del fondo ha causato gravi danni alle imprese di pesca, soggette ad evidenti rischi dovuti sia alle condizioni meteomarine sia alle emergenze ambientali;

per questo motivo, le imprese del settore che sono state colpite in questi anni da eventi di natura calamitosa, non hanno potuto accedere agli interventi, pur presentando domanda nei tempi e nelle forme previste per legge; cosicché sarebbe utile prevedere che le domande già presentate, comprese quelle archiviate per mancanza di fondi, siano ritenute utilmente presentate ai fini dell'accesso agli interventi previsti,

considerato altresì che:

l'articolo 35 del Regolamento (VE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, prevede che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca possa contribuire a fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da eventi climatici avversi, emergenze ambientali o incidenti in mare,

impegna il Governo:

a valutare, con il primo provvedimento utile, l'incremento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura, anche grazie alle risorse europee previste all'articolo 35 del Regolamento (VE) n.508/2014;

a garantire, in ogni caso, che le domande già presentate per gli interventi compensativi per danni a produzioni e strutture a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura, ed archiviate per mancanza di fondi, siano ritenute utilmente presentate ai fini

dell'accesso agli interventi previsti all'articolo 5 del decreto-legge in conversione.

---

**G/1971/26/9**

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

valutate le misure introdotte all'articolo 5 e, in particolare, la possibilità, per le imprese ubicate nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale entità, ancorché danneggiate da rischi assicurabili, di poter accedere agli interventi compensativi a valere sul Fondo di Solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004,

premessò che:

tra le misure di gestione del rischio, le assicurazioni agevolate sono gli strumenti più diffusi ai quali fanno ricorso prevalentemente gli operatori del nord Italia e per colture specializzate quali mele, pere ed uva e che tuttavia, considerata la sempre più elevata esposizione degli agricoltori ai rischi economici ed ambientali, sarebbe opportuno che quante più aziende provvedano ad assicurare il raccolto, gli animali e le piante anche al fine di diluire sull'intero territorio nazionale il ricorso allo strumento, posto che nell'Italia settentrionale è in aumento la PLV protetta ma non i soggetti assicurati,

considerato che:

anche in attuazione della normativa comunitaria, è indispensabile che a livello istituzionale si adotti ogni iniziativa possibile, compreso lo strumento della riassicurazione, volta a favorire una diversificazione del mercato assicurativo agevolato, sia a livello territoriale, sia settoriale;

la misura straordinaria di cui all'articolo 5 non può in alcun modo costituire un precedente per scoraggiare il ricorso a polizze agevolate da parte degli agricoltori, anche al fine di non generare malcontento nei confronti degli operatori che hanno sottoscritto assicurazioni per i danni previsti dal piano assicurativo 2015, sarebbe opportuno che gli interventi compensativi siano accordati alle aziende che dimostrino di essersi assicurate per l'annualità successiva a quella oggetto di indennizzo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di accordare l'accesso agli interventi compensativi di cui al fondo di solidarietà nazionale con priorità alle aziende

agricole che, pur avendo subito nel corso del 2014 danni da eventi assicurabili, dimostrino tuttavia di aver sottoscritto una polizza agevolata per l'anno 2015.

---

**G/1971/27/9**

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premessi che:

l'articolo 5 del decreto in esame, al comma 1, dispone, tralaltro, che nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi anche normativi, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di subordinare l'accesso alle misure compensative di cui alle disposizioni in premessa al rispetto da parte delle imprese agricole delle condizionalità (buone pratiche agricole, potature, eccetera) previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per la manutenzione minima degli oliveti.

---

**G/1971/28/9**

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 5 del decreto in esame dispone, tralaltro, che nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015, le cooperative e quelle colpite da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort. L'intervento potrà riguardare anche le imprese agricole che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili nell'ambito delle risorse già stanziare;

tra le imprese agricole colpite da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015, la Camera dei deputati ha aggiunto una priorità di concessione per quelle colpite da organismi legati alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, del Cinipide del castagno (per i quali è prevista un criterio di priorità a favore delle imprese che adottano metodi di lotta biologici) e della flavescenza dorata,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi anche normativi, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di dare precedenza nell'accesso alle misure compensative di cui alle disposizioni in premessa, nel caso della *Xylella fastidiosa*, alle aziende che abbiano rispettato le condizionalità (buone pratiche agricole, potature, eccetera) previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per la manutenzione minima degli oliveti.

---

### **G/1971/29/9**

DONNO, GAETTI, FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 5 del decreto in esame dispone, tralaltro, che nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ri-



pristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015; le cooperative e quelle colpite da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort. L'intervento potrà riguardare anche le imprese agricole che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili nell'ambito delle risorse già stanziare;

tra le imprese agricole colpite da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015, la Camera dei deputati ha aggiunto una priorità di concessione per quelle colpite da organismi legati alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, del Cinipide del castagno (per i quali è prevista un criterio di priorità a favore delle imprese che adottano metodi di lotta biologici) e della flavescenza dorata,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi anche normativi, con il reperimento delle necessarie risorse, al fine di riconoscere ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione della *xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 5 giorni, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.

---

### **G/1971/30/9**

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

il comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto in esame, ha disposto l'aumento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, per un importo pari a 250.000 euro per il 2015 e a 2 milioni per il 2016, al fine di fornire – alle imprese del settore ubicate nei territori che

hanno subito avversità atmosferiche di eccezionale intensità – interventi compensativi per danni subiti a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e dell'acquacoltura: destinatarie saranno le imprese, dei settori in questione, che non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e che operino nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del decreto, individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi anche normativi, al fine di estendere le misure di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 anche alle imprese di pescaturismo.

---

#### **G/1971/31/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premessi che:

occorre assicurare l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto legge decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti legislativi al fine di individuare le necessarie risorse per gli anni 2015, 2016 e 2017 al fine di assicurare l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

---

#### **G/1971/32/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premessi che:

lo stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il Gargano

nel corso del 2014 impone la necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese danneggiate;

appare opportuno incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 30 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni;

impegna il Governo,

ad adottare gli opportuni provvedimenti legislativi al fine di incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni da destinare alla tutela del reddito dei lavoratori delle imprese che hanno subito danni alle attività produttive agricole, causate dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori del Gargano.

---

### **G1971/33/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premesso che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia;

considerato che:

lo stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa impone la necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della fitopatìa,

appare opportuno incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti legislativi al fine di incrementare il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni da destinare alla tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa.

---

#### **G/1971/34/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, in particolare per il Gargano a seguito di eventi calamitosi del 2014, per cui appare necessario sostenere i settori agricoli colpiti,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti volti ad individuare le necessarie risorse finanziarie stimate in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da destinare al rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da eventi calamitosi, per i quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, e in particolare per il Gargano.

---

#### **G1971/35/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premesso che:

le imprese del settore olivicolo nazionale nel corso del 2014 hanno subito forti danni dalla diffusione della xylèlla fastidiosa;

considerato che:

appare opportuno istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, fitopatie e epizoo-

zie di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena *xylella fastidiosa*,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti volti ad individuare le necessarie risorse finanziarie stimate in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da destinare all'istituzione di un Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, fitopatie e epizoozie di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena *xylella fastidiosa*.

---

### **G/1971/36/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premessò che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia,

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nel Salento, causato dal batterio patogeno da quarantena *xylella fastidiosa* che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, appare indispensabile escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche, al fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e il trattamento della *xylella fastidiosa* e di identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori;

b) gli interventi già avvenuti per l'eradicazione e la rimozione degli ulivi nonché gli interventi di potenziamento per i controlli effettuati dalle autorità locali;

c) la realizzazione d'interventi straordinari finalizzati al contrasto all'emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel territorio,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti per escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche, al fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e il trattamento della xylella fastidiosa e di identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori;

b) gli interventi già avvenuti per l'eradicazione e la rimozione degli ulivi nonché gli interventi di potenziamento per i controlli effettuati dalle autorità locali;

c) la realizzazione d'interventi straordinari finalizzati al contrasto all'emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel territorio.

---

### **G/1971/37/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premessi che:

il settore turistico ricettivo un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia,

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nei comuni dei territori del Gargano interessati dagli eventi alluvionali del mese di settembre 2014 e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 23 ottobre 2014, appare indispensabile sostenere le imprese che hanno subito danni anche per scongiurare conseguenze sul piano occupazionale,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti per sospendere, fino al 30 giugno 2016, il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori del Gargano interessate dagli eventi alluvionali del mese di settembre 2014 e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 23 ottobre 2014.

---

**G/1971/38/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premessso che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia,

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, causato dal batterio patogeno da quarantena xylella fastidiosa che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, appare indispensabile sostenere le imprese che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione del batterio fitopatogeno anche per scongiurare conseguenze sul piano occupazionale,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti per sospendere, fino al 30 giugno 2016, il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, nei quali è stato riscontrato il batterio patogeno da quarantena xylella fastidiosa e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 10 febbraio 2015.

---

**G/1971/39/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premessso che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia,

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia causato dal batterio patogeno da quarantena xylella fastidiosa che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, appare indispensabile sostenere le imprese

che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione del batterio fitopatogeno anche per scongiurare conseguenze sul piano occupazionale,

impegna il Governo:

ad adottare, nei confronti dei titolari d'impresе agricole nei territori dei comuni della regione Puglia colpiti dal batterio fitopatogeno, appositi provvedimenti per la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 30 settembre 2015.

---

### **G/1971/40/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premessο che:

il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale è necessario e per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo,

impegna il Governo:

a predisporre una specifica documentazione, da inviare ai servizi fitosanitari regionali, sulla base dei monitoraggi effettivamente eseguiti in ogni regione, come previsto dal decreto ministeriale 26 settembre 2014, al fine di una descrizione nazionale delle aree non interessate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa;

ad assicurare la massima osservanza delle disposizioni relative al divieto delle movimentazioni infette, dalle aree regionali interessate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa;

a disporre interventi al fine di potenziare il sistema di controlli effettuati dalle autorità locali.

---

### **G/1971/41/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premessο che:

il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale è necessario e per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in parti-



colare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite,

considerato che:

il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale richiede appositi ed ulteriori stanziamenti di risorse valutate in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo:

a potenziare il servizio fitosanitario nazionale per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite, attraverso gli opportuni provvedimenti di natura economica volti a garantire una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

---

### **G/1971/42/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premesso che:

il settore turistico ricettivo rappresenta un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia;

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Foggia, causato dagli eventi alluvionali che hanno colpito il Gargano, appare indispensabile sostenere le imprese agricole e del comparto turistico ricettivo che hanno subito danni dagli eventi calamitosi anche per scongiurare conseguenze sul piano occupazionale,

Impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti di natura economica per il sostegno delle imprese agricole e del comparto turistico ricettivo della Regione Puglia che hanno subito danni dagli eventi calamitosi, attraverso l'erogazione in apposito Fondo, di 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2015-2017.

---

**G/1971/43/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premsso che:

il settore olivicolo-oleario rappresenta un importante pilastro dell'economia della Regione Puglia;

considerato che:

a seguito dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, causato dal batterio patogeno da quarantena *xylella fastidiosa* che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, appare indispensabile sostenere le imprese che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione del batterio fitopatogeno anche per scongiurare conseguenze sul piano occupazionale,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti di natura economica per il sostegno delle imprese della Regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione della *xylella fastidiosa*, attraverso l'erogazione in apposito Fondo, di 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2015-2017.

---

**G/1971/44/9**

TARQUINIO, Eva LONGO

Il Senato,

premessso che:

Le imprese del settore olivicolo nazionale nel corso del 2014 hanno subito forti danni dalla diffusione della *xylella fastidiosa*,

rilevato che:

appare necessario incrementare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi di sostegno alle imprese danneggiate dalla diffusione della *xylella fastidiosa* sino a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 30 milioni di euro per l'anno 2016,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di integrare sino a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 30 milioni di euro per l'anno 2016 il Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi di sostegno alle imprese danneggiate dalla diffusione della *xylella fastidiosa* nel

settore olivicolo-oleario, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

---

**G/1971/45/9**

ALBANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1971 di conversione del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali,

considerato che:

l'articolo 6 del decreto-legge in conversione prevede il trasferimento delle competenze e delle funzioni della gestione commissariale ex Agensud alle strutture ordinarie del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

il comma 2 del citato articolo 6 stabilisce che il trasferimento delle funzioni venga effettuato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali «che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, strumentali e finanziarie in dotazione» alla gestione commissariale;

la gestione commissariale, in funzione delle competenze acquisite negli anni e delle disposizioni previste dal Regolamento di riordino del Ministero delle Politiche Agricole, di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2013, n. 105, si è avvalsa di una serie di figure professionali composte da personale di ruolo al Ministero e da soggetti, con contratto di collaborazione, caratterizzati da qualificati ed idonei profili tecnici e professionali, necessari allo svolgimento dell'attività;

risulta opportuno salvaguardare la professionalità e le competenze acquisite dalla struttura operativa dell'ex gestione commissariale, al fine di meglio incardinare la futura attività dei competenti Dipartimenti del Ministero;

la scadenza dei contratti di collaborazione è prevista al 30 giugno 2015;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che nel trasferimento delle risorse umane della ex Gestione commissariale, si tenga conto dei soggetti già distaccati presso la struttura commissariale, salvaguardando le compe-

tenze tecniche e professionali utili al più efficiente prosieguo dell'attività trasferita al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali;

a valutare l'opportunità, per i soggetti con contratti di collaborazione, di un prosieguo del rapporto oltre l'imminente scadenza dei relativi contratti.

---

**G/1971/46/9**

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

l'articolo 6 del provvedimento in esame dispone la soppressione della gestione commissariale delle attività della soppressa Agensud ed il trasferimento delle relative funzioni ai dipartimenti ed alle direzioni competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

il comma 2 specifica che il trasferimento di funzioni avverrà con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che disporrà anche in ordine alla riassegnazione delle risorse a disposizione dell'attuale gestione, ed in ordine agli adempimenti necessari relativi al bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso relativo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno,

considerato che:

in sede di esame alla Camera dei deputati è stato specificato che la riassegnazione delle risorse al Dicastero agricolo non inciderà sulla destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno ed inoltre la riassegnazione comprenderà i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

impegna il Governo:

nella predisposizione del decreto ministeriale di cui alle disposizioni in premessa a specificare che dalla riassegnazione dei soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere, non derivano obblighi assunzionali per le amministrazioni interessate.

---

**G/1971/47/9**

AMIDEI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3104, di conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali,

considerato che:

l'articolo 6 del decreto-legge n. 51 del 2015 prevede il trasferimento delle competenze e delle funzioni della gestione commissariale ex Agensud alle strutture ordinarie del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali;

il comma 2 del citato articolo 6 stabilisce che il trasferimento delle funzioni venga effettuato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali «che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

la gestione commissariale, si è avvalsa di una serie di figure professionali composte da personale di ruolo al Ministero e da soggetti, con contratto di collaborazione, caratterizzati da qualificati ed idonei profili tecnici e professionali, necessari allo svolgimento dell'attività;

risulta opportuno salvaguardare la professionalità e le competenze acquisite dalla struttura operativa dell'ex gestione commissariale al fine di meglio incardinare la futura attività dei competenti Dipartimenti del Ministero;

la scadenza dei contratti di collaborazione risulta prevista al 30 giugno 2015;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che nel trasferimento delle risorse umane della ex Gestione commissariale, si tenga conto dei soggetti già distaccati presso la struttura commissariale, salvaguardando le competenze tecniche e professionali utili al più efficiente prosieguo dell'attività trasferita al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali;

a valutare l'opportunità, per i soggetti con contratti di collaborazione, di un prosieguo del rapporto oltre l'imminente scadenza dei relativi contratti.

---

**G/1971/48/9**

PIGNEDOLI

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 51, inserito alla Camera in sede di conversione, prevede l'istituzione, con apposito decreto ministeriale, delle commissioni uniche nazionali che determinano le quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contatti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, e operano con il supporto della società di gestione «Borsa merci telematica italiana Scpa», – BMTI – istituita ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 228 del 2001 e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni;

l'articolo 30 del decreto legislativo n. 228 del 2001 ha disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, «le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici»;

il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, attribuisce alle:

a) «organizzazioni dei produttori un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sotto prodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera alimentare»; (Considerando 131)

b) organizzazioni interprofessionali «un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato» (Considerando 132);

tra i compiti che la normativa europea e nazionale – da ultimo l'articolo 3 del decreto-legge n. 51 in esame – assegnano alle organizzazioni interprofessionali, risulta espressamente prevista la redazione di contratti-tipo per la vendita o per la fornitura di prodotti agricoli, anche trasformati, prevedendo, altresì, il compito di definire il potenziale di produzione e di rilevare i prezzi pubblici di mercato;

le organizzazioni interprofessionali devono essere costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione, al commercio, compresa la distribuzione, dei prodotti agroalimentari, soggetti che risultano coincidenti con i «delegati» che sono chiamati a partecipare alle commissioni uniche nazionali;

il citato Regolamento comunitario conferma un impianto che si basa sulla contrattazione negoziata tra i soggetti economici per l'adozione di «misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze di mercato, che possono contribuire a stabilizzare mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata», tra le quali l'uso di contratti scritti formalizzati come strumento per migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla domanda;

l'articolo 6-*bis* del decreto-legge in conversione, relativo alle commissioni uniche nazionali, riproduce in pratica l'impianto europeo e nazionale in materia di regolamentazione delle relazioni contrattuali nel settore agro-alimentare, riferendosi a strutture che si pongono in concorrenza con le organizzazioni interprofessionali,

impegna il Governo:

ad adoperarsi al fine di evitare che si verifichi la sovrapposizione di disposizioni legislative ed amministrative nelle relazioni contrattuali nel settore agro alimentare, che rischia di favorire comportamenti scarsamente trasparenti tra gli operatori economici delle filiere.

---

#### **G/1971/49/9**

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

premesso che:

l'articolo 6-*bis* del decreto in esame reca norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole: a tal fine con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome adoteranno disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati (comma 1);

alle commissioni uniche nazionali parteciperanno, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione (comma 2);

le commissioni uniche nazionali – ai sensi del comma 3 – saranno chiamate a determinare quotazioni di prezzo, che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente;

per il comma 4 le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, ed operano con il supporto della società di gestione Borsa merci telematica italiana. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni – istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – sosponderanno l'autonoma rilevazione, per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite (comma 5): esse si limiteranno a pubblicare i prezzi rilevati dalle commissioni uniche nazionali, salvo il caso di revoca delle stesse da parte del Ministro (comma 6, che contempla in tale sola eventualità la ripresa della rilevazione e della pubblicazione dei relativi prezzi),

impegna il Governo:

nella predisposizione del decreto ministeriale di cui alle disposizioni in premessa a garantire la partecipazione tenendo conto anche del dato territoriale anche alle categorie degli allevatori e dei macellatori;

a prevedere, attraverso appositi atti di carattere normativo, l'istituzione di un collegio arbitrale nominato dalla CCIA, composto da esperti non direttamente coinvolti nelle transazioni commerciali e che deve comprendere i rappresentanti di tutti i macelli siano essi privati, cooperativi o di filiera, incaricato di fissare il prezzo, qualora la Cun non addivenga alla formazione del prezzo per mancanza di accordo tra le parti.

---

## Art. 1.

### 1.1

GAETTI

*Sopprimere i commi da 1 a 6.*

---

### 1.2

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 agosto 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2015».*

---



**1.3**

AMIDEI

*Al comma 2, sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «2.500 euro».*

---

**1.4**

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 2015» con le seguenti: «1° gennaio 2016».*

---

**1.5**

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

*Sopprimere il comma 6-bis.*

---

**1.6**

GAETTI, DONNO

*Sostituire il comma 6-bis, con il seguente:*

*«6-bis. Al fine di garantire l'efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente tramite società interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti. L'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

---

**1.7**

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

*Al comma 6-bis apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sostituire la parola: «l'AGEA» con le seguenti: «le funzioni di autorità titolare del SIAN sono attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che»;*

2) *al terzo periodo, sostituire la parola: «L'AGEA» con le seguenti: «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;*

---

**Art. 2.****2.1**

GAETTI

*Al comma 1, capoverso «4-ter.1», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

*«b) alle aziende che hanno versato il prelievo per la campagna 2014/2015, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;*

*c) qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità di quantitativo (QGG), il residuo viene ripartito tra tutti i produttori che hanno prodotto in eccesso oltre la propria quota purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18. L'esclusione dei produttori che abbiano superato il 100 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale e che non hanno versato il prelievo supplementare non si applica per il periodo 2014-2015. Tali produttori si collocano dopo i produttori di cui alla lettera b);».*

*b) sopprimere le lettere c-bis), c-ter), c-quater).*

---

**2.2**

CANDIANI

*Al comma 1, capoverso «4-ter.1», sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

*«b) alle aziende che hanno versato il prelievo per la campagna 2014/2015, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'arti-*

colo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;

c) qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti i produttori, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;».

---

### 2.3

MARINELLO

*Al comma 1, capoverso «4-ter.1», sopprimere le lettere c-bis), c-ter), c-quater).*

---

### 2.4

GALIMBERTI

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 2.5

MARINELLO

*Al comma 3, alla lettera «0a)» premettere la seguente:*

«0a1) al comma 2, lettera a) dopo le parole: "ingiustificatamente gravose," sono inserite le seguenti: "quale l'applicazione di prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti di cui al comma 1,"».

*dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) dopo il comma 11-bis) è aggiunto il seguente:

"12. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e delle relative disposizioni attuative, i costi medi di produzione dei prodotti di cui al comma 1 sono elaborati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)"».

---

**2.6**

GALIMBERTI

*Al comma 3, sopprimere la lettera 0a).*

---

**2.7**

BERGER, ZELLER, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, PALERMO, FRAVEZZI

*Al comma 3, prima della lettera a) inserire la seguente lettera:*

«00a) al comma 1, dopo le parole: "ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale" sono inserite le seguenti: "o con il piccolo imprenditore di cui all'articolo 2083 del codice civile"».

---

**2.8**

BERGER, ZELLER, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, PALERMO, FRAVEZZI

*Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).*

---

**2.9**

MARINELLO

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*Alla lettera a) sostituire le parole: «da euro 1.000,00 a euro 40.000,00» con le seguenti: «da euro 2.000,00 a euro 80.000,00».*

*alla lettera b) sostituire le parole: «da euro 2.000,00 a euro 50.000,00» con le seguenti: «da euro 4.000,00 a euro 100.000,00».*

---

**2.10**

GALIMBERTI

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), sostituire le parole: «da euro 1.000,00 a euro 40.000,00» con le seguenti: «da euro 516 a euro 30.000,00»;*

*b) alla lettera b), sostituire le parole: «da euro 2.000,00 a euro 50.000,00» con le seguenti: «da euro 516,00 a euro 15.000,00».*

---

**2.11**

BERGER, ZELLER, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, PALERMO, FRAVEZZI

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) al comma 5, dopo le parole: "ad eccezione del consumatore finale", sono aggiunte le seguenti: "e del cedente produttore agricolo"».

---

**2.12**

BERGER, ZELLER, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, PALERMO, FRAVEZZI

*Al comma 3, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:*

«*b-bis.1*) al comma 6, dopo le parole: "ad eccezione del consumatore finale", sono aggiunte le seguenti: "e del cedente produttore agricolo"».

---

**2.13**

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"*8-bis*. Nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui al comma 8 concernente il mercato del latte fresco, l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato avvia obbligatoriamente una indagine sui rapporti di filiera, ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora, per un periodo superiore a tre mesi consecutivi, il prezzo medio di acquisto alla stalla risulti inferiore al costo medio di produzione del latte crudo"».

---

**2.14**

PUGLIA

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«*5-bis*. Alle aziende di cui al comma 4-ter.1, lettere a), b), c), *c-bis*), *c-ter*) e *c-quater*) del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 1 del presente articolo, i benefici di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si applicano anche relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato per i quali è previsto che il datore di lavoro versi almeno 156 contributi giornalieri in un anno solare.

*5-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma *5-quater*.

*5-quater.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «di cui al presente articolo», con le seguenti: «di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo».*

---

### Art. 3.

#### 3.1

AMIDEI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari ad almeno il 25 per cento del relativo settore», con le seguenti: «pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore».*

#### 3.2

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

---

### 3.3

MARINELLO

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*al primo periodo, dopo le parole: «normativa europea» inserire le seguenti: «ai fini della estensione delle regole di cui all'articolo 164 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013»;*

*aggiungere in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione degli articoli da 152 a 167 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto sono abrogati gli articoli da 1 a 8 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102».*

---

### 3.4

CANDIANI

*A comma 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «L'ambito di operatività dell'organizzazione interprofessionale può essere nazionale o di circoscrizione economica, così come definita dall'art. 164, comma 2) del regolamento (UE) 1308/2013. Nel caso l'organizzazione interprofessionale operi in un ambito di circoscrizione economica, la percentuale di rappresentatività stabilita deve essere dimostrata per il territorio della circoscrizione e deve costituire almeno il 15 per cento della produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione nazionale.»*

*Conseguentemente:*

*al comma 1 sopprimere le parole da: «Nel caso di organizzazioni interprofessionali» fino alla fine del comma.*

*al comma 7 sopprimere le parole da: «Nel caso di organizzazioni interprofessionali» fino alla fine del comma.*

---

### 3.5

CANDIANI

*Al comma 2 sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le organizzazioni interprofessionali riconosciute prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle politiche agricole agroalimentari e fore-*

stali ovvero dalle Regioni o dalle Province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi della presente legge».

---

### 3.6

CANDIANI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2.1. Qualora siano riconosciute organizzazioni interprofessionali che operano in ambito di circoscrizione economica per lo stesso settore o prodotto, le medesime sono tenute a regolamentare i rapporti tra di loro. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce e coordina il Comitato delle organizzazioni interprofessionali con funzioni consultive, individuando le organizzazioni interprofessionali tra gli interlocutori per le politiche di filiera».

---

### 3.7

GAETTI

*Sopprimere il comma 3.*

---

### 3.8

PUGLIA

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I contributi di cui al presente comma, ancorché obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato, non costituiscono prelievo fiscale e sono totalmente deducibili dal reddito imponibile.»

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-ter.

3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";



b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

---

### 3.9

GAETTI

*Sopprimere il comma 6.*

---

### 3.10

CANDIANI

*Al comma 6 al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purchè quest'ultima, qualora interessi più prodotti o tipologie di prodotto, sia rappresentativa per ciascuno di essi e ciascuna attività economica.»*

---

### 3.11

AMIDEI

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore», con le seguenti: «pari ad almeno il 50 per cento del relativo settore.»*

---

### 3.12

CANDIANI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

*«7-bis. Le Regioni e Province autonome riconoscono le Organizzazioni Interprofessionali a carattere non nazionale. Sono fatte salve le competenze delle Regioni e Province autonome in relazione alla disciplina delle organizzazioni interprofessionali aventi carattere non nazionale.»*

---

**3.13**

CANDIANI

*Al comma 8 sostituire le parole: «Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è l'autorità nazionale competente» con le seguenti: «Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni e province autonome sono competenti».*

---

**Art. 4.****4.1**

DONNO, GAETTI

*Al comma 1, dopo le parole: «anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione», inserire le seguenti: «e per garantire un'adeguata tracciabilità del prodotto».*

---

**4.2**

TARQUINIO, Eva LONGO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni», con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni».*

*Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**4.3**

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**4.4**

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche con riferimento», con le seguenti: «assicurando nel contempo la tutela e il sostegno».*

---

**4.5**

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «attraverso il CRA».*

---

**4.6**

DONNO, GAETTI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè favorendo l'inserimento del prodotto stesso nei servizi di mensa per istituti scolastici, ospedali, comunità e pensionati pubblici;».*

---

**4.7**

D'ALÌ

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

*«c-bis) incrementare i controlli, dei regimi di importazione al fine di verificare la qualità merceologica degli oli di oliva vergini come previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 9 e successive modificazioni;*

*c-ter) incrementare i controlli nei pubblici esercizi che propongono gli oli di oliva vergini in confezioni, affinché vengano rispettate le condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 9 e successive modificazioni».*

---

**4.8**

DONNO, GAETTI

*Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare quelli le cui attività hanno subito danni a causa di fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali;».*

---

**4.9**

TARQUINIO, Eva LONGO

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) promuovere la formazione tecnico superiore degli operatori del settore con particolare riferimento alle produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto;».

---

**4.10**

TARQUINIO, Eva LONGO

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) promuovere l'innovazione tecnologica degli impianti di produzione e di trasformazione anche mediante il coinvolgimento di Università e centri di ricerca».

---

**4.11**

TARQUINIO, Eva LONGO

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) promuovere il ricambio generazionale attraverso apposite misure di incentivazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore;»

---

**4.12**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis*. Nelle more della predisposizione di un piano nazionale olivicolo è dei piani olivicoli regionali, il piano degli interventi di cui al comma 1 mira all'incremento della produzione nazionale, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti, lo studio di nuovi sistemi colturali, in particolare la permacoltura, e lo sviluppo tecnologico delle filiere olivicole.

*1-ter*. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è previsto il finanziamento di campagne promozionali sulle proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva di qualità e delle olive da mensa, anche attraverso la divulgazione dei contenuti della indicazione salutistica autorizzata dal-

l’Autorità europea per la sicurezza alimentare relativa ai polifenoli dell’olio di oliva e ai requisiti che devono possedere gli oli di oliva per poterla utilizzare anche attraverso l’introduzione di uno specifico sistema di etichettatura, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia».

---

#### 4.13

D’Alì

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli esercizi commerciali, prima di esporre il prodotto, hanno l’obbligo di verificare che l’indicazione d’origine riportata sul prodotto corrisponda alle indicazioni di cui al comma precedente.»

---

#### 4.14

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

*Al comma 3, sostituire le parole:* «mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 2 del presente decreto», *con le seguenti:* «mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell’entrata per gli anni 2015, 2016 e 2017, prevista ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

#### 4.15

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dall’anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all’attuazione dei piani nazionali di settore in ordine ai quali è stato raggiunto l’accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

3-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.»

*Conseguentemente nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'attuazione dei piani di settore»*

---

#### 4.0.1

CANDIANI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" è sostituito dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le Regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le Regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Il controllo può essere esercitato, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati"».

---

**Art. 5.****5.1**

DONNO, GAETTI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi».*

---

**5.2**

CANDIANI

*Al comma 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le stesse imprese agricole non è dovuta l'Imu per i terreni agricoli per gli anni 2015 e 2016 che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 34.»*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2015 e 2016».*

*Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «solidarietà nazionale» aggiungere le seguenti: «e sospensione dell'Imu agricola».*

---

**5.3**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso della Xylella fastidiosa, alle imprese agricole che abbiano eseguito le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per la manutenzione minima degli oliveti.»*

---

**5.4**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 5 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.»

---

**5.5**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Al comma 2, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»*

---

**5.6**

TARQUINIO, Eva LONGO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. Alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Cooperazione allo Sviluppo voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono apportate le seguenti variazioni:

2015: – 19.000.000;

2016: – 20.000.000»

---



**5.7**

CANDIANI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3.1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2015 e 2016.»

---

**5.8**

CANDIANI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3.1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.»

---

**5.9**

CANDIANI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3.1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.»

---

**5.10**

CANDIANI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3.1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992".

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.»

---

**5.11**

CANDIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"*b-bis*) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992".

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015»

---

**5.12**

CANDIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"*b-bis*) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992".

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

---

**5.13**

CANDIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015».

---

**5.14**

CANDIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015».

---

**5.15**

CANDIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

---

**5.16**

CANDIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015».

---

**5.17**

CANDIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015».

---

**5.18**

CANDIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

---

**5.19**

CANDIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del collima 1,

lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015».

---

## 5.20

CANDIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. In considerazione degli eventi meteorologici calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015».

---

## 5.21

CANDIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1 In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune, province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, de-

stinato alle spese di funzionamento dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

---

## 5.22

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. I terreni che hanno subito danni alluvionali, sono esentati dal pagamento dell’IMU per i prossimi tre anni».

Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede, per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto; ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per gli anni 2017, 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del «fondo di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

## 5.23

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. A decorrere dall’anno 2015 le Regioni sono delegate a rivedere i criteri di esenzione dell’IMU sui terreni agricoli, con il compito di individuare la presenza di eventuali zone svantaggiate e di riformulare una nuova classificazione dei terreni agricoli da assoggettare al pagamento dell’imposta IMU».

---



**5.24**

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. A decorrere dall'anno 2015 i criteri di esenzione dall'IMU dei terreni agricoli sono rivisti dalle Regioni alle quali è delegato il compito di individuare le aree territoriali da assoggettare o meno al pagamento dell'imposta IMU, tenendo conto anche dell'eventuale esistenza di zone svantaggiate».

---

**5.25**

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. Sono esentati dal versamento dell'imposta i soggetti proprietari o conduttori di terreni agricoli che dichiarino a decorrere dall'anno 2015 un reddito da attività agricola inferiore a 15.000 euro annui».

*Conseguentemente aggiungere il seguente comma:*

«4-bis I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzione ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

---

**5.26**

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. Sono esentati dal versamento dell'imposta i soggetti proprietari o conduttori di terreni agricoli che dichiarino a decorrere dall'anno 2015, un reddito da attività agricola inferiore a 20.000 euro annui.

*Conseguentemente aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio '2011, n. 111, sono ridotti con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzione ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

**5.27**

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. Sono esentati dal versamento dell'imposta i soggetti proprietari o conduttori di terreni agricoli che dichiarino a decorrere dall'anno 2015, un reddito da attività agricola inferiore a 30.000 euro annui.

*Conseguentemente aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo,

dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Quallora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzione ulteriore dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2».

---

## 5.28

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

*Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: «250.000» con la seguente: «350.000» e le parole: «due milioni» con le seguenti: «due milioni e cinquecento».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 350.000 euro per l'anno 2015 e a due milioni e cinquecento per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma /Fondi di riserva e speciali/ della missione /Fondi da ripartire/ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2015-2017, nell'ambito del programma /Fondi di riserva e speciali/ della missione /Fondi da ripartire/ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

---

**5.29**

DONNO, GAETTI

*Al comma 3-bis, sostituire le parole: «Le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura» con le seguenti: «Le imprese del settore della pesca, dell’acquacoltura e della pescaturismo».*

---

**5.30**

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:*

«3-ter. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, e per far fronte alle nuove fitopatologie che nell’anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con, riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell’olivo, del castagno e della vite, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «vegetali» aggiungere le parole: «nonché interventi per il sostegno del servizio fitosanitario nazionale».*

---

**5.31**

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:*

«3-ter. In via eccezionale e in considerazione dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, causato dal batterio patogeno da quarantena *xylella fastidiosa* che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro complessivi, per il triennio 2015-2017, in favore delle imprese che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione del batterio fitopatogeno.

*3-quater.* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *3-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

---

### 5.32

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:*

«*3-ter.* In via eccezionale e in considerazione dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Foggia, causato dagli eventi alluvionali che hanno colpito il Gargano, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro complessivi, per il triennio 2015-2017, in favore delle imprese agricole e del comparto turistico ricettivo che hanno subito danni dagli eventi calamitosi.

*3-quater.* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *3-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

---

### 5.33

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«*3-ter.* In via straordinaria e in deroga alle disposizioni vigenti, i lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle imprese agricole danneggiate ai sensi del comma 1 dalla diffusione del batterio della *xylella fastidiosa*, ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, possono accedere, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai benefici di cui all'articolo 21, commi 3, 4 e 5, della legge 23 luglio 1991, n.223.»

2) *al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2», con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-ter».*

---

**5.34**

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:*

«3-ter. In via straordinaria e in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate ai sensi del comma 1 dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 3 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto per gli anni 2015 e 2016, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013».

---

**5.35**

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:*

«3-ter. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, attraverso il servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, predispone una specifica documentazione, da inviare ai servizi fitosanitari regionali, sulla base dei monitoraggi effettivamente eseguiti in ogni regione, come previsto dal decreto ministeriale 26 settembre 2014, al fine di una descrizione nazionale delle aree non interessate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «vegetali» aggiungere le seguenti: «nonché disposizioni per il servizio fitosanitario nazionale».*

---

**5.36**

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:*

«3-ter. Al fine di assicurare la massima osservanza delle disposizioni relative al divieto delle movimentazioni infette dalle aree regionali interessate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, il Ministro delle politi-

che agricole, alimentari e forestali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone interventi al fine di potenziare il sistema di controlli effettuati dalle autorità locali.»

---

### 5.37

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al fine di consentire il cofinanziamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante in attuazione dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio, del 19 gennaio 2009, è disposto un incremento della dotazione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, dello specifico capitolo nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione, per l'anno 2015, del Fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Disposizioni per il cofinanziamento dei premi assicurativi.»

---

### 5.0.1

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Esenzione dall'IMU per i terreni agricoli che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono esenti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 i terreni agricoli di cui al comma 5 del detto articolo 13, ubicati nei territori che nell'anno 2014 sono stati colpiti da eventi alluvionali o che hanno subito danni a causa della diffusione del batterio della *xylella fastidiosa* o del *dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) o del *mat-succoccus feytaudi* (cocciniglia del pino).

2. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al comma 2. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

4. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 342.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a un totale di 1650 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, delle parole: "nei limiti del 96 per cento" con le seguenti: "nei limiti del 90,5 per cento". Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono, apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento"».

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2014.»



**5.0.2**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Esenzione dall'IMU per i terreni agricoli che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono esenti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 i terreni agricoli di cui al comma 5 del detto articolo 13, ubicati nei territori che nell'anno 2014 hanno subito danni a causa della diffusione del batterio della *xylella fastidiosa* o del *dryocosmus kuriphilus* (cincipide del castagno) o del *matsucoccus feytaudi* (cocciniglia del pino).

2. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al comma 2. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

4. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 342.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a un totale di 1650 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: "nei limiti del 96 per cento" con le seguenti: "nei limiti del 90,5 per cento". Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.».

### 5.0.3

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Sospensione termini amministrativi,  
contributi previdenziali ed assistenziali)*

1. Nei confronti dei titolari d'impresе agricole nei territori dei comuni della regione Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 30 settembre 2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara i danni effettivi subiti dal batterio *xylella fastidiosa*, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale, previo accertamento, trasmette copia dell'atto di verificaçione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, sulla base delle comunicazioni, del Dipartimento della protezione civile, i comuni colpiti dal batterio fitopatogeno, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1, nonché le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodu-

labili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 199».

---

#### 5.0.4

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure urgenti in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio, fitopatogeno xylella fastidiosa).*

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, fitopatie e epizootie di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena xylella fastidiosa. Una quota di risorse, pari a 100 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al medesimo comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

---

#### 5.0.5

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Interventi in favore dei comuni della regione Puglia colpiti dal batterio della xylella fastidiosa)*

1. Al fine di fronteggiare lo stato di calamità naturale nei territori della regione Puglia ed in particolare nel Salento, colpiti dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche, al fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e il trattamento della xylella fastidiosa e di identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori;

b) gli interventi già avvenuti per l'eradicazione e la rimozione degli ulivi nonché gli interventi di potenziamento per i controlli effettuati dalle autorità locali;

c) la realizzazione d'interventi straordinari finalizzati al contrasto all'emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel territorio.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

## 5.0.6

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente*

### **«Art. 5-bis.**

*(Piano straordinario per le imprese danneggiate  
dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa)*

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dalla diffusione del batterio della *xylella fastidiosa* e dalla necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della fitopatìa, il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1) si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero

di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alle disposizioni di cui al precedente comma 1».

---

### 5.0.7

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Piano straordinario per le imprese danneggiate dall'alluvione del Gargano)*

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori del Gargano e dalla necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti, sono stati danneggiati da infezioni della fitopatologia, il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese r:imodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alle disposizioni di cui al precedente comma 1».

---

**5.0.8**

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente***«Art. 5-bis.***(Sospensione dell'IMU agricola per i territori della regione Puglia colpiti dal batterio della xylella fastidiosa)*

1. Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, nei quali è stato riscontrato il batterio patogeno da quarantena *xylella fastidiosa* e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 10 febbraio 2015, è sospeso il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fino al 30 giugno 2016.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica».

---

**5.0.9**

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente***«Art. 5-bis.***(Misure urgenti in favore delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi)*

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da eventi calamitosi, per i quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, e in particolare per il Gargano. Una quota di risorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al medesimo comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

---

**5.0.10**

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)*

1. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2011, n. 111, sono ridotti con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per

una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzione ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2.».

---

#### 5.0.11

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### «Art. 5-bis.

*(Eliminazione IMU Agricola)*

1. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli ricadenti nei Comuni italiani di cui all'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

---



**5.0.12**

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 5-bis.***(Eliminazione IMU Agricola)*

1. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli ricadenti nei Comuni italiani di cui all'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 valutati in 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**5.0.13**

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 5-bis.***(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)*

1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 360 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.»

---

**5.0.14**

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)*

1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 360 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 360 milioni a decorrere dal 2015.»

---

**5.0.15**

MARINELLO, TORRISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche in materia di esenzione Imu agricola)*

1. L'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015, è sostituito con il seguente:

"Art. 1. – *(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)*. – 1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- h)* permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- i)* permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- j)* permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- k)* concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

l) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.'.

3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.".

2. L'articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015, è abrogato.»

---

#### 5.0.16

MARINELLO, TORRISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche in materia di esenzione Imu agricola)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a-bis*) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché ai terreni dei comuni rientranti in una tolleranza dell'attitudine del centro in aumento o in diminuzione del 20 per cento rispetto ai 600 metri, che presentino un indice di spopolamento superiore del 40 per cento, quale risultate dalla differenza di popolazione tra il 9° e il 15° Censimento generale della popolazione, e contestualmente un reddito pro capite, come individuato dall'ISTAT, non superiore a 6.500 euro annui";

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: "delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2011, n. 448," sono sostituite con le seguenti: "di cui al comma 1, lettera *a-bis*)".»

2. Alla copertura degli oneri della presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2015 e in 10,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004 n.307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

### 5.0.17

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa, quale soggetto gestore, è istituito il Fondo finanziario settoriale per l'agricoltura, di seguito denominato "Fondo" al fine di realizzare interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del territorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a contenere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, e a preservarne la vocazione agricola.

2. Con successivo decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Economia vengono fissati i requisiti, le condizioni e le modalità di accesso al Fondo attraverso i quali la Cassa depositi e prestiti S.p.A., su apposita domanda del soggetto interessato, procede alle erogazioni.

3. La dotazione del fondo ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2016».

---

**5.0.18**

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa, quale soggetto gestore, è istituito il Fondo finanziario settoriale per l'agricoltura, di seguito denominato "Fondo" al fine di realizzare interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del territorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a contenere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, e a preservarne la vocazione agricola.

2. Con successivo decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Economia vengono fissati i requisiti, le condizioni e le modalità di accesso al Fondo attraverso i quali la Cassa depositi e prestiti S.p.A., su apposita domanda del soggetto interessato, procede alle erogazioni.

3. La dotazione del fondo ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali».

**5.0.19**

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa, quale soggetto gestore, è istituito il Fondo finanziario settoriale per l'agricoltura, di seguito denominato "Fondo" al fine di realizzare interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del territorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a conte-

nere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, e a preservarne la vocazione agricola.

2. Con successivo decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Economia vengono fissati i requisiti, le condizioni e le modalità di accesso al Fondo attraverso i quali la Cassa depositi e prestiti S.p.A., su apposita domanda del soggetto interessato, procede alle erogazioni.

3. La dotazione del fondo ammonta a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2015 e a 20 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

---

## 5.0.20

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Esenzione IMU terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)*

1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016».

---

**5.0.21**

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Esenzione IMU terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)*

1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2015 e 2016».

**5.0.22**

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Esenzione IMU terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)*

1. Per gli anni 2015 e 2016 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di cala-

mità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, avvenute negli anni 2014 e 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

---

### 5.0.23

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Esenzione IMU terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"*b-bis*) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

---



**5.0.24**

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

"*b-bis*) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera *c*) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.»

---

**5.0.25**

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Esenzione Imu terreni agricoli per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34 dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

"*b-bis*) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o

di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui, alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.»

---

### 5.0.26

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 provincie della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015)*

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune provincie dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.»

---

**5.0.27**

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 provincie della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015)*

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato, lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.»

---

**5.0.28**

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Esenzione pagamento IMU e TASI per gli anni 2015 e 2016 provincie della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015)*

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune province dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per gli anni 2015 e 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni re-

lative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.»

---

### 5.0.29

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Esenzione pagamento IMU e TASI per l'anno 2015 per le provincie della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015)*

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune provincie dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015.»

---

### 5.0.30

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Esenzione pagamento IMU e TASI per l'anno 2015 per le provincie della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali negli anni 2012-2015)*

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune provincie dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1,

lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015.»

---

### 5.0.31

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Esenzione pagamento IMU e TASI per l'anno 2015 per le provincie della Regione Emilia Romagna colpite da eventi eccezionali, negli anni 2012-2015)*

1. In considerazione degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno colpito alcune provincie dell'Emilia Romagna nel 2012, nel 2013, nel 2014 e nel 2015, i territori di cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992 sono esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI per l'anno 2015.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.»

---

**5.0.32**

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Istituzione di una zona franca urbana nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014)*

1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2015.»

---

**5.0.33**

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Istituzione di una zona franca urbana nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014)*

1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alle spese di funzionamento dell'Agen-

zia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.»

---

#### **5.0.34**

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Istituzione di una zona franca urbana nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014)*

1. A fronte dei danni subiti in seguito agli eventi alluvionali nel 2014, è istituita una zona franca urbana nelle zone terremotate ed alluvionate dell'Emilia Romagna al fine di promuovere la ripresa economica di questo territorio grazie a condizioni fiscali di vantaggio. La zona franca urbana è istituita nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2, della legge n. 225 del 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 60 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro per l'anno 2015.»

---

#### **5.0.35**

CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Risarcimento danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006)*

1 All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" e prima delle parole: "ed f)" sono aggiunte le parole: "b-bis";

b) le parole: "nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva," sono sostituite dalle seguenti: "nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività, alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantire la continuità produttiva e al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari"».

---

### 5.0.36

Russo

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Norme in materia di caccia di selezione della specie cinghiale)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su richiesta dell'Autorità prefettizia per la tutela della pubblica incolumità o per far fronte ai danni all'agricoltura, possono estendere la caccia di selezione della specie cinghiale, per periodi e ambiti territoriali predefiniti, anche in deroga ai vincoli temporali di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. I prelievi di cui al periodo precedente sono esercitati esclusivamente da appostamenti rialzati preventivamente individuati, accessibili agli organi di vigilanza e risultanti da apposito registro».

---



**5.0.37**

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 5-bis.***(Sospensione dell'IMU agricola per i territori del Gargano)*

1. Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori del Gargano interessate dagli eventi alluvionali del mese di settembre 2014 e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 23 ottobre 2014, è sospeso il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fino al 30 giugno 2016.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o, sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica».

---

**5.0.38**

TARQUINIO, Eva LONGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare)*

1. Per assicurare l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a valere sulle risorse di cui al successivo comma 20. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio 2015 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio 2015 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia.»

---

**Art. 6.****6.1**

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

MARINELLO

*Al comma 1 sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 1° gennaio 2017».*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i consulenti giuridici di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n.104, e successive modificazioni, sono soppressi, e il compenso del commissario ad acta di cui allo stesso articolo, è ridotto del 10 per cento.»;*

*b) al comma 3 sostituire le parole: «Dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «Dalla data del 1° gennaio 2017».*

---

**6.3**

CANDIANI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «del mezzogiorno».*

*Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: «del mezzogiorno».*

---

**6.4**

DONNO, GAETTI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalle disposizioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al presente comma non devono derivare obblighi assunzionali per le amministrazioni interessate.»*

---

**6.5**

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

*Sopprimere il comma 3-bis.*

---

**6.6**

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

*Al comma 3-bis, ultimo rigo, sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2016».*

---

**Art. 6-bis.****6-bis.1**

GALIMBERTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6-bis.2**

MARINELLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6-bis.3**

GAETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6-bis. – (Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nella filiera cunicola). – 1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e ella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e la sede della commissione unica nazionale per la filiera cunicola, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

2. Alla commissione unica nazionale partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, dei macellatori, del commercio e della distribuzione.

3. La commissione unica nazionale determina quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei con-

tratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

4. La commissione unica nazionale ha sede presso una borsa merci, istituita ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuata secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e opera con il supporto della società di gestione «Borsa merci telematica italiana Scpa», di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.

5. In caso di istituzione della commissione unica nazionale di cui al comma 1, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categoria merceologica cunicola e pubblicano le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 dalla commissione unica nazionale stessa.

6. Le autonome rilevazioni cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca della commissione unica nazionale da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. La partecipazione alla commissione unica nazionale di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

---

#### **6-bis.5**

GALIMBERTI

*Sostituire, al comma 1 e ovunque ricorrano nell'articolo, le parole: «commissioni uniche nazionali», con le seguenti: «commissioni uniche regionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

---

#### **6-bis.4**

DONNO, GAETTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «commissioni uniche nazionali» con le seguenti: «commissioni uniche regionali».*

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «commissioni uniche nazionali» con le seguenti: «commissioni uniche regionali».

---

**6-bis.6**

DONNO, GAETTI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio, della distribuzione e della vendita».

---

**6-bis.7**

DONNO, GAETTI

*Al comma 2, dopo le parole: «secondo oggettivi criteri di rappresentatività» aggiungere le seguenti: «anche territoriale».*

---

**6-bis.8**

DONNO, GAETTI

*Al comma 2, dopo le parole: «delle associazioni professionali dei produttori agricoli,» inserire le seguenti: «degli allevatori,».*

---

**6-bis.9**

GAETTI

*Al comma 2, dopo la parola: «trasformazione,» inserire le seguenti: «dei macellatori,».*

---

**6-bis.10**

GAETTI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una borsa merci, istituita ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuata secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e operano con il supporto della società di gestione «Borsa merci telematica italiana Scpa», di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al

decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni».

---

**6-bis.11**

DONNO, GAETTI

*Al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «che esercita poteri di vigilanza in tale ambito».*

---

**6-bis.12**

STEFANO, CASALETTO, DE PETRIS

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "nell'ambito dell'azienda agricola", sono aggiunte le seguenti: "o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità"».

Conseguentemente nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la semplificazione della filiera corta».

---

**6-bis.13**

GAETTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. Qualora la Cun non addviene alla formazione del prezzo per mancanza di accordo tra le parti, il prezzo viene fissato da un collegio arbitrale nominato dalla CCIA, composto da esperti non direttamente coinvolti nelle transazioni commerciali e che deve comprendere rappresentanti di tutti i macelli siano essi privati, cooperativi o di filiera».

---

**6-bis.0.1**

D'Alì

*Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 6-ter.**

*(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)*

1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

*h)* permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

*i)* permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

*j)* permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

*k)* concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

*l)* concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

*m)* concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

*n)* concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato".

3. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

---



**6-bis.0.2**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 6-ter.**

*(Esenzione dall'IMU per i terreni agricoli colpiti da eventi alluvionali o fitopatie)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono esenti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 i terreni agricoli di cui al comma 5 del detto articolo 13, indipendentemente dalla loro ubicazione territoriale.

2. Per l'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2017, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.

3. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al comma 3. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

5. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 342.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a un totale di 1650 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede tra-

mite la sostituzione, all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: "nei limiti del 96 per cento" con le seguenti: "nei limiti del 90,5 per cento". Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento";
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90,5 per cento".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014».

### **6-bis.0.3**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-ter.**

*(Fondo per il sostegno delle imprese agricole che fanno uso di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, un Fondo per il sostegno delle imprese agricole che fanno uso di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5, Regolamento (CE) 5 settembre 2008 n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutata nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione dello 0,3 per cento, a decorrere dall'anno 2015, di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione

delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute».

---

#### **6-bis.0.4**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-ter.**

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di fili era corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero della salute 12 dicembre 2012 devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.

9-ter. Ai fini del comma 9-bis, per filiera corta si intende una filiera produttiva caratterizzata dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda sanitaria locale alla quale appartiene l'allevamento.

9-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo"».

---

**6-bis.0.5**

FATTORI, DONNO, GAETTI

*Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 6-ter.**

*(Modifica alla legge 24 dicembre 2004, n. 313)*

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: /fioritura/ sono aggiunte le seguenti: /e di melata/;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Sono vietati, in qualunque periodo dell'anno, i trattamenti antiparassitari condotti con l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere nell'apparato vascolare della pianta.

1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-bis, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto dal comma 1-bis"».

---

**6-bis.0.6**

FATTORI, DONNO, GAETTI

*Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 6-ter.**

*(Modifica alla legge 24 dicembre 2004, n. 313)*

1. Dopo l'articolo 7 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è aggiunto il seguente:

**"Art. 7-bis.**

1. Le attività di vendita diretta, di smielatura e di confezionamento del miele svolte dagli apicoltori che posseggono un numero massimo di alveari pari a 50 sono realizzate nei locali presenti nell'azienda agricola ancorché nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza sanitaria.

2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo non comportano cambio di destinazione d'uso dei locali a prescindere dalla, destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati"».

---

### **6-bis.0.7**

FATTORI, DONNO, GAETTI

*Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-ter.**

*(Riduzione dell'aliquota IVA sulla pappa reale)*

1. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 12) è sostituito dal seguente:

"12) miele naturale, pappa reale".

2. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 16) è sostituito dal seguente:

"16) miele naturale, pappa reale".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro, a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione dello 0,6 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute».

---

**6-bis.0.8**

FATTORI, DONNO, GAETTI

*Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:***«Art. 6-ter.***(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica**22 dicembre 1986, n. 917)*

1. Al comma 2, lettera *c*) dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola: "animali", sono aggiunte le seguenti: "compresi la lavorazione e il confezionamento dei prodotti dell'apicoltura di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313,"».

---

**6-bis.0.9**

DONNO, GAETTI, FATTORI

*Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:***«Art. 6-ter.**

1. Al fine di poter attuare le linee di ricerca per lo studio e il contenimento delle patologie e degli artropodi dannosi alla castanicoltura, è concesso in contributo straordinario, nel limite complessivo di 5.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, destinato al finanziamento del progetto di ricerca «CASTANEA» già proposto e valutato nell'ambito del Tavolo di filiera frutta in guscio sezione castagne, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede mediante riduzione dello 0,3 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute».

---

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 23 giugno 2015

**Plenaria****154<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MUCCHETTI

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1962 (Legge europea 2014) per la relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Propone quindi che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva di tale disegno di legge.

Concorda la Commissione.

Comunica inoltre che è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> il disegno di legge n. 1950 (disposizioni in materia di azione di classe) e che verranno presi gli opportuni contatti con la Presidenza della Commissione giustizia per concordare il calendario dei lavori.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1971) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di soste-*

*gono alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice VALDINOSI (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, che interviene in favore delle filiere del latte (settore interessato dal passaggio dal regime delle quote latte alla liberalizzazione) e dell'olio e che contiene misure per l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle recenti piogge alluvionali e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

Con riferimento alle parti di competenza della 10<sup>a</sup> Commissione, segnala che l'articolo 1 prevede che i debitori del prelievo dovuto per la campagna di produzione lattiera per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015 possono accedere, a richiesta, alla rateizzazione in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo; richiama quindi il contenuto dell'articolo 2, che interviene in merito alla disciplina relativa alla regolazione dei rapporti contrattuali relativi alla cessione del latte prodotto ai trasformatori (disponendo che i contratti aventi a oggetto la cessione di latte crudo abbiano una durata non inferiore ai dodici mesi) e innalza l'entità delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi riguardanti i contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Passa quindi a illustrare l'articolo 3, che detta disposizioni per favorire la costituzione di organizzazioni interprofessionali, in particolare per il settore lattiero caseario, e l'articolo 4, che istituisce un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 14 milioni per gli anni 2016 e 2017.

Si sofferma poi sull'articolo 5, che contiene norme finalizzate all'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che abbiano subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

Inoltre, ricorda che per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio «*Xylella fastidiosa*», la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale viene incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole, riservandosi di integrarlo con gli eventuali rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il senatore PETROCELLI (M5S) critica il ricorso allo strumento del decreto-legge per la disciplina di una materia così complessa. Considera poi insufficienti le risorse messe a disposizione per il 2015 per le imprese colpite dal batterio «*Xylella fastidiosa*» e non condivide i criteri individuati per l'accesso al fondo di solidarietà per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici di eccezionale intensità.



Infatti, la specificazione dell'11° grado della scala Beaufort, pur includendo la zona del Gargano, escluderà diverse zone del Molise, dell'Abruzzo e della Basilicata, che pure avevano subito gravi danneggiamenti. In conclusione, tuttavia, poiché il provvedimento contiene anche importanti misure a favore dei settori del latte e dell'olio, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo parlamentare sulla proposta di parere favorevole preannunciata dalla relatrice.

Anche il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo parlamentare, ricordando in particolare le critiche rivolte da alcune associazioni di categoria alla disposizione che stabilisce in 12 mesi la durata minima dei contratti di cessione di latte crudo.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice, posta ai voti, è approvata.

*La seduta termina alle ore 16.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 23 giugno 2015

### Plenaria

### 162<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e Cassano.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MANASSERO (*PD*) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati. In primo luogo segnala l'articolo 16, riguardante l'ambito di applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 81 del 2008, che stabilisce misure specifiche per la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. L'articolo è inerente alla procedura precontenziosa EU Pilot 6155/14/EMPL, avviata dalla Commissione europea nel marzo 2014. La nuova formulazione esclude i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile. La novella è identica all'ipotesi normativa già presentata dal Governo alla Commissione europea con la risposta dell'8 maggio 2014, ipotesi che la Commissione ha ritenuto idonea a superare i rilievi.

Passando al successivo articolo 17, che completa il recepimento della direttiva 2009/13/CE del Consiglio, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE, la

relatrice ricorda che sul tema la Commissione europea aveva aperto nel novembre 2014 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. L'articolo reca due novelle. Quella di cui al comma 1 specifica che le figure del gestore, dell'agente o del noleggiatore a scafo nudo rientrano nella nozione di armatore anche qualora altri organismi o persone ne adempiano alcuni dei compiti e degli obblighi. La novella di cui al comma 2, lettera *a*), definisce invece la procedura per l'individuazione delle attività lavorative per le quali venga vietato il ricorso a lavoratori minorenni. La nuova previsione è intesa a recepire la novella posta dall'articolo 2, primo comma, numero 3), della citata direttiva del 2009. Secondo tale disposizione, la procedura si articola in una prima fase di ricognizione, intesa ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minorenni, e successivamente all'emanazione di un decreto ministeriale che fissi i divieti. La novella di cui alla successiva lettera *b*) commina una sanzione amministrativa pecuniaria (da 516 e 2.582 euro) per chiunque adibisca soggetti minorenni ai lavori vietati.

Le disposizioni dell'articolo 18, inserito dalla Camera dei deputati, riguardano i periodi di contribuzione pensionistica maturati presso organizzazioni internazionali in base a rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'UE o della Confederazione svizzera. L'articolo è inerente alla procedura di infrazione n. 2014/4168, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 luglio 2013 (causa C-233/12) ed introduce, con riferimento ai suddetti rapporti di lavoro dipendente, la possibilità del computo (su domanda) dei periodi assicurativi riconosciuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, qualora necessario ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti e con esclusione di effetti sulla misura del trattamento pensionistico. Tali limitazioni appaiono compatibili con la citata sentenza, che fa riferimento al riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia. La nuova possibilità di cumulo riguarda i soggetti (anche non italiani) iscritti o già iscritti ad una delle forme pensionistiche obbligatorie di base previste nella normativa italiana, ivi comprese quelle gestite da persone giuridiche di diritto privato (comma 1), a condizione della sussistenza di almeno 52 settimane di assicurazione maturate negli ordinamenti pensionistici interni (comma 2). Su tale aspetto, la relatrice ritiene opportuno chiarire se il requisito delle 52 settimane sia soddisfatto anche da periodi di assicurazione non coperti da contribuzione. La possibilità di cumulo viene introdotta senza effetto retroattivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2016; a parte tale limite, per i termini di decorrenza della pensione (in regime di cumulo), il comma 6 muta i criteri generali. A tal riguardo, la relatrice propone di valutare la congruità della mancanza della retroattività nella decorrenza dei trattamenti. Inoltre, suggerisce di stimare la congruità della limitazione del cumulo ai rapporti di lavoro svolti nel territorio dell'Ue o della Confederazione svizzera, tenendo anche conto che una medesima organizzazione internazionale può avere alcune sedi in altri ambiti territoriali. Sono esclusi dalla possibilità di cumulo i periodi che si sovrappongono a quelli già ricono-

sciuti negli ordinamenti pensionistici interni e quelli che siano stati oggetto di rimborso (comma 3). Resta ferma, in alternativa alla domanda di cumulo, la possibilità di riscatto dei periodi contributivi inerenti a rapporti di lavoro presso un'organizzazione internazionale (comma 5). Sul punto, la relatrice suggerisce di valutare se la possibilità di riscatto si intenda estesa anche ai rapporti di lavoro con organizzazioni internazionali svolti nel territorio italiano. Segnala, inoltre, che quest'ultimo comma sembra subordinare la possibilità di riscatto dei periodi di lavoro in oggetto alla condizione che i medesimi non diano diritto ad una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico dell'organizzazione internazionale. Il successivo comma 7 specifica che lo scambio di informazioni e notizie in materia con le organizzazioni internazionali può avvenire anche attraverso modalità informatiche e che, in base al comma 8, i dati personali trasmessi sono tenuti riservati e possono essere impiegati esclusivamente al fine di applicare la disciplina pensionistica in esame.

Infine, i commi 9, 10 e 11 recano la quantificazione degli oneri a carico della finanza pubblica, la destinazione, in favore del Fondo per interventi strutturali di politica economica, delle risorse derivanti dalla differenza positiva tra la misura della copertura finanziaria e l'importo degli oneri in oggetto e le clausole contabili.

Conclusivamente, la RELATRICE si riserva di formulare alla fine del dibattito una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1148) Nunzia CATALFO ed altri.** – *Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l'introduzione del salario minimo orario*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(1670) Loredana DE PETRIS ed altri.** – *Istituzione del reddito minimo garantito*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(1697) Nunzia CATALFO ed altri.** – *Istituzione del salario minimo orario*

**(1919) Maria Cecilia GUERRA ed altri.** – *Disposizioni per l'introduzione di una misura universale di contrasto alla povertà denominata reddito minimo*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1148, 1670 e 1697, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1919 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 giugno.

La relatrice PARENTE (PD) illustra il disegno di legge n. 1919, che contiene una misura di reddito minimo strutturale indirizzata a coloro che dispongono di risorse economiche insufficienti: nuclei familiari poveri, con adulti che, pur lavorando, non guadagnano in misura adeguata, o in cui ci sono soggetti anziani o gravemente disabili, o con adulti impegnati in gravosi lavori di cura. Il beneficio consiste in una dotazione finanziaria

che colma la distanza fra il reddito familiare e il «reddito minimo»; il trasferimento monetario arriva direttamente dallo Stato ai nuclei beneficiari: ogni nucleo familiare che sia sotto il livello reddituale individuato come reddito minimo ha accesso alla prestazione, indipendentemente dal luogo di residenza.

L'articolo 2 individua in 500 euro al mese, per i nuclei familiari composti da una sola persona – cifra variabile a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare beneficiario – il reddito minimo che permette di accedere al beneficio. In base al comma 3, ai nuclei familiari è riconosciuto un beneficio economico pari alla differenza fra una percentuale del reddito minimo, pari al 40 cento, e il reddito del nucleo familiare.

All'articolo 3 sono individuate le caratteristiche dei membri del nucleo familiare, ad eccezione dei minori di anni 18: essere cittadini italiani o dell'Ue, familiari di cittadino italiano o titolare del diritto di soggiorno, cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residente regolarmente in Italia da almeno dodici mesi. La richiesta del beneficio è presentata all'ambito sociale territoriale, mediante un modello di dichiarazione predisposto dal Ministero del lavoro, in cui sono indicati i dati del richiedente in aggiunta a quelli già contenuti nell'Isee.

Nel successivo articolo 4 sono individuati i compiti degli ambiti sociali territoriali, che definiscono gli enti come capofila per il reddito minimo; questi ultimi verificano la documentazione presentata, predispongono per i nuclei familiari un progetto personalizzato, volto al superamento della condizione di povertà, e promuovono accordi con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione.

L'articolo 5 prevede che l'erogazione del beneficio sia accompagnata da un progetto personalizzato sottoscritto dagli individui del nucleo familiare e predisposto assieme ai servizi sociali del comune o dell'ambito sociale, il cui rispetto è condizione per il mantenimento del beneficio. Per gli adulti, è richiesta la partecipazione ad attività inerenti il mercato del lavoro; è però anche riconosciuto il lavoro di cura nei confronti di minori e familiari non autosufficienti e per i nuclei con minori è richiesta la frequenza scolastica. L'amministrazione locale, in sinergia con il comune, il terzo settore e il volontariato, deve agire in collegamento con i centri per l'impiego ed essere sostenuta dalle Regioni per potere offrire servizi di sostegno adeguati. L'articolo 6, poi, individua le cause che possono portare alla cessazione o alla revoca del beneficio.

Gli articoli 7 e 8 definiscono i compiti dell'INPS e delle Regioni. In particolare, le Regioni coadiuvano gli ambiti sociali nell'organizzazione dei servizi che affiancano l'erogazione del beneficio, assicurano il supporto informativo necessario e concorrono all'attività di monitoraggio a livello territoriale. Da parte sua, l'INPS procede al calcolo e all'erogazione del beneficio o alla sua cessazione e svolge attività di controllo sulla veridicità dei dati presentati.

L'articolo 9 individua nel Ministero del lavoro l'ente che predisporre un piano di monitoraggio e valutazione delle misure concernenti la concessione del beneficio. In base all'articolo 10, le domande possono essere presentate a partire dal 1° gennaio 2016 e, nel caso in cui il Ministero del lavoro non riesca a rendere operativa l'attuazione della misura prevista dal provvedimento, è possibile optare per l'erogazione del beneficio anche attraverso una Carta acquisti (articolo 11). Infine, l'articolo 12 contiene la copertura finanziaria, valutata in 1,7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016.

Considerata l'affinità del contenuto del provvedimento con i disegni di legge nn. 1148, 1670 e 1697, già all'esame della Commissione, la RELATRICE ne propone la congiunzione dell'esame.

La Commissione concorda.

La RELATRICE, nel sottolineare la complessità della materia, si assume altresì l'onere di predisporre un testo che tenga conto delle varie iniziative legislative e che possa costituire un proficuo riferimento per il successivo lavoro.

Il presidente SACCONI ringrazia la relatrice per il lavoro fin qui svolto, notando che, sia che si voglia proseguire l'esame in Commissione che ove si volesse ricorrere alla costituzione di un comitato ristretto, la messa a disposizione di un testo che raccolga le varie opzioni possibili rappresenta un utile strumento per il seguito dei lavori.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) ritiene opportuno che si proceda a questo punto alla costituzione di un comitato ristretto. Nota peraltro che le audizioni che si sono svolte hanno avuto come riferimento i disegni di legge nn. 1148, 1670 e 1697, rispetto ai quali il disegno di legge n. 1919, oggi illustrato dalla relatrice, presenta delle notevoli diversità di impostazione.

Il presidente SACCONI osserva che l'iniziativa legislativa oggi illustrata dalla senatrice Parente, pur nella diversità di scelte, ha evidenti affinità di contenuto con i disegni di legge già all'esame della Commissione. La stesura di un testo unificato rientra inoltre nelle facoltà della relatrice, e non confligge con l'ipotesi di costituire un comitato ristretto; semmai la messa a disposizione di un testo di riferimento è finalizzata ad agevolarne i lavori. Atteso che nella prossima settimana la Commissione sarà presumibilmente impegnata nell'esame dei quattro schemi di decreti legislativi conseguenti alle deleghe contenute nel cosiddetto *Jobs Act*, le scelte operative prospettate dalla relatrice non risultano ostative neppure sotto il profilo dei tempi di esame.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritiene che, allo scopo di conseguire un obiettivo il più possibile vicino al pensiero dei vari Gruppi presenti in

Commissione, l'affidamento ad un comitato ristretto del compito di approntare un testo che ricucia le opzioni presenti nei disegni di legge in esame appare la scelta preferibile al fine di evitare ogni possibile forzatura, fornendo un reale e completo ausilio alla relatrice.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) osserva che la sua parte, lungi dall'inseguire primazie legislative, intende anzitutto dare risposta ai soggetti che attendono le misure di sostegno contemplate nei disegni di legge. In questo senso, egli nutre qualche preoccupazione, anche in considerazione della diversità di impostazione del disegno di legge n. 1919.

Il senatore ICHINO (*PD*) fa osservare che il comitato ristretto rappresenta un luogo utile per il confronto e la condivisione e uno strumento prezioso per la sua informalità ed agilità; è tuttavia opportuno che il comitato si eserciti su un testo che rappresenti una sintesi coerente delle iniziative in esame e la cui redazione può utilmente essere effettuata dalla relatrice, atteso che la Commissione non ha inteso indirizzarsi nei confronti dell'adozione di nessuna delle iniziative legislative in esame come testo base.

Il presidente SACCONI nota che anche nel corso delle audizioni sono emersi punti di vista diversi in ordine alle modalità di articolazione delle misure previste nei disegni di legge in esame; sarà utile tenerne conto anche nel corso dei lavori del comitato ristretto. La relatrice ha istituzionalmente la piena autonomia di redigere un testo, che in quella sede potrà dunque essere successivamente vagliato e la cui complessità non consente una scrittura a più mani. La finalità del comitato ristretto è comunque proprio quella di permettere uno scambio di opinioni secondo modalità caratterizzate da particolare agilità, affinché ciascuno possa chiarire le rispettive posizioni, evitando ogni conflitto.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) interviene nuovamente per ribadire la grande delicatezza del tema in esame e sottolineare che in altri casi, anche recenti, il ricorso ad un comitato ristretto ha consentito lo svolgimento di un lavoro in piena collaborazione tra i vari Gruppi e di una completa condivisione del testo. Si augura pertanto che tale felice circostanza si realizzi anche in questo caso, perché ben diverso sarebbe l'atteggiamento del suo Gruppo ove la maggioranza volesse imporre un suo testo. Ribadisce infine che l'intendimento del Movimento 5 Stelle è quello di giungere all'adozione di una misura utile alle persone, al di là di qualsiasi steccato ideologico.

Il presidente SACCONI prende atto del problema di natura squisitamente politica posto dal senatore Cioffi; fa comunque osservare che la relatrice si è unicamente riservata di lavorare su un testo che sarà a disposizione del comitato per ogni necessario affinamento e modifica.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) esprime soddisfazione nel riscontrare la volontà della maggioranza di operare affinché il Paese disponga finalmente di uno strumento universale e molto atteso. Nel corso dei lavori in comitato ristretto sarà indispensabile l'instaurazione di un dialogo che consenta di pervenire insieme all'elaborazione di un articolato che raccolga le istanze sottese alle iniziative legislative. Come ha recentemente dimostrato l'ampia partecipazione alla marcia Perugia-Assisi, grande è la condivisione nei confronti di queste misure; per ciò la sua parte politica farà grande attenzione al destino delle iniziative legislative in esame. Sulla tematica del reddito di cittadinanza è stato condotto nel Paese un grande lavoro di analisi e di elaborazione, e l'auspicio è quello di pervenire quanto prima all'adozione di uno strumento che consenta alle persone di non essere costrette a vivere al di sotto di una determinata soglia. Partendo da queste basi, il lavoro del comitato ristretto, effettuato nella massima condivisione, potrà risultare veramente efficace. In questo senso, auspica che non si dia luogo a un testo finalizzato a pubblicizzare qualcosa di diverso dalla reale sostanza della misura che si propone e chiede alla relatrice di consentire alla minoranza di dividerne la stesura.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) interviene nuovamente per ricordare che l'inserimento dei disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione nasce da una esplicita richiesta del Gruppo del Movimento 5 Stelle, che già nel novembre dello scorso anno aveva rappresentato, nel corso di una riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la opportunità di dedicare una seduta dell'Assemblea, in base alla programmazione dei lavori, all'esame dei disegni di legge fatti propri dalle opposizioni. Trascorsi vari mesi da quella richiesta e dopo aver svolto un programma di audizioni, occorre prendere atto che le misure proposte nel disegno di legge n. 1919 sono diverse e molto più limitate rispetto ai primi. Atteso che la posizione espressa al riguardo dal Presidente del Consiglio è stata nel senso di una presunta incostituzionalità del reddito di cittadinanza, chiede che sul punto venga fatta chiarezza, senza infingimenti, evidenziando se si intenda procedere o respingere l'istituzione della misura del reddito di cittadinanza, eventualmente promuovendo anche confronti pubblici, anche con il supporto delle moderne tecnologie comunicative.

La senatrice D'ADDA (*PD*) esprime consenso per il metodo fin qui seguito, giudicando il comitato ristretto un'utile camera di decantazione delle posizioni a confronto. Il disegno di legge n. 1919, di cui è firmataria, contiene a suo avviso delle soluzioni possibili in una prospettiva di concreta realizzabilità. Personalmente dubita che i cittadini possano essere appagati da un semplice accoglimento o respingimento delle proposte: una logica, questa, che legittimamente aumenterebbe unicamente il fastidio nei confronti dei rappresentanti politici, i quali sono chiamati ad individuare soluzioni e non a sottoporre a referendum le rispettive proposte. In questo senso, il disegno di legge n. 1919 muove da una valutazione del quadro generale e della sua evoluzione, in un'ottica gradualistica



che è finalizzata al conseguimento dell'obiettivo. Ciò che alla rappresentanza politica si richiede è ora la capacità di comporre le iniziative legislative in un quadro complessivo e compatibile, calato nella realtà concreta, per poter giungere alla meta finale.

Condivide tale impostazione il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*), che dichiara piena apertura al dialogo, a patto che non ci sia alcun intento aprioristico di esclusione.

La relatrice PARENTE (*PD*) sottolinea che il dibattito sui disegni di legge si è finora svolto, come peraltro è successo in altre circostanze, nella massima serenità e collaborazione, non intravedendo ragioni per cui a questo punto il clima dovrebbe cambiare. Personalmente ha molto apprezzato il comportamento tenuto dai senatori del Movimento 5 Stelle componenti della Commissione, che, lungi dal privilegiare la mera velocità, hanno richiesto un ampio approfondimento delle tematiche, tant'è che con riferimento ai disegni di legge si è svolto un fitto programma di audizioni, in gran parte richieste proprio da loro. Non c'è dunque motivo per non proseguire in questo spirito di dialogo, e l'onere cui si è offerta di corrispondere, vale a dire un primo tentativo di stesura di un testo che tenga conto delle varie opzioni in esame, rappresenta un complicatissimo compito di servizio, per favorire il confronto in sede di comitato ristretto. Emergono infatti delle diversità evidenti tra i testi in esame e un problema, certo non ininfluenza, riguardante le risorse disponibili; rispetto a ciò sarà evidentemente necessario acquisire anche l'opinione del Governo. Nelle scelte che occorrerà operare emergeranno le diversità e tutti si troveranno di fronte alla sofferenza di scegliere; ciò attiene comunque ad una fase successiva, rispetto alla quale la prima stesura di un testo rappresenta un utile lavoro prodromico.

Il presidente SACCONI, riassumendo il dibattito che si è svolto, e che ha avuto essenzialmente carattere politico, osserva che la paternità del testo cui si perverrà dipenderà soprattutto da convergenze sostanziali, nella misura in cui si produrranno. Sarà necessario discutere anche delle risorse finanziarie, che saranno evidentemente quelle compatibili con la finanza pubblica e rispetto alle quali non sono indifferenti le conseguenze rivenienti dalla recente sentenza n. 70 della Corte costituzionale in materia pensionistica. Il termine di riferimento non è comunque rappresentato unicamente dalla soglia di reddito, atteso che la povertà relativa rappresenta un indicatore di disuguaglianze, ma non di bisogno; si dovrà inoltre discutere dell'esistenza o meno di un diritto soggettivo e delle modalità gestionali, scegliendo se centralizzarle ovvero affidarle ad una strumentazione di prossimità. Le problematiche sono dunque complesse e delicate e occorrerà capire se si è in grado di individuare un minimo comune denominatore o se invece le divergenze resteranno incolmabili. Il fatto che la relatrice si sia offerta di esporsi con generosità mettendo a disposizione una

prima ipotesi di lavoro è dunque funzionale ad avvicinare la meta del conseguimento di ipotesi concrete, al di là delle singole appartenenze.

Conclusivamente, la Commissione conviene in ordine alla costituzione di un comitato ristretto.

Il presidente SACCONI invita quindi i Gruppi a far pervenire le rispettive designazioni, tenendo conto che il comitato potrà lavorare compatibilmente ai tempi dell'esame da parte della Commissione degli schemi di decreti legislativi nn. 176, 177, 178 e 179, che verranno incardinati a partire da questa settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 23 giugno 2015

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 150**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,35*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria**

**245<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE comunica che sono stati autorizzati, dal Presidente del Senato, i programmi sopralluoghi presso alcune delle nuove strutture sostitutive degli ospedali psichiatrici giudiziari (residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza – REMS), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale: in data 6 luglio sarà visitata la REMS realizzata nel comune di Pisticci (Matera); in data 13 luglio quella realizzata nel comune di Pontecorvo (Frosinone).

Informa, altresì, che nella tarda mattinata di martedì 30 luglio si terrà una conferenza stampa, alla quale sono invitati a partecipare tutti i componenti della Commissione, per illustrare i contenuti della relazione sullo stato e sulle prospettive del Servizio sanitario nazionale, nell'ottica della sostenibilità del sistema e della garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità, approvata nella seduta del 10 giugno.

Avverte, infine, che sarà posto all'ordine del giorno della Commissione l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015 (Atto Senato n. 1977).

La Commissione prende atto.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1728) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Il testo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, intende riprendere le indicazioni già fornite a livello internazionale dalla Convenzione della biodiversità di Rio de Janeiro e dagli orientamenti delle direttive europee, per l'istituzione di un vero e proprio sistema di tutela della biodiversità agraria ed alimentare.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la (proposta di) legge stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica. Per il comma 2, la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare è costituito ai sensi del comma 3. Per il comma 4, grava sulle amministrazioni centrali, regionali e locali nonché sugli enti e gli organismi pubblici interessati, l'obbligo di fornire i dati e le informazioni nella loro disponibilità. Per la valorizzazione e trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano viene demandato il compito (comma 5) di promuovere le attività degli agricoltori. Inoltre, il comma 6 demanda il compito di promuovere progetti per la trasmissione agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare.

Il comma 1 dell'articolo 2 provvede alla definizione di «risorse genetiche». La definizione di «risorse genetiche locali» è recata al comma 2. Il comma 3 definisce «custodi» gli agricoltori e gli allevatori che si impegnano nella conservazione delle risorse genetiche locali e genetiche ani-

mali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica. Per quanto non definito, secondo il comma 4 opera la vigente normativa.

L'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 1 dell'articolo 3), indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica (comma 2). Ai sensi del comma 3, l'iscrizione di una risorsa genetica locale nell'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria. Per il comma 4 però sono inseriti di diritto nell'Anagrafe le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali o dai libri genealogici e i registri anagrafici. Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico e non assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale (comma 5).

Il comma 1 dell'articolo 4 istituisce la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma (corredo genetico) *ex situ*, nonché dagli agricoltori e dagli allevatori custodi. La Rete – che per il comma 2 svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica – è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 3).

Il comma 1 dell'articolo 5 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare. Il comma 2 obbliga gli enti pubblici di ricerca a comunicare al Portale i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche locali di interesse. La spesa è recata dal comma 3.

Il comma 1 dell'articolo 6 demanda al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alle regioni e alle province autonome, per quanto di rispettiva competenza, di individuare i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche locali del proprio territorio. Inoltre, è rimessa, dal comma 2, alla competenza delle regioni e delle province autonome l'individuazione degli agricoltori custodi, per attivare la conservazione *in situ* e *on farm* delle risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica.

Al comma 1 dell'articolo 7 vengono definite le modalità di aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle «Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario». L'aggiornamento dei due strumenti, ai sensi del comma 2, è finalizzato a tener conto dei progressi ottenuti nelle attività di attuazione e degli sviluppi di natura normativa o scientifica a livello nazionale e internazionale.

Il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare è istituito dal comma 1 dell'articolo 8 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'organo viene rinnovato ogni cinque anni, e,

per il comma 2, è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Secondo il comma 3, il Comitato individua gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo. Per il comma 4, il Comitato subentra nelle funzioni del Comitato permanente per le risorse genetiche. Le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato sono rimesse dal comma 5 ad un decreto del Ministro. Per il comma 6, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione annuale del Comitato.

L'articolo 9 interviene sul Codice della proprietà industriale, al fine di esplicitare che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali.

Il comma 1 dell'articolo 10 istituisce, a decorrere dall'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare. Il comma 2 provvede, per la copertura degli oneri stimati (500.000 euro annui a decorrere dal 2015). Le modalità di funzionamento del Fondo sono stabilite, secondo il comma 3, con decreto ministeriale.

L'articolo 11 estende il diritto alla vendita di sementi consentendo la vendita diretta e in ambito locale, con il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

L'articolo 12 demanda allo Stato, alle regioni e alle province autonome la realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, prevedendo appositi itinerari per la promozione della conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe e per lo sviluppo dei territori interessati.

In base all'articolo 13, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome possono promuovere l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare: esse sono da intendersi (ai sensi del comma 2) come gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici. L'oggetto degli accordi è definito dal comma 3.

Il comma 1 dell'articolo 14 prevede l'istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare nel giorno 22 maggio di ogni anno. In base al comma 2, in particolare, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri, seminari nelle scuole di ogni ordine e grado.

Secondo l'articolo 15, le regioni possono promuovere progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni e iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.

Al comma 1 dell'articolo 16 viene stabilito che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura debba prevedere interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare. In base al comma 2, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.

L'articolo 17 prevede che con decreto, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il Comitato per la biodiversità, vengano definite le modalità attuative dell'Anagrafe e della Rete nazionale e vengano individuato i centri di referenza specializzati.

L'articolo 18 reca le norme finanziarie e contabili.

La relatrice esprime l'opinione che il testo in esame debba essere armonizzato con quanto previsto dal Protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), sull'accesso alle risorse genetiche e sull'equa ripartizione dei benefici che da esse derivano; nonché con il Regolamento UE 511/2014 e con il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

A tal fine occorrerebbe, a giudizio della relatrice, fare riferimento, sia nel titolo che nell'articolato del disegno di legge, alla biodiversità «di interesse alimentare e agrario», e non alla biodiversità «agraria e alimentare». Conseguentemente, bisognerebbe fare riferimento alle «risorse genetiche di interesse alimentare e agrario», anziché genericamente alle risorse «genetiche» (come ad esempio avviene nel comma 1 dell'articolo 2, che reca le definizioni).

In questo modo – soggiunge la relatrice – si chiarirebbe e circoscriverebbe l'ambito di applicazione del disegno di legge in esame, conformando il testo agli strumenti internazionali e alla normativa europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di leggi d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

La PRESIDENTE comunica che, in sede di Ufficio di Presidenza, si è convenuto di differire il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 18 di mercoledì 22 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*(86) Ignazio MARINO ed altri. – Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora*

*(1619) Daniela DONNO ed altri. – Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, onde consentire alcuni approfondimenti propedeutici a un più proficuo svolgimento della discussione generale, la cui necessità è stata fatta constare alla Presidenza per le vie brevi.

*La seduta termina alle ore 16,05.*



**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 23 giugno 2015

**Plenaria****153<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MARINELLO propone la riapertura del termine per gli emendamenti fissandone la scadenza alle ore 9 di domani, mercoledì 24 giugno 2015.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2015, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 174)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), in vece del relatore, illustra brevemente i criteri di riparto dello stanziamento in titolo, con riguardo alla procedura per il riparto della quota degli enti parco nazionali e

delle aree marine protette. Preannuncia infine la volontà di presentare una proposta di parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Martedì 23 giugno 2015

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Laura RAVETTO

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza. Audizione del neoeletto Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti**

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il neoeletto presidente della Regione Liguria, Giovanni TOTI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per una precisazione Laura RAVETTO, *presidente*, cui risponde il neoeletto presidente Giovanni TOTI.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Luca FRUSONE (*M5S*), la senatrice Nadia GINETTI (*PD*), il deputato Giorgio BRANDOLIN (*PD*), i senatori Luis Alberto ORELLANA (*MISTO*) e Paolo ARRIGONI (*LNA*), la deputata Micaela CAMPANA (*PD*), a più riprese, Laura RAVETTO, *presidente*, e il senatore Marco FILIPPI (*PD*).

Risponde, a più riprese, il neo eletto presidente Giovanni TOTI.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il neo eletto presidente Toti, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 23 giugno 2015

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Alessandro BRATTI

*La seduta inizia alle ore 11.*

**Audizione di Rosaria Capacchione, nella qualità di giornalista de «Il Mattino»**  
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Rosaria Capacchione, nella qualità di giornalista de «Il Mattino».

Rosaria CAPACCHIONE, *giornalista de «Il Mattino»*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (*M5S*), Laura PUPPATO (*PD*), Paolo ARRIGONI (*LN-Aut*), Massimo CALEO (*PD*), nonché il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*.

Rosaria CAPACCHIONE, *giornalista de «Il Mattino»*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia la senatrice Capacchione per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,50.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha deliberato che il convegno sui siti contaminati, previsto per il 30 giugno prossimo, abbia luogo il 15 ottobre e che il giorno 17 novembre 2015 abbia luogo un ulteriore convegno sul ventennale dalla prima istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. È stato altresì deliberato che il giorno 8 luglio 2015 abbia luogo una missione in provincia di Caserta e che il 21 luglio prossimo abbia luogo una missione presso i porti di Napoli e di Salerno. La missione a Statte, già calendarizzata e poi rinviata, avrà luogo in altra data.

*La seduta termina alle ore 12.55.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 12,20 alle ore 12,50.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 23 giugno 2015

### Plenaria

*Presidenza della Vice Presidente*  
Rosetta Enza BLUNDO

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### *INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale**

**Audizione del Direttore generale di ZETEMA, Roberta Biglino e del Responsabile del settore attività didattiche di CIVITA Cultura, Gaia Morelli**

(Svolgimento e conclusione)

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, comunica che la dottoressa Biglino è accompagnata dalla dottoressa Carla Piraino, responsabile della didattica di Zetema. Introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno.

Gaia MORELLI, *responsabile del settore attività didattiche di CIVITA Cultura*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Roberta BIGLINO, *Direttore generale di ZETEMA*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine conoscitiva.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie**  
**professionali, con particolare riguardo al sistema della**  
**tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Martedì 23 giugno 2015

**Plenaria**

**19ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FABBRI**

*Intervengono il Professor Massimo De Felice, Presidente dell'INAIL, il dottor Giuseppe Lucibello, Direttore Generale dell'INAIL ed il dottor Luigi Sorrentini, Direttore centrale Prestazioni dell'INAIL. Intervengono Marco Bottiglieri, coordinamento territoriale CUB, Elena Casagrande, coordinatore USB e Guido Lutrario, coordinatore USB.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Poiché non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione del presidente e di rappresentanti dell'INAIL in ordine ai profili gestionali inerenti il fondo Vittime Amianto**

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al Presidente ed ai rappresentanti dell'INAIL e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Intervengono per svolgere le proprie considerazioni sui profili gestionali inerenti il Fondo Vittime Amianto il professor DE FELICE, il dottor LUCIBELLO ed il dottor SORRENTINI.

Prendono la parola per porre quesiti agli auditi i senatori BORIOLI (PD) e FUCSIA (M5S) ai quali rispondono il dottor LUCIBELLO ed il dottor SORRENTINI.

La PRESIDENTE ringrazia quindi gli auditi, dichiara conclusa l'audizione e sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,05, riprende alle ore 14,10.*

**Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CUB Trasporti e USB, in ordine ai profili di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro connessi al recente incendio sviluppatosi all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino**

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali CUB ed USB e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Intervengono per svolgere le proprie considerazioni in ordine ai profili di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro connessi al recente incendio sviluppatosi all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino la Signora CASAGRANDE ed il Signor BOTTIGLIERI.

Prendono la parola per porre quesiti agli auditi la PRESIDENTE ed i senatori PELINO (FI-PdL XVII), BAROZZINO (Misto-SEL), FUCSIA (M5S) e PAGLINI (M5S) ai quali rispondono i signori CASAGRANDE, LUTRARIO e BOTTIGLIERI.

La PRESIDENTE ringrazia quindi i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CUB ed USB e dichiara conclusa l'odierna audizione.

*La seduta termina alle ore 15.10.*



